

INIZI E SVILUPPI

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA. NOTIZIE*

Sommario: 1. Introduzione: il significato della costituzione in Roma di una nuova Società Bolivariana. – 2. Testimonianze sul 17 dicembre 1980 (in occasione dell'atto costitutivo della Società Bolivariana di Roma). – 3. La collaborazione annuale con il Comune di Roma. – 4. Il «Colloquio europeo» per il Bicentenario del *Libertador*. – 5. Delegazione della Società Bolivariana di Roma al «Congreso Internacional Bolivariano – Bicentenario del Natalicio del Libertador», Caracas 1-5 luglio 1983.

1. *Introduzione: il significato della costituzione in Roma di una nuova Società Bolivariana*

La Società Bolivariana di Roma è stata fondata il 17 dicembre 1980, facendo seguito al «Comité de Estudios Bolivarianos» costituito nell'aprile 1979 (cfr. *Quaderni Latinoamericani*, VII).

È da notare che il segretario esecutivo della *Federación Internacional de Sociedades Bolivarianas*, J.A. Escalona-Escalona, ha conferito al professor Pierangelo Catalano dell'Università di Roma, Segretario Generale dell'ASSLA, il potere necessario per fondare la Società Bolivariana di Roma, con lettera in data 28 ottobre 1980. In questa lettera (divenuta parte integrante dell'atto costitutivo della Società Bolivariana di Roma, registrato il 2 gennaio 1981) si afferma tra l'altro: «nutriamo la convinzione – che sicuramente divideranno tutti i bolivariani del mondo, una volta che conosceranno questa eccezionale iniziativa – che uno dei tributi durevoli a Simón Bolívar, Padre della Libertà della nostra America Latina, sarà quello di fondare ai piedi del Monte Sacro, dove egli pronunciò il celebre giuramento, una nuova Istituzione fraterna, che venga ad aggiungersi alle altre che oggi compongono, nei due mondi, la Federazione Internazionale delle Società Bolivariane. Nessuna data più opportuna che quella dell'anno commemorativo del Centocinquantesimo del transito a vita immortale di Simón Bolívar. Inoltre, questa nuova Società Bolivariana sarà come la pietra di base del monumento spirituale che Roma Eterna andrà ad erigere all'Eroe all'inizio del triennio preparatorio della celebrazione universale del Bicentenario della sua nascita nel luglio 1983».

Lo Statuto, in maniera significativa, nel primo articolo stabilisce quanto segue: «Nella memoria del giuramento per l'indipendenza d'America pronunciato da Simón Bolívar sul Monte Sacro nel 1805, e seguendo l'ideale segnato dal pensiero e dall'azione del *Libertador*, per il quale gli esempi di Roma erano conforto e guida ed il diritto romano base della legislazione universale, è costituita la associazione 'Società Bolivariana di Roma'. – La associazione ha sede in Roma e viene retta dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. La Società Bolivariana di Roma è associata alla *Federación internacional de Sociedades Bolivarianas*».

* In *Quaderni Latinoamericani*, IX-X/1983 *Rivoluzione Bolivariana. Prospettive italiane*, ESI, Napoli, 241 ss.

Inoltre nell'articolo seguente si afferma che: «La Società Bolivariana di Roma è una libera associazione culturale, apolitica e senza fine di lucro. – Essa ha lo scopo di diffondere il pensiero e far conoscere l'opera di Simón Bolívar: *a*) promuovendo conferenze, convegni, ricerche, scritti ed altre iniziative culturali; *b*) favorendo, nel segno delle lotte che, durante i primi decenni dell'Ottocento, sostennero per l'indipendenza dei loro Paesi, il popolo italiano e quelli latinoamericani, la comune cultura di questi popoli; *c*) collaborando con le altre Società Bolivariane e con la Federazione Internazionale delle Società Bolivariane».

Tra i soci si distinguono quelli effettivi e quelli onorari. Possono essere soci effettivi: professori universitari, funzionari pubblici e studiosi domiciliati in Italia che coltivino ricerche sul pensiero e l'opera di Simón Bolívar; hanno titolo ad essere nominati soci onorari gli ambasciatori dei Paesi latinoamericani in Italia, nonché eminenti studiosi di chiara fama domiciliati in Italia. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale, il Tesoriere, il Comitato di Ammissione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. *Testimonianze sul 17 dicembre 1980 (in occasione dell'atto costitutivo della Società Bolivariana di Roma)*

Il recente libro di Joaquín Díaz-González, *Juramento profético de Bolívar en el Monte Sacro*, Roma 1984 (pp. 136-137) ricorda la solennità con la quale il 17 dicembre 1980, in occasione del 150° anniversario della morte del *Libertador*, si è proceduto, dopo aver deposto una corona d'alloro innanzi alla statua di Simón Bolívar, alla costituzione della Società Bolivariana di Roma.

L'Atto costitutivo, redatto da Livio Colizzi, Notaio in Roma (Repertorio n. 1165, Raccolta n. 239, registrato il 2 gennaio 1981), è stato firmato alle ore 13 da diplomatici dei paesi bolivariani, professori universitari e uomini di cultura.

Molti dei firmatari dell'atto costitutivo hanno poi assistito, nella sera dello stesso 17 dicembre, alla Messa solenne celebrata, nella Cappella Sistina, da Sua Santità Giovanni Paolo II (cfr. *L'Osservatore Romano* del 19 dicembre 1980). Nel corso dell'omelia, pronunciata in spagnolo, Giovanni Paolo II ha detto:

«Otro de los puntos de reflexión que la actual conmemoración nos ofrece es el amor a la libertad que ella conlleva. Aquel anhelo de constituir una gran Nación, 'menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria' (*Carta de Bolívar*, Kingston 6 de septiembre 1815), es un reto de perenne validez para las Naciones y pueblos de América Latina. – Sin embargo, superada la fase libertaria que culminó en la independencia, se trata ahora de ir construyendo progresivamente espacios efectivos de auténtica libertad. Libertad en armonía con la ley divina, en un clima de solidaridad, de justicia generalizada, de respeto a los derechos de cada comunidad política, de cada asociación legítima, de cada sector social o familia. Y, como fundamento de todo ello, dentro del respeto a los derechos sagrados de cada persona y de su explícita relación a Dios, en privado y en público» (così in *L'Osservatore Romano* cit., 2).

CRONACHE DELLA SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA 1980-2009

PIERANGELO CATALANO – LAVINIA ROSA

SOMMARIO: I. CL Anniversario della morte di Simón Bolívar (1980). 1. Costituzione della Società Bolivariana di Roma. 2. Omelia di Giovanni Paolo II. – II. *'Reforma constitucional'* e *'deuda externa'*. 1. Discorsi di Rafael Caldera a Roma e a Vienna (1981, 1991). 2. *'Reforma constitucional'*. Rafael Caldera all'Università di Sassari (1992). 3. La *'deuda externa'* e Rafael Caldera Presidente della Repubblica del Venezuela. – III. La Costituzione bolivariana del 1999. 1. *'Reforma constitucional'* durante la presidenza di Rafael Caldera, 1994-1999. 2. Rafael Caldera e Hugo Rafael Chávez Frías; 3. Caracas 1998. A proposito del *Léxico constitucional bolivariano*; 4. Hugo Chávez Frías a Roma (1999). 5. e a Caracas (2005). – IV. Bicentenario del Giuramento di Simón Bolívar al Monte Sacro (2005). 1. A proposito del Memoriale al Monte Sacro. *'Los ejemplos de Roma'*. 2. Municipio IV Roma Montesacro. 3. *Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 'Pedro Gual'*. – V. MMD Anniversario del Giuramento della plebe al Monte Sacro. 1. A proposito della Secessione della plebe al Monte Sacro (494 a.C.). 2. A proposito del Giuramento della plebe (493 a.C.). 3. Deliberazione unanime del Consiglio Comunale di Roma (15 novembre 2007). – VI. In memoria del Tribuno della plebe Caio Sicinio Belluto (Roma, Montesacro 2008-2009). – VII. L'appoggio dell'ASSLA-*Associazione di Studi Sociali Latinoamericani* 1980-2006.

I. CL Anniversario della morte di Simón Bolívar (1980)

1. Costituzione della Società Bolivariana di Roma

La *Società Bolivariana di Roma* promuove dal 1980, sotto gli auspici del Comune di Roma, le celebrazioni bolivariane in Campidoglio per il 17 dicembre, giorno del *'paso a la vida inmortal'* del *Libertador*.

Il 17 dicembre 1980, in occasione del 150° Anniversario della morte del *Libertador*, con grande solennità si è proceduto, dopo aver depresso una corona d'alloro innanzi alla statua di Simón Bolívar, alla costituzione della *Società Bolivariana di Roma*, come ha ricordato Joaquín Díaz-González (Peribeca, 20 aprile 1903 - Roma, 10 dicembre 1984)¹. L'Atto costitutivo è stato firmato da diplomatici dei paesi bolivariani, professori

¹ Vedi J. DÍAZ-GONZÁLEZ, *Juramento profético de Bolívar en el Monte Sacro*, Poliglotta Vaticana, Roma, 1984 (Terza edizione, rivista e ampliata), 136-137; cfr. ID., *Giuramento di Bolívar sul Monte Sacro*, Massari editore, Roma-Bolsena, 2005 (prima edizione in italiano, per il 200° anniversario del Giuramento, in coedizione con l'Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, tradotta da L. GENTILE, dalla quarta edizione). Joaquín Díaz-González è stato professore dell'*Universidad Central de Venezuela* e Ambasciatore presso la Santa Sede; egli ha pronunciato il discorso commemorativo in Campidoglio per il 17 dicembre 1982 (vedi *infra*, 'Convegna e pubblicazioni 1980-2019').

universitari e uomini di cultura; la Cronaca è stata scritta dal Segretario generale Giorgio Recchia (Penne, 24 giugno 1942 - Roma, 3 novembre 2009)².

Primo Presidente della *Società Bolivariana di Roma* è stato Padre Miquel Batllori S.I. (Barcellona, 1 ottobre 1909 - Sant Cugat de Vallès, 9 febbraio 2003), illustre storico catalano della *Real Academia de la Historia* (Madrid)³.

2. Omelia di Giovanni Paolo II

Molti dei firmatari dell'atto costitutivo della *Società Bolivariana di Roma* hanno poi assistito, nella sera dello stesso 17 dicembre, alla Messa solenne celebrata, nella Cappella Sistina, da Sua Santità Giovanni Paolo II⁴. Nel corso dell'omelia, pronunciata in spagnolo, Giovanni Paolo II ha detto: «Otro de los puntos de reflexión que la actual conmemoración nos ofrece es el amor a la libertad que ella conlleva. Aquel anhelo de constituir una gran Nación, 'menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria' (*Carta de Bolívar*, Kingston 6 de septiembre 1815), es un reto de perenne validez para las Naciones y pueblos de América Latina. – Sin embargo, superada la fase libertaria que culminó en la independencia, se trata ahora de ir construyendo progresivamente espacios efectivos de auténtica libertad. Libertad en armonía con la ley divina, en un clima de solidaridad, de justicia generalizada, de respeto a los derechos de cada comunidad política, de cada asociación legítima, de cada sector social o familia. Y, como fundamento de todo ello, dentro del respeto a los derechos sagrados de cada persona y de su explícita relación a Dios, en privado y en público»⁵.

Simón Bolívar fu devoto della Madonna di Betlemme⁶. Nel Decreto del Governatore dello Stato di Aragua, Didalco Antonio Bolívar Graterol (Maracay, 26 novembre 2004), si legge: «Considerando: que la Virgen de Belén está vinculada a nuestro glorioso pasado histórico, por haber sido devoción principal de las familias sanmateanas en cuyo hogares se le erigieron los primeros altares, y especialmente durante la guerra de la independencia, cuando nuestro Libertador Simón Bolívar colocó bajo su protección al ejer-

² L'Atto costitutivo è stato redatto da Livio Colizzi, Notaio in Roma (Repertorio n. 1165, Raccolta n. 239, registrato il 2 gennaio 1981). Vedi G. RECCHIA, *Società Bolivariana di Roma*, in *Quaderni Latinoamericani*, 9-10, ESI, Napoli, 1983, 241-247; ripubblicato in *Il "potere morale" tra politica e diritto. L'esempio di Simón Bolívar*, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto Italia-America Latina, Ricerche giuridiche e politiche (coordinate dall'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani), 'Materiali XI', Sassari, 1993, 173-179.

³ Vedi, per la celebrazione bolivariana in Campidoglio del 17 dicembre 1982, M. BATLLORI, *Discorso inaugurale*, in *Il "potere morale" tra politica e diritto. L'esempio di Simón Bolívar* cit., VII-XVI. Di questo storico catalano si veda lo scritto *L'Università di Sassari e i collegi dei gesuiti in Sardegna. Saggio di storia istituzionale ed economica*, in *Studi Sassaresi*, Serie III, I (Anno Accademico 1967-1968) *Università*, Giuffrè Editore, Milano, 1969 (ripubblicato da Editore Poliedro, Nuoro, 2012).

⁴ Vedi G. RECCHIA, *Società Bolivariana di Roma* cit., 242-243.

⁵ Vedi JUAN PABLO II, *Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la "Patria Grande"*, Centro de Estudios Latinoamericanos, Serie Documentos 1, Buenos Aires 1981 (ristampato in questo volume, *supra*, 11-18).

⁶ Vedi il volume di autori vari curato da N. BOZA SCOTTO – E. SPÓSITO CONTRERAS, *Nuestra Señora de Belén. Devoción del Libertador Simón Bolívar. San Mateo, 1709-2009*, Sociedad Bolivariana de Venezuela, Fundación Hermano Nectario María para la Investigación Histórico-Geográfica de Venezuela, Caracas, 2010.

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

Costituita il 17 dicembre 1980

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

1980-2019

1. *Discorsi in occasione della Celebrazione Bolivariana del 17 dicembre in Campidoglio*

RAFAEL CALDERA, già Presidente della Repubblica del Venezuela (1981).

JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ, già dell'Università Centrale del Venezuela e già Ambasciatore presso la Santa Sede (1982).

MASSIMO PANEBIANCO, dell'Università degli Studi di Salerno (1983).

ANNA MARIA BATTISTA, dell'Università di Roma 'La Sapienza' (1984).

CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, dell'Università di Brasilia, su *Ideali e studi bolivariani nella tradizione storica e nella realtà contemporanea del Brasile* (1985).

JOSÉ CARLOS BRANDI ALEIXO, dell'Università di Brasilia, su *Visione e azione internazionale di Simón Bolívar* (1986).

VITTORIO FROSINI, dell'Università di Roma 'La Sapienza', su *Simón Bolívar tra il vecchio e il nuovo mondo* (1987).

VAMIREH CHACÓN, dell'Università di Brasilia, su *Impero e repubblica nel pensiero di Simón Bolívar* (1988).

GUILLERMO FIGALLO, dell'Università Cattolica del Perù, su *Bolívar e gli indios* (1989).

M.S. ALPEROVICH, dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, su *Il Libertador Bolívar e il Supremo Dictador Francia* (1990).

RAFAEL CALDERA, già Presidente della Repubblica del Venezuela, su *Potere costituente e potere popolare alla luce del pensiero bolivariano* (1991).

FRANZ ONDARZA LINARES, Ambasciatore della Repubblica della Bolivia e Presidente dell'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), su *La Constitución de Bolívar y el constitucionalismo bolivariano* (1992).

EDUARDO ROZO ACUÑA, dell'Università di Urbino, su *Pensiero bolivariano e riforme costituzionali* (1993).

HUMBERTO PELÁEZ GUTIÉRREZ, Segretario generale del Parlamento Latinoamericano, su *Parlamento Latinoamericano. Camino hacia la integración según el ejemplo bolivariano* (1994).

- ASDRUBAL AGUIAR, Governatore di Caracas, su *Poder moral y derechos humanos* (1995).
- RAMÓN ESCOVAR SALOM, rappresentante permanente del Venezuela presso l'ONU, su *Bolívar y las diversas formas de la dependencia* (1996).
- RICARDO COMBELLAS, Presidente della Commissione Presidenziale per la Riforma dello Stato della Repubblica del Venezuela, su *Bolívar y la moral pública: pensamiento y acción* (1997).
- RICARDO COMBELLAS, Presidente della Commissione Presidenziale per la Riforma dello Stato della Repubblica del Venezuela, su *Visión americana del pensamiento del General Miranda* e ANTONIO COLOMER VIADEL, Presidente del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, su *Las ideas constitucionales de Francisco de Miranda* (1998).
- RICARDO COMBELLAS, dell'Università Centrale di Caracas, su *La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela* (1999).
- CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, Presidente della Società Bolivariana della Repubblica Federativa del Brasile, su *O Brasil, Bolívar e o bolivarianismo* (2000).
- VINICIO ROMERO, Presidente della Società Bolivariana del Venezuela, su *La dottrina di Simón Bolívar e la Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela* (2002).
- ANTONIO SCOCOZZA, dell'Università di Napoli 'L'Orientale', direttore dell'Istituto di Studi Latino Americani (Pagani, Salerno), su *Il 'Poder electoral' bolivariano e la Costituzione venezuelana del 1999* (2003).
- EMILIO SPÓSITO CONTRERAS, dell'Universidad Central de Venezuela e MASSIMO LUCIANI, dell'Università di Roma 'La Sapienza' (2004).
- GIOVANNI LOBRANO, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, su *Il giuramento del Monte Sacro e la costituzione della repubblica* (2005).
- RONALDO REBELLO DE BRITTO POLETTI, direttore del Centro de Estudos de Direito Romano e Sistemas Jurídicos dell'Universidade de Brasília, membro fondatore della Sociedade Bolivariana de Brasília, su *Tribunato della Plebe e Difensore del Popolo nella Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela* (2006).
- GUSTAVO OCANDO YAMARTE su *Il giuramento profetico di Bolívar al Monte Sacro* (2007).
- LUIS F. DAMIANI BUSTILLOS, Vice Rettore della Universidad Bolivariana de Venezuela, su *Il Juramento profético di Simón Bolívar al Monte Sacro. E' intervenuta OLGA DURÁN, Rettore della Universidad Latinoamericana y del Caribe* (2008).
- EMILIO SPÓSITO CONTRERAS, dell'Universidad Central de Venezuela, Asesor Jurídico de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, su *La secesione della plebe e il Giuramento di Simón Bolívar al Monte Sacro* (2009).

STUDI RECENTI

DA CAIO SICINIO BELLUTO A SIMÓN BOLÍVAR: IL MODELLO ROMANO

GIULIO FIRPO

ABSTRACT: In questo articolo viene delineata la riproposizione, mediata da alcune istituzioni d'età tardoromana e medievale (*defensor civitatis, syndicus*) e dalla successiva riflessione di Machiavelli e di Rousseau, di taluni aspetti del tribunato della plebe di età romana repubblicana nel Progetto di Costituzione della Bolivia di Simón Bolívar.

RESUMEN: En este artículo está delineada la re-proposición, mediada por algunas instituciones de edad tardo romana y medieval (*defensor civitatis, syndicus*) y por la sucesiva reflexión de Maquiavelo y Rousseau, de ciertos aspectos del tribunado de la plebe de época romana republicana en el Proyecto de Constitución de Bolivia propuesto por Simón Bolívar.

PAROLE CHIAVE: Tribunato, Machiavelli, Rousseau, Bolívar, costituzione

PALABRAS CLAVE: Tribunado, Maquiavelo, Rousseau, Bolívar, constitución.

SOMMARIO: 1. Dalle origini a Rousseau. – 2. Da Rousseau a Bolívar.

1. *Dalle origini a Rousseau*

Il nome di Caio Sicinio Belluto resta legato a un evento epocale nella storia dei primi passi della Repubblica romana: la prima secessione della plebe avvenuta nel 494 a.C. sul Monte Sacro. In quel tempo, i plebei, tornati dalla guerra contro i Sabini, si ribellarono rivendicando, a fronte dell'impegno profuso per il bene di Roma, un compenso adeguato, un ruolo decisionale attivo a fianco di coloro che già amministravano la *res publica*, e la libertà di cui erano privati a causa dei debiti e della desolazione delle terre che non avevano potuto coltivare a causa del prolungato servizio militare. Su proposta di un certo Sicinio, secondo Tito Livio, i plebei allora si ritirarono sul Monte Sacro, sulla riva destra dell'Aniene, fortificarono il campo e tornarono a Roma solo quando fu permesso loro di creare i tribuni della plebe, magistrati che avrebbero garantito i loro diritti, la cui inviolabilità fu assicurata con una legge e un giuramento.

La tradizione antica presenta alcune discordanze, come il numero originario dei tribuni – due secondo Cicerone, Pomponio Attico, Giovanni Lido, la Suda, cinque secondo Sempronio Tuditano, Livio, Dionigi di Alicarnasso, Plutarco e Asconio (la formula è prima due e poi altri tre: per Dionigi, Sicinio era tra i primi due, per Livio, tra i secondi tre) – ma sostanzialmente il quadro è coerente.

Era l'inizio di una grande vicenda storica, quasi bimillenaria, che tra accelerazioni, pause, apparenti scomparse, e naturalmente con più o meno ampie trasformazioni e adattamenti alle situazioni contingenti si sarebbe protratta fino al secolo scorso. È nota la vicenda storica del tribunato in età romana: dalla purezza delle origini a una certa involuzione percettibile già in età mediorepubblicana e accentuata nel I secolo a.C. con Silla, fino allo stravolgimento operato da Cesare; dalla sua trasformazione in potestà tribunitia da parte di Augusto, e ben conservata da tutti gli altri imperatori, alla rinascita di alcuni suoi aspetti caratterizzanti, durante l'età tardoantica e per tutto il Medioevo: è il caso del *defensor civitatis* (IV secolo d.C.), a tutela di chi era più debole e poco o nulla in grado di difendersi; in seguito, del *syndicus* dei Comuni, oltre che di altre figure. Sul piano teorico, sarebbe stato però il Machiavelli dei *Discorsi* (1513) a recuperare il ruolo fondamentale, nello sviluppo costituzionale della repubblica romana, del rapporto senato (o nobili)/popolo e, all'interno di esso, del tribuno della plebe, ricevendo per questo il plauso di Rousseau, che gli aveva riconosciuto il merito di aver dimostrato come solo col tribunato si fosse instaurato un vero governo e un'autentica democrazia. Non va dimenticato, comunque, che tra Machiavelli e Rousseau, altri pensatori – si pensi, in particolare, a Juan de Mariana e a Johannes Althusius – avevano conservato e riproposto l'idea del collegamento fra il tribunato(/eforato) e il principio della sovranità popolare.

2. *Da Rousseau a Bolívar*

Com'è noto, il tribunato è centrale nel pensiero rousseauiano: in tempi normali, esso è una magistratura intermediaria (il cui equivalente, in situazioni eccezionali, è la dittatura), necessaria per garantire il corretto rapporto tra le parti costitutive dello Stato, cioè il governo e il sovrano (= popolo), e per difendere la volontà del popolo espressa nella legge. Una magistratura che non è una parte costitutiva della città e che non deve partecipare del potere legislativo ed esecutivo, trovando però proprio in questi limiti la sua forza: non potendo far nulla, può impedire tutto. Ove opportunamente temperato, e dunque evitandone un eccessivo indebolimento o un eccessivo rafforzamento a seguito di un'usurpazione di potere, esso è il più fermo sostegno di una buona costituzione, essendo il conservatore delle leggi e del potere legislativo e al tempo stesso, è lo strumento per contenere il potere della massa, altrimenti sfrenato.

Veniamo così a Bolívar. Il rapporto fra la morale individuale e collettiva e l'organizzazione dello Stato fu centrale nei progetti del *Libertador*, riprendendo in questo la lezione di Rousseau, nelle cui opere è diffusamente presente la critica a una società sballata, meschina e utilitaristica e incapace di vivere le passioni collettive che fecero grandi alcuni popoli antichi (se non c'è più la patria, non possono più esserci i cittadini); del resto, anche Montesquieu, da un diverso punto di vista, aveva affermato il nesso tra libertà repubblicana e virtù, fatta di amor patrio, civismo e dedizione alla cosa pubblica: a questi principii si richiama evidentemente Bolívar quando afferma che senza morale repubblicana non può esserci un governo libero. Da qui la profonda convinzione del legame esistente tra l'etica civile, da rigenerare attraverso il richiamo a valori classici quali l'amor di patria, il civismo, la dedizione al bene comune, e la felicità e il progresso dei

LA HOMILÍA DE SAN JUAN PABLO II EN CONMEMORACIÓN DEL CL ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR. ESTUDIO HISTÓRICO-JURÍDICO

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

RESUMEN: San Juan Pablo II (1920-2005), papa desde 1978 hasta su muerte, fue un observador privilegiado del mundo – que recorrió extensamente –, y también un destacado intérprete de la vida y obra de Simón Bolívar (1783-1830), según se desprende de su Homilía con motivo del sesquicentenario de la muerte del Libertador (Capilla Sixtina, 17 de diciembre de 1983). En el aludido discurso, además de resaltar los particulares sentimientos religiosos de Bolívar – especialmente su devoción por la Virgen María –, el pontífice reconoció las virtudes de una de las más acabadas visiones de América Latina: la causa bolivariana, que coincidente con la Iglesia católica, propugna la libertad de hombres y mujeres, la formación de repúblicas fundadas en los ideales de justicia y paz, así como la unión entre los pueblos de América Latina: ‘la Patria Grande’.

ABSTRACT: San Giovanni Paolo II (1920-2005), papa dal 1978 fino alla sua morte, fu un osservatore privilegiato del mondo che percorse ampiamente, e anche un eccezionale interprete della vita e dell’opera di Simón Bolívar (1783-1830), come si evince dalla sua Omelia in occasione del centocinquantesimo anniversario della morte del *Libertador* (Cappella Sistina, 17 dicembre 1983). Nell’accennato discorso, oltre a sottolineare i particolari sentimenti religiosi di Bolívar – in particolare la sua devozione alla Vergine Maria – il pontefice ha riconosciuto le virtù di una delle più compiute visioni dell’America Latina: la causa bolivariana, che coincide con la Chiesa cattolica, propugna la libertà di uomini e donne, la formazione di repubbliche fondate su ideali di giustizia e di pace, come pure l’unione tra i popoli dell’America Latina: ‘la Patria Grande’.

PALABRAS CLAVES: América Latina; catolicismo; san Juan Pablo II; Santa Sede; Simón Bolívar.

PAROLE CHIAVE: America Latina; cattolicesimo; san Giovanni Paolo II; Santa Sede; Simón Bolívar.

SUMARIO: 1. El prócer y el santo. – 2. Antecedentes. – 3. La prevalencia de la Fe. – 4. El bolivarianismo bajo la óptica cristiana: Unión, libertad y justicia, paz. – 5. Bajo la poderosa intercesión de la Virgen María.

1. *El prócer y el santo*

El Libertador Simón Bolívar (1783-1830) y san Juan Pablo II (1920-2005) fueron, cada uno en su ámbito, figuras centrales de su tiempo. El primero fue el principal líder de la lucha por la independencia de América Latina, que durante el siglo XIX llevó a la fundación de las repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. El segundo, junto a los pontífices san Juan XXIII (1881-1963) y san Pablo VI

(1897-1978), fue artífice del *aggiornamento* de la Iglesia Católica durante el siglo XX, desplegando una actividad pastoral sin precedentes en la Cristiandad, que lo llevó a realizar 104 viajes apostólicos por todo el mundo. En este último contexto, el papa Juan Pablo II realizó dos visitas a Venezuela: una entre el 26 y el 29 de enero de 1985 y otra entre el 9 y el 11 de febrero de 1996.

Bolívar, conocido generalmente como un hombre de acción, fue profundamente religioso. El primer acto que marca su itinerario como Libertador fue el juramento realizado el 15 de agosto de 1805 frente a su maestro Simón Rodríguez (1769-1854) y su amigo Fernando Rodríguez del Toro (1772-1822), en el Monte Sacro de Roma, lugar del antiguo juramento de la plebe romana, que dio origen al tribunado de la plebe y según la opinión de Nicolás de Maquiavelo en *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* (I, 3-4)¹, se perfeccionó el modelo republicano que ha servido de oposición a la tiranía y modelo de libertad entre los hombres.

Por su parte el papa Wojtyła², hombre de oración, de joven vivió las ocupaciones nazi y soviética de su Polonia natal y la II Guerra Mundial (1939-1945), en este período se vio obligado a trabajar en una cantera y en la fábrica química Solvay, para evitar ser deportado a Alemania, y a formarse como sacerdote de manera clandestina. Durante su pontificado, debió atender las desviaciones materialistas –a derecha e izquierda– en el seno de la Iglesia, especialmente importantes en América Latina, y sufrir dos atentados contra su vida: el primero, el más grave, producido el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro, donde recibió cuatro disparos: dos en el estómago, uno en el brazo derecho y otro en la mano izquierda; el segundo, un año después, en el altar exterior del Área de Oración de Fátima, donde fue atacado infructuosamente con una bayoneta.

A pesar de las evidentes distancias temporales y los diferentes recorridos vitales, el principal encuentro ideal entre el prócer americano atento a las cuestiones espirituales y el santo católico arropado por los problemas del siglo, ocurrió el 17 de diciembre de 1980, en el sugestivo escenario de la Capilla Sixtina, durante la misa celebrada a propósito del sesquicentenario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Era embajador de Venezuela ante la Santa Sede, Luciano Noguera Mora (1928-1986) y asistió como representante especial del gobierno de Luis Herrera Campíns (1925-2007), el entonces ministro de Justicia, José Guillermo Andueza (1928-2022). En esa ocasión el papa Juan Pablo II pronunció una homilía, titulada *Simón Bolívar y la Aspiración Latinoamericana a la 'Patria Grande'*³, de la que podemos extraer lo más importante de la causa bolivariana en clave cristiana.

¹ N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, BUR, 1. Rizzoli, Milano 1984.

² JUAN PABLO II, *Testamento espiritual*. Belacqva, Barcelona, 2005.

³ Se consiguen tres fuentes de la referida Homilía, la del L'Osservatore Romano, del 28 de diciembre de 1980; la de JUAN PABLO II, *Simón Bolívar y la Aspiración Latinoamericana a la 'Patria Grande'*, Centro de Estudios Latinoamericanos, Serie Documentos, 1, Buenos Aires, 1981, 9 pp.; y Id., *Homilía del Santo Padre Juan Pablo II, en la misa por el 150 aniversario de la muerte de Simón Bolívar, Capilla Sixtina, 17 de diciembre de 1980*, en https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19801217_bolivar.html.

IL DEBITO ESTERO NEL PENSIERO DELLE CLASSI DIRIGENTI LATINOAMERICANE DA BOLÍVAR A CHÁVEZ

FABIO MARCELLI

ABSTRACT: Il debito estero costituisce, fin dal loro sorgere, un grave problema che riguarda direttamente i popoli e gli Stati latinoamericani, i quali ultimi nascono indebitati nei confronti dei centri del potere internazionali situati in Europa e negli Stati Uniti. La soluzione definitiva di questo problema annoso, quindi, costituisce una chiave essenziale al raggiungimento di un'indipendenza piena ed effettiva. Questi elementi sono stati ben presenti nel pensiero dei leader latino-americani, a cominciare da Simón Bolívar. Più di recente il tema è stato preso in considerazione da dirigenti politici di vario orientamento. L'elaborazione più significativa appare quella compiuta da Fidel Castro, che si è soffermato sul problema del debito estero in quanto problema globale prospettando una soluzione basata sul ripudio dello stesso da parte delle nazioni indebitate. Il tema è stato oggetto di riflessioni ed iniziative anche da parte di Hugo Chávez e i due leader appena menzionati, artefici dell'Alleanza Bolivariana per l'America (ALBA) e promotori dell'integrazione latinoamericana, hanno ritenuto di comune accordo si trattasse di un tema chiave sul quale sviluppare elaborazioni ed iniziative congiunte da parte di tutti i Paesi dell'area regionale latinoamericana. Sarebbe oggi opportuno che esso venisse oggi ripreso dalla nuova generazione dei leader latinoamericani.

RESUMEN: Desde principio, la deuda externa constituye un grave problema que atañe directamente a los pueblos y estados latinoamericanos, los cuales nacen endeudados con los centros de poder internacional ubicados en Europa y Estados Unidos. La solución definitiva a este problema secular constituye, por tanto, una clave esencial para lograr la plena y efectiva independencia. Estos elementos han estado bien presentes en el pensamiento de los líderes latinoamericanos, empezando por Simón Bolívar. Más recientemente, el tema ha sido tomado en consideración por líderes políticos de diversas orientaciones. La elaboración más significativa parece ser la realizada por Fidel Castro, quien enfocó el problema de la deuda externa como un problema global, proponiendo una solución basada en el repudio de la misma por parte de las naciones endeudadas. El tema también fue objeto de reflexiones e iniciativas de Hugo Chávez y los dos líderes recién mencionados, artífices de la Alianza Bolivariana para América (ALBA) e impulsores de la integración latinoamericana, coincidieron en que era un tema clave sobre el cual desarrollar elaboraciones conjuntas y iniciativas de todos los países del área regional latinoamericana. Sería oportuno que esta tarea sea asumida hoy por la nueva generación de líderes latinoamericanos.

PAROLE CHIAVE: America Latina, Neocolonialismo, Debito estero, Simón Bolívar, Hugo Chávez, Fidel Castro.

PALABRAS CLAVE: América Latina; Neocolonialismo; deuda externa; Simón Bolívar; Hugo Chávez; Fidel Castro.

SOMMARIO: 1. Il debito estero e gli Stati di nuova formazione. – 2. Il debito estero come condizionamento originario dei nuovi Stati latinoamericani. – 3. Debito estero, trasparenza e democrazia nell'esperienza latinoamericana. – 4. L'iniziativa internazionale di Fidel Castro. – 5. Il debito estero e l'integrazione latinoamericana. – 6. Per un rilancio dell'iniziativa in materia da parte dei Paesi latinoamericani.

1. *Il debito estero e gli Stati di nuova formazione*

Il tema del debito estero, coi pesanti vincoli che esso pone al libero svolgimento della vita politica, sociale ed economica degli Stati, specie di quelli a più recente indipendenza, è ben presente nelle riflessioni e nell'iniziativa di leader e pensatori che al raggiungimento e sviluppo dell'indipendenza nazionale dedicarono la loro vita. Ciò è vero in particolare per l'America Latina, e lungo un arco di tempo che va dall'inizio dell'Ottocento fino ai giorni nostri.

Il tema del debito estero è tuttavia di carattere globale e tale carattere deve essere sempre tenuto presente, tanto più che esso viene vieppiù esaltato dalle presenti circostanze, con particolare riguardo al crescente peso delle *lobby* finanziarie, all'approfondimento delle disuguaglianze sociali e al forte smantellamento degli apparati pubblici, quanto meno nell'Occidente capitalistico. Giova ricordare, al riguardo, come il reperimento dei fondi necessari alla strutturazione degli apparati pubblici, a partire dalle funzioni fondamentali della difesa e della tutela dell'ordine pubblico, ha sempre costituito il principale e primitivo dilemma degli Stati in via di formazione.

Come scrive Geoffrey Barraclough, narrando le difficoltà che impedirono la formazione di uno Stato unitario tedesco nel XV secolo «la chiave dell'intero problema era tuttavia la situazione finanziaria»¹. È del resto noto come gli altri Stati che riuscirono ad emergere in questa epoca, come la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, poterono farlo grazie ai prestiti, subitaneamente ripudiati senza far troppi complimenti, ottenuti dalle compagnie finanziarie private come i Bardi e i Peruzzi fiorentini, dall'inizio della strutturazione di un sistema fiscale degno di questo nome e dal lucroso commercio colle nuove colonie situate sul territorio americano.

E qui entriamo nel vivo della nostra trattazione. Quando, infatti, gli Stati che, più o meno due o forse tre secoli dopo, nacquero dal dissolvimento dell'Impero coloniale spagnolo, si affacciarono sulla scena internazionale, dovettero a loro volta porsi il problema del reperimento delle risorse finanziarie. Problema che doveva presto presentarsi ben più arduo di quello affrontato dagli Stati europei data l'impossibilità di ottenere prestiti che fossero in condizione di ripudiare e l'assenza di una struttura socioeconomica in grado di sostenere una tassazione. Problematiche entrambe riconducibili alla posizione subalterna che ai nuovi Stati veniva riservata nel contesto di un sistema internazionale della finanza saldamente controllato proprio dalle Potenze europee, direttamente o per mezzo delle aziende finanziarie private con esse strettamente intrecciate.

2. *Il debito estero come condizionamento originario dei nuovi Stati latinoamericani*

Il problema del debito estero costituiva quindi, fin dall'inizio, un enorme ostacolo alla vita dei nuovi Stati indipendenti, costretti a battere moneta che, date le condizioni vigenti all'interno della comunità internazionale dell'epoca e del suo sistema finanziario, veniva in genere considerata priva di valore. Ne era ben consapevole Simón Bolívar, il quale, esiliato a Cartagena de Indias, scriveva, il 15 dicembre del 1813, che

¹ G. BARRACLOUGH, *Le origini della Germania moderna*, Sansoni, 1959, 144.

NOTIZIE PER LA STORIA DEI
CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO.
DALL'INIZIO: TRA SARDEGNA E SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES*

PIERANGELO CATALANO

SUMARIO: 1. Il 'Gruppo' e il 'Comité latinoamericano'. – 2. L'inizio dei *Congresos latinoamericanos de Derecho romano*. I principii. – 3. Sviluppi degli anni Settanta e Ottanta. I *Centros*. APPENDICE. *Cronología de los Congresos*.

1. *Il 'Gruppo' e il 'Comité latinoamericano'*

Nel maggio 1972 si è costituita con atto pubblico l'associazione *Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano*. Il *Gruppo* ha sede a Sassari, Piazza d'Italia 32¹.

Nel luglio del 1972, a Ciudad de México, un Congresso interamericano (*II Congreso interamericano de derecho romano*) dichiarò il *Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano* «organismo que pode concretizar a idéia» dell'informazione reciproca tra romanisti americani ed europei².

* Mi riferisco alle '*palabras proféticas*' di FRAY CARLOS CATALÁN (secolo XIV), fondatore del Convento di Nostra Signora di Bonaria dell'Ordine della Mercede in Cagliari: «Gracias sean dadas al Señor que accedió a la súplica, y gracias a la Huésped que ha de venir a habitar en esta iglesia. Cuando Ella venga, su imagen dará celebridad al templo, y el puerto tendrá tan buenos aires, que su imagen llevará su nombre»; vedi CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, *Santa María de los Buenos Aires. Origen y trayectoria*, Buenos Aires 1968, 8. Cfr. PIETRO MELONI, Vescovo emerito di Nuoro, *Il Papa a Cagliari. Quel legame mariano tra Bonaria e Buenos Aires*, in *Avvenire.it*, sabato 21 settembre 2013.

¹ Vedi voce *Grupo de pesquisa sobre a difusão do Direito Romano*, in *Enciclopédia Saraiva do Direito*, São Paulo, 40, 1980; *Actualidad jurídica*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid, 84, 1982, 215 ss.; *Notizie*, in *Quaderni Latinoamericani* (Serie di studi e ricerche sociali a cura di A. ALBÓNICO e M. SABBATINI per iniziativa dell'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani), Napoli, 9-10, 1983, 225 ss. Sulle prime iniziative del *Gruppo di ricerca* vedi la rivista *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law*. 'Organo del Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano'; in particolare vedi: vol. 4, 1973, (edito anche come volume speciale *Diritto romano e Università dell'America Latina*. Indagine diretta da Pierangelo Catalano con il patrocinio dell'Istituto Italo-Latino Americano, 352 pp.); vol. 6, 1976 (*America Latina: anni Settanta*); vol. 7, 1977 (*Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica*). Vedi poi la raccolta di scritti: GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, *Collaborazione con il 'Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano'*. *Rassegna 1972-1998*, Sassari 2000, 214 pp.

² La mozione fu presentata dal professore brasiliano (della Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa) AFONSO PEREIRA DA SILVA, Segretario generale della *Asociación interamericana de derecho romano*: vedi Universidad Nacional Autónoma de México, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, Tomo XXIII, Enero-Junio 1973, núm. 89-90, 277; v.a. *Estadística practicada por el Grupo para la investigación del derecho romano que dirige el prof. Pierangelo Catalano, válida hasta principios de 1972*, *ibid.* 281-283; cfr. *Index*, 6, 1976, cit., 139-141. Significativo resta l'articolo di GUADALUPE APPENDINI, *Los Nazis, contra el Derecho Romano*, in *Excelsior*, Messico 21 de Julio de 1972.

Nel marzo 1973, in Sassari, al termine del Convegno di studi su 'Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica'³, cinque colleghi latinoamericani hanno costituito il *Comité latinoamericano para la difusión del derecho romano*⁴ che, in collaborazione con il *Gruppo di ricerca*, ha dato inizio all'organizzazione dei *Congresos latinoamericanos de Derecho romano*.

2. L'inizio dei Congresos latinoamericanos de Derecho romano. I principii

L'oggetto dei *Congresos*, studiato in funzione delle realtà giuridiche latinoamericane, trova la prima definizione in una lettera, datata febbraio 1975, del membro argentino del *Comité*, Angel E. Lapieza Elli, per un incontro preparatorio, a Buenos Aires, del primo *Congreso*: «*Derecho público*: Estado y revolución en Roma. *Derecho privado*: Presencias de las soluciones iusromanas en el derecho obligacional de los estados latinoamericanos - Posibilidad de legislar en una codificación uniforme, en tal campo, para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica».

Nei giorni 1 e 2 agosto 1975 si svolsero a Buenos Aires le *Jornadas preparatorias* del *Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, a cui parteciparono anche colleghi appartenenti a università di Messico, Paraguay, Perù e Uruguay⁵. In tale occasione i romanisti vennero ricevuti dal presidente del Senato della Repubblica Argentina e presidente del Parlamento Latinoamericano, Italo A. Luder, che sottolineò l'importanza dello studio del diritto romano in vista di una sempre maggiore integrazione giuridica dell'America Latina, assicurando il patrocinio al *Primer Congreso*⁶.

Il *Primer Congreso* si svolse a Buenos Aires dal 27 luglio al 1 agosto 1976⁷, nonostante la gravissima situazione della Repubblica Argentina (conseguente al golpe militare di quell'anno), grazie soprattutto ad Angel Enrique Lapieza Elli⁸. Il professor Lapie-

³ Gli atti sono pubblicati in *Index*, 7, 1977; parteciparono al Convegno anche gli ambasciatori Luis Carlos Galán Sarmiento (Colombia), Arturo Humberto Montes (Honduras), Luis Martínez Miltos (Paraguay) e Eduardo Tamayo Gascue (Venezuela). Luis Carlos Galán Sarmiento sarà assassinato durante la campagna elettorale per la Presidenza della Repubblica nella città di Soacha, 18 agosto 1989.

⁴ J. ALVARADO HENRÍQUEZ (Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela), A. GUZMÁN BRITO (Universidad Católica de Valparaíso, Cile), A.E. LAPIEZA ELLI (Universidad de Buenos Aires, Argentina), J. DE J. LEDESMA URIBE (Universidad Iberoamericana, México D.F.), S.A. DE BASTOS MEIRA (Universidade Federal do Pará, Belém, Brasile).

⁵ Le *Jornadas preparatorias* del primo Congresso latinoamericano vennero organizzate dal *Comité* in collaborazione con il *Centro de Investigación, documentación y difusión del derecho romano* di Buenos Aires (presieduto da O.J. SILVETTI: cfr. *Index*, 6, 1976, 201); vi parteciparono i colleghi S. BIALOSTOSKY DE CHAZÁN, A. BRAVO GONZÁLEZ (Universidad Nacional Autónoma de México), J.I. MORALES (Universidad Autónoma de Puebla), O. PACIELLO (Universidad Nacional de Asunción), J. TELLO JOHNSON (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima), B. ROSSI MASELLA (Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo), oltre a numerosi colleghi argentini.

⁶ Vedi *Corriere degli Italiani*, Buenos Aires 14 agosto 1975; i romanisti furono successivamente ricevuti dalla Commissione Educazione del Senato, presieduta da JOSÉ ANTONIO ALLENDE.

⁷ Vedi P. CATALANO, *Primer Congreso latinoamericano de derecho romano* (Buenos Aires, 27 luglio-1 agosto 1976), in *IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico*, 27, 1976 (pubbl. 1979), 228-230.

⁸ Al quale la citata rivista *Index* ha dedicato il volume 14, 1986: *A la memoria de Angel Enrique Lapieza Elli*.

XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO ROMANO (Buenos Aires-Morón, 14-17 de septiembre de 1998)

PREMISAS*

PIERANGELO CATALANO

SUMARIO: 1. El Primer Congreso: Santa María de los Buenos Aires. – 2. Antecedentes. – 3. Desarrollos coherentes. La historia en el sistema del *ius*. – 4. Elementos de resistencia del sistema jurídico latinoamericano. – 5. ‘Finalidad de vida’ y choque de sistemas jurídicos. – 6. ‘Unidad de fondo’ entre Europa y América Latina y conflicto armado. – 7. ¿Hacia la superación de los conflictos? La perspectiva romanista de Juan Carlos Puig. *Spes contra spem* (Giorgio La Pira).

1. *El Primer Congreso: Santa María de los Buenos Aires*

En 1976, en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires¹, se ha reunido el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho romano, es decir la primera reunión de romanistas definida formalmente en base a la individualidad histórica del ámbito científico latinoamericano y por consiguiente de las características estructurales y funcionales de los estudios de Derecho romano en América Latina.

En la conclusión del Primer Congreso fue aprobada una moción en la cual, con espíritu polémico frente a manifestaciones culturales que en aquel mismo año querían recordar el 476 como fecha de la ‘caída’ o del ‘fin’ del Imperio Romano de Occidente (hay que mencionar las iniciativas de la *Sektion Geschichte* de la *Karl-Marx-Universität* de Leipzig y del *Istituto di Studi Romani* en Roma), los romanistas latinoamericanos celebraban los 1500 años de tradición jurídica romana occidental, reafirmando su permanente vitalidad y su vocación universalista. Ver *Index*, 6, 1976, IX s.; 146 ss.

2. *Antecedentes*

El Segundo Congreso interamericano de Derecho romano (México, julio 1972) había reconocido un específico papel al Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano, como ‘organismo que puede concretizar a idea’ de información recíproca entre romanistas americanos y europeos. Ver *Index*, 4, 1973, 331 s.; 6, 1976, 141.

* Cfr. GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, *Collaborazione con il Comité Latinoamericano para la difusión del Derecho romano. Rassegna 1972-1998*, Sassari, 2000.

¹ No quiero omitir, esta vez, la referencia a las palabras proféticas de FRAY CARLOS CATALÁN (siglo XIV), fundador del Convento de la Merced de Cagliari, en la isla de Cerdeña: «Gracias sean dadas al Señor que accedió a la súplica, y gracias a la Huésped que ha de venir a habitar en esta iglesia. Cuando Ella venga, su imagen dará celebridad al templo, y el puerto tendrá tan buenos aires, que su imagen llevará su nombre»: ver CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, *Santa María de los Buenos Aires. Origen y trayectoria*, Buenos Aires, 1968, 8.

En marzo de 1973, en Sassari, en la conclusión del Seminario 'Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica' (ver *Index*, 7, 1977), cinco colegas latinoamericanos constituyeron el Comité latinoamericano para la difusión del Derecho romano que, en colaboración con el Gruppo di ricerca, dió inicio a la organización de los Congresos latinoamericanos de Derecho romano (ver *Index*, 6, 1976, 203 ss.).

El temario de estos Congresos, estudiado en función de las realidades jurídicas latinoamericanas, encuentra su primera formulación en una carta, fechada en febrero de 1975, del miembro argentino del Comité Ángel E. Lapieza Elli, en preparación del Primer Congreso: «DERECHO PÚBLICO: Estado y revolución en Roma. DERECHO PRIVADO: Presencias de las soluciones iusromanas en el derecho obligacional de los estados latinoamericanos - Posibilidad de legislar en una codificación uniforme, en tal campo, para todos los pueblos hermanos de Latinoamérica». De Ángel Lapieza Elli ver también *Palabras en la inauguración del Centro de Investigación, Documentación y Difusión del Derecho romano (Buenos Aires, 27 de marzo de 1974)*, *Index*, 6, 1976, 206 s.; sobre la colaboración de este ilustre colega argentino, presente siempre, ver *Index*, 14, 1986, *A la memoria de Angel Enrique Lapieza Elli*, XIII ss.

El 1 y 2 de agosto de 1975 se celebraron en Buenos Aires las *Jornadas preparatorias* del Congreso, donde participaron también colegas pertenecientes a varias universidades de México, Paraguay, Perú y Uruguay. En esta ocasión los romanistas fueron recibidos por el Presidente del Senado de la República Argentina y Presidente del Parlamento Latinoamericano, Italo A. Luder, que subrayó la importancia del estudio del Derecho romano en vista de una integración jurídica, cada vez mayor, de América Latina, asegurando su patrocinio al *Primer Congreso Latinoamericano de Derecho romano*. Ver *Index*, 6, 1976, 129 ss.

Distintas, pero en parte complementarias, han sido y son algunas iniciativas a nivel nacional. Me refiero, en primer lugar, al *Primer Seminario Nacional de Derecho romano*, organizado en México, en Xalapa, en octubre de 1974 (*Index*, 6, 1976, 142 ss.). El documento conclusivo, allí aprobado, concerniente al derecho romano como 'fuerza de resistencia frente a las influencias externas' en América Latina, fue retomado por el *IV Congreso Latinoamericano*, en Brasilia, 1983, *Centenario de la muerte de Augusto Teixeira de Freitas* (*Index*, 14, 1986, 369 s.).

3. Desarrollos coherentes. La historia en el sistema del ius

La línea del temario arriba indicado, con sucesivas precisiones y nuevos desarrollos, ha sido mantenida en los Congresos sucesivos al de Buenos Aires: Xalapa (1978), Bogotá (1981), Brasilia (1983), Lima (1985), Mérida (1987), Rio de Janeiro (1990), Santiago de Chile (1992), Xalapa (1994), Lima (1996). Ver *Index*, 6, 1976, 156 ss.; 14, 1986, 354 ss.; 366 ss.; 370 ss.; 18, 1990, 510 ss.; 19, 1991, 660 ss.; 20, 1992, 405 ss.; 24, 1996, 487 ss.; 508 ss.

El trabajo del *Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano*, en los veinticinco años que van desde 1973 (constitución del *Comité latinoamericano para la difusión del Derecho romano*) hasta 1998, se ha desarrollado, no por casualidad, paralelamente a

CRONACA DEL XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO ROMANO

ALICE CHERCHI

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Il XX Congreso Latinoamericano de Derecho romano: un ritorno alle origini nel ricordo di Mercedes Gayosso y Navarrete. – 2. Enti promotori e organizzatori. – 3. I temi. – I. Sassari, 20-21 settembre 2018. – 1. *Discursos introductorios*. – 2. *Fuentes y enseñanza*. – 3. *Sistema y principios*. – 4. *Derecho público*. – 5. *Personas*. – 6. Presentazione del volume *Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos*. In onore di Giuseppe Grosso. – 7. *Discursos de clausura*. – II. Monte Porzio Catone (Città Metropolitana di Roma Capitale), 24-25 settembre 2018. – 1. *Discursos de las Auctoridades*. – 2. *Sistema y principios (I)*. – 3. *Derecho público*. – 4. *Fuentes y enseñanza (I)*. – 5. *Obligaciones y contratos (I)*. – 6. *Sistema y principios (II)*. – 7. *Fuentes y enseñanza (II)*. – 8. *Personas, cosas*. – 9. *Obligaciones y contratos (II)*. – 10. *Discursos de clausura*.

Introduzione

1. *Il XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano: un ritorno alle origini nel ricordo di Mercedes Gayosso y Navarrete*

Il XX Congreso Latinoamericano si pone nella linea di una tradizione consolidata da più di quarant'anni.

A partire dal 1976 (a Buenos Aires) fino al 2015 (Città del Messico) sono stati organizzati 19 *Congresos Latinoamericanos*.

Il Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto romano, in conclusione del Seminario organizzato a Sassari (15-19 marzo 1973), con la partecipazione di romanisti di Argentina, Brasile, Cile, Messico e Venezuela, ha promosso la costituzione del *Comité latinoamericano para la difusión del Derecho Romano* (vedi la rivista organo del Gruppo di ricerca: *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 6, 1976, 201-214; 7, 1977, VII-10 e la sezione 'Congressi Latinoamericani di Diritto romano', in questa rivista, 36/2015, 317-352).

La scelta, voluta dal *Comité Latinoamericano para la difusión del Derecho Romano*, di organizzare il XX Congreso in Italia, iniziando dall'Università di Sassari, ha costituito un simbolico 'ritorno alle origini': ivi, negli anni Settanta del secolo scorso, sono stati elaborati i capisaldi ideologici e operativi per la difesa del sistema romanistico in America Latina; ivi sono nati quei rapporti scientifici e umani che hanno reso possibile la continuità dei Congressi. I *Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano* rappresentano nella comunità scientifica internazionale preziose occasioni di rafforzamento e sviluppo di sinergie tra studiosi europei e latinoamericani per lo studio, l'insegnamento e la diffusione del diritto romano, quale base del sistema giuridico romanistico in America latina e in Eurasia.

Il *XX Congreso* è stato dedicato al ricordo di Mercedes Gayosso y Navarrete, come grato omaggio per il fondamentale lavoro svolto in qualità di *Secretaria general permanente para la organización de los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano* dal 1978, e per avere consacrato la sua vita, con esemplare dedizione, alla diffusione dello studio del diritto romano in Messico e in tutta l'America Latina.

Hanno partecipato ai lavori studiosi provenienti dall'America Latina (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Messico, Perù, Panamá, Paraguay e Venezuela), da Cina, Russia e Spagna, nonché appartenenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche e a numerose università italiane (Bologna, Brescia, Cagliari, Napoli, Roma 'La Sapienza', Roma 'Tor Vergata', Sassari, Teramo, Torino).

2. *Enti promotori e organizzatori*

Il *XX Congreso Latinoamericano de Derecho romano* (Sassari, 20-21 settembre 2018; Roma, 24-25 settembre 2018) è stato promosso dal *Comité Latinoamericano para la difusión del Derecho romano*, rappresentato da Alejandro Guzmán Brito, e dal *Grupo de investigación sobre la difusión del Derecho romano*, rappresentato da Pierangelo Catalano.

Il *Congreso* è stato organizzato dalla *Secretaría permanente para la organización de los Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano*, (Segretario José Luis Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa, Messico), dal *Centro di Studi Giuridici Latinoamericani* (Direttore Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata'), dall'*Università di Sassari* (Giovanni Lobrano e Pietro Paolo Onida), con l'appoggio del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Hanno collaborato nell'organizzazione l'ISPROM (*Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo*, Sassari), l'ASSLA (*Associazione di Studi Sociali Latinoamericani*, Sassari), con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Il *Congreso* si è svolto con il patrocinio della *Regione Autonoma della Sardegna* e della *Città Metropolitana di Roma Capitale*.

3. *I temi*

Le comunicazioni dei partecipanti – finalizzate, laddove possibile, ad attribuire il massimo risalto anche ai diritti indigeni – si sono susseguite secondo il seguente temario:

I. 'Fuentes y enseñanza': 1. Romanismo de los juristas y enseñanza del Derecho romano en América Latina. Nuevos métodos de aprendizaje. 2. Edición, traducción y estudio directo sobre las fuentes del Derecho romano.

II. 'Sistema y principios': 1. Sistema en las Instituciones de Justiniano y en los códigos modernos. 2. *Ius Romanum* y la noción moderna de los principios generales del derecho.

III. 'Derecho público': 1. *Municipium*. 2. El concepto de *imperium* y sus proyecciones modernas. 3. El Defensor del Pueblo y su impacto en Latinoamérica. 4. El Derecho romano en el constitucionalismo latinoamericano.

IV. 'Personas': 1. *Homines, cives*. 2. Protección del concebido. Problemas en las nuevas formas de fecundación.

NOTIZIE DEL
GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA
DEL CEISAL - CONSEJO EUROPEO DE
INVESTIGACIONES SOCIALES DE AMÉRICA LATINA

PIERANGELO CATALANO

Il CEISAL-*Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina*, nell'Assemblea general a Vienna del 1976, ha istituito il *GTJ-Grupo de Trabajo de Jurisprudencia*.

Dal principio, il punto di vista del lavoro si trova nelle relazioni America Latina – Europa e nell'identità dell'America Latina. L'attenzione si è incentrata fortemente nella tradizione repubblicana romana e nei diritti indigeni; significativi sono i *Seminarios* sulla Repubblica del Paraguay (cfr. P. CATALANO, *Modelo institucional romano e independencia: República del Paraguay 1813-1870*, Ediciones Comunerós, Asunción, 1986).

Il cammino, dal 1976 ad oggi, ha seguito linee che si proiettano nelle *Comisiones* costituite a Bucarest nel 2019: I. *Deuda internacional*; II. *Medioambiente*; III. *Persona, familia, ciudadanía*; IV. *Constitucionalismos y Defensores del Pueblo*; V. *Municipios y rol internacional de las ciudades*; VI. *Sistema jurídico latinoamericano y 'bloque romano-indígena'*.

Il lavoro contro l'usurcrazia internazionale, iniziato a Vienna nel 1991, è proseguito grazie anche alla collaborazione del Parlamento Latinoamericano e poi del Vescovo di Sant'Agata dei Goti (vedi *Charte de Sant'Agata dei Goti. Déclaration sur usure et dette internationale*, Textes 1, Collection "Systèmes juridiques de la Méditerranée", Isprom-Publisud, Paris 2009).

Pubblichiamo l'elenco delle attività: *Initiatives 1976-2019* (cfr. *Visioni Latinoamericane: <https://www.visionilatinoamericane.com/>*).



Grupo de Trabajo de Jurisprudencia

Le *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia* du CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina a été institué par la III^e Assemblée plénière du CEISAL (Vienne 1976), qui en a confié l'initiative et la coordination à Pierangelo Catalano, secrétaire général de l'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latinoamericani. Le *Grupo* a son siège à Sassari.

La XXVII^e Assemblée générale du CEISAL (Toulouse, décembre 2003), a décidé à l'unanimité de décerner au *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia* la Médaille d'Honneur du CEISAL pour son engagement en faveur du latino-américanisme européen.

Voir: Associazione di Studi Sociali Latinoamericani-ASSLA, *Quaderni Latinoamericani*, IX-X, ESI, Napoli 1983, 249-261 (cfr. 215 s.).

Universidad de Varsovia, Centro de Estudios Latinoamericanos-CESLA, *III Congreso Latinoamericano de la Universidad de Varsovia* (15-18 de Junio de 1995), *Memorias*, II, Warszawa 1996, 439-452.

INITIATIVES 1979-2019

SOMMAIRE: A. Séminaires et Colloques. – I. 'Colloques Amérique Latine–Europe' (en collaboration avec la Commission des Communautés Européennes jusqu'en 1991). – II. Identité de l'Amérique Latine, intégration et unification du droit. – III. Dette extérieure. – IV. Environnement. – V. Tribunat, *Defensores del pueblo*. – VI. Séminaires internationaux 'José Gaspar Rodríguez de Francia'. – VII. Hommage à José Ingenieros. – VIII. Aspects juridiques du BRICS. – B. Publications.

A. *Seminaires et Colloques*

I. 'Colloques Amérique Latine-Europe' (en collaboration avec la Commission des Communautés Européennes jusqu'en 1991)

CARACAS, 5-7 décembre 1979. I^{er} Colloque sur *América Latina-Europa: Comunidad internacional e integraciones regionales*, organisé en collaboration avec l'Instituto de Altos Estudios de América Latina de l'Universidad Simón Bolívar (Caracas) et le Centro Iberoamericano de Cooperación (Madrid). Voir *infra*, Publications, 1981.

MADRID, 3-7 novembre 1980. II^e Colloque sur *Las relaciones entre América y Europa: factores internos y externos. Papel de las integraciones regionales*, organisé en collaboration avec l'Instituto de Cooperación Iberoamericana (Madrid) et l'Instituto de Altos Estudios de América Latina de l'Universidad Simón Bolívar (Caracas).

BRASILIA, 16-18 septembre 1982. III^e Colloque sur *Modelos de integração e relações entre a América Latina e a Europa*, organisé en collaboration avec la Faculdade de Estudos Sociais Aplicados de l'Universidade de Brasília. Voir *Quaderni Latinoamericani*, IX-X, 1983, 255 s.

MILAN, 12-13 décembre 1986. Séminaire préparatoire du IV^e Colloque sur *La paix en Amérique Latine: contribution de la Communauté Européenne et développements latino-américains*. Voir *infra*, Publications, 1987.

MILAN, 4-6 février 1988. IV^e Colloque sur *La paix en Amérique Latine: contribution de la Communauté Européenne et développements latino-américains*, organisé en collaboration avec l'Università di Milano et l'Instituto de Altos Estudios de América Latina de l'Universidad Simón Bolívar (Caracas), avec l'intervention du Consiglio Nazionale delle Ricerche (dans le cadre du 'Progetto Speciale Italia-América Latina'). Voir *infra*, Publications, 1988.

BUENOS AIRES, 13-15 mars 1991. V^e Colloque 'Homenaje a Juan Carlos Puig' sur *Integraciones continentales y autonomía*, organisé en collaboration avec l'Universidad de Buenos Aires et avec l'adhésion des Instituts de droit international de l'Università di Milano et de l'Universidade de São Paulo, sous le patronage du Sénat et du Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine. Voir *infra*, Publications, 1991.

MADRID, 24-25 juin 1996. VI^e Colloque sur *La deuda externa: problemas jurídicos y políticos*, organisé en collaboration avec l'Instituto de Altos Estudios de América Latina de l'Universidad Simón Bolívar, le CEEIB-Consejo Español de Estudios Iberoamericanos et l'Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, sous le patronage de l'ICI-Instituto de Cooperación Iberoamericana. Voir *infra*, Publications, 1999.

SÃO PAULO, 24-25 mai 2001. VII^e Colloque 'Amérique Latine – Europe' sur *Deute extérieure et Cour Internationale de Justice*, organisé en collaboration avec le Parlement Latino-américain et la Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo [l'initiative a été reprise les 10-11 septembre 2007: voir *infra*, III].

II. Identité de l'Amérique Latine, intégration et unification du droit

BRASILIA, 10-14 août 1981. Journées sur *Informática jurídica, integração e unificação do Direito*, promues par l'Universidade de Brasília, les Faculdades Metropolitanas Unidas, le Senado Federal, le SERPRO-Serviço Federal de Processamento de Dados, le Ministério da Justiça, la SEI-Secretaria Especial de Informática, l'OAB-Ordem dos Advogados do Brasil, l'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latino-Americani. Voir *Quaderni Latinoamericani*, IX-X (1983), 250 ss.

VIENNE, 21-24 juin 1984. Forum sur *El desarrollo de las relaciones entre América Latina y Europa y la contribución de los Organismos europeos de investigación socio-econó-*

HANNS-ALBERT STEGER LATINOAMERICANISTA ROMANISTA (BUCAREST, 29-31 DE JULIO DE 2019)

ANTONIO SACCOCCIO

Illustrissimo Signor Presidente Jussi Pakkasvirta,
Care colleghe e cari colleghi,
Signore e signori,

1. È per me un motivo di grande onore poter ricordare davanti all'Assemblea generale del CEISAL, a nome di tutto il *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia*, la figura di Hanns-Albert Steger, certamente il più grande latinoamericanista europeo. Una giornata di studi in suo onore dedicata alla identità latinoamericana e al ruolo degli avvocati in America Latina, tema diffusamente studiato da Steger, si è celebrata a Roma, nell'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', nell'anno 2012¹. Nell'anno della sua morte (2015), la Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina*, che ho l'onore di dirigere insieme al mio collega argentino David Esborraz, ha deciso di dedicare alla sua persona l'intero volume n. 36 (pubblicato nell'anno 2016), con contributi di giuristi europei e latinoamericani che hanno voluto così onorare la sua memoria.

2. Hanns-Albert Steger nacque nel 1923 nel villaggio di Brundöbra, presso la città di Klingental, in Sassonia (Germania)², un paese che nel XX secolo costituì una importante «area d'interazione tra i due blocchi ideologici del mondo»³. Dopo gli studi ad Heidelberg, cominciò la sua carriera docente a Münster, poi a Londra, Città del Messico, Osnabrück e, soprattutto, a Bielefeld, dove fondò un Seminario di Studi Latinoamericani, nell'ambito del quale era solito promuovere riunioni e conferenze, con la partecipazione di vari intellettuali e accademici. Successivamente, insegnò scienze sociali, lingue e culture del mondo latino a Erlangen-Norimberga, dove fu anche Preside. Il suo campo principale di ricerca erano le scienze sociali, però egli affrontò anche altri aspetti, tra i quali è qui d'uopo ricordare soprattutto il diritto, e, in particolare, il diritto romano: collaborò di fatto con il *Grupo de investigación sobre la difusión del derecho romano*. Realizzò vari soggiorni, anche prolungati, in Paesi dell'America Latina, dove fu *visiting professor* nella UNAM di Città del Messico⁴.

* Pubblico qui il Discorso pronunciato davanti all'Assemblea generale del CEISAL a Bucarest il giorno 30 luglio 2019 con la sola aggiunta di alcune poche note esplicative; una versione in castigliano si può leggere in *Visioni latinoamericane*, 22, 2020, 103 ss.

¹ Vedi la cronaca di questa giornata di studi in I. CASTELLUCCI, *Giornata di studi in onore di Hanns-Albert Steger. Identità latinoamericana e ruolo degli abogados (Università di Roma 'Tor Vergata', 19 dicembre 2012)*, in questa rivista, 36/2015, 11 ss.

² Vd. P. CATALANO, *Hanns-Albert Steger con noi*, in questa Rivista, 36/2015, 3 ss.

³ Così cfr. R. CAMPA, *Il latinoamericanismo di Hanns-Albert Steger*, in questa Rivista, 36/2015, 16.

⁴ Fu anche *visiting professor* all'Università di Strasburgo.

Hanns-Albert Steger, come tutti sappiamo, fu uno dei fondatori del CEISAL (nel 1971 nel Castello di Rheda, in Westfalia)⁵, del quale fu Presidente (Coordinatore generale) per molti anni (1971-1995), fino ad esserne nominato Presidente onorario vitalizio. Il CEISAL, scrisse Steger, «trabaja como una holding, un consorcio de miembros, por sí mismos independientes, pero unidos a través de un programa global»⁶. Ed è per questo che mi pare più che opportuno onorare brevemente la sua memoria oggi.

3. Mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti della sua attività che mi appaiono di enorme importanza per gli studi (soprattutto, ma non solo) giuridici sull'America Latina.

A. Il primo punto riguarda il ruolo svolto dalle Università nello sviluppo sociale dell'America Latina⁷.

Nel 1967, Steger pubblicò un libro (*Die Universitäten in der gesellschaftliche Entwicklung Lateinamerikas*), che venne tradotto in castigliano nel 1974 con il titolo *Las universidades en el desarrollo social de la América Latina*. Nel libro, che ebbe un impatto enorme tra i latinoamericanisti, Steger rilevava come l'Università è il luogo dove si scambiano idee e competenze e dove la comunità scientifica promuove e persegue il bene comune: per questo, essa deve costituire la base di una 'nuova' classe dirigente⁸.

Egli usò un approccio empirico: visitò 136 Rettori di Università del subcontinente, per studiare la relazione tra le Università e lo sviluppo sociale dell'area da questa occupata o servita. Sulla base di questa analisi svolta sul campo, e condotta senza cadere in quello che giustamente è stato definito il «paroquialismo tercermundista que se encuentra en los 'area specialist' del mundo anglosajon»⁹, Steger è in grado di affermare che la disciplina più studiata nelle Università latinoamericane tra la fine del XIX e i primi del XX secolo è il diritto, ed evidenzia così in modo particolare l'importanza dello studio del diritto romano per lo sviluppo sociale ed economico dell'America Latina¹⁰.

L'analisi storica di quello che ha significato l'Università latinoamericana nel proprio ambiente specifico e nel quadro sociale, economico e politico costituisce un contributo notevolissimo per meglio delineare il compito a cui deve corrispondere l'Università nel Nuovo Mondo. La conclusione di Steger è che l'Università, in America Latina come in Europa, ha avuto e ancora ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della società; senza dubbio, le Università in America Latina non riuscirono a svolgere il medesimo ruolo

⁵ Egli fu anche co-fondatore dell'ADLAF (*Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung*).

⁶ Cfr. H.-A. STEGER, *Fundación, perfil y perspectivas del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina-CEISAL*, in *Cuadernos Americanos*, México, Ciudad Universitaria, 5, no. 89, 2001, 38 s.

⁷ Sulla fondazione delle Università in America Latina e sul ruolo che esse hanno giocato anche per l'espansione spagnola nel sub-continente, vd. ora C. TÜNNERMANN BERNHEIM, *La Universidad ante los retos del siglo XXI*, Mérida (México), 2003, particolarmente 13 ss.; per una prospettiva futura, che, partendo dal Movimento di Córdoba e dagli scritti di Darcy Ribeiro, ipotizza una *Primera* e una *Segunda Reforma*, vd. R. AROCENA-J. SUTZ, *La Universidad latinoamericana del futuro. Tendencias-Escenarios-Alternativas*, Unión de Universidades de América Latina, México, 2000; D.F. ESBORRAZ, *La 'Università degli avvocati' e l'individuazione di un sottosistema giuridico latinoamericano*, in questa Rivista, 35/2014, 377 ss.

⁸ Cfr. H.-A. STEGER, *Universidad de Abogados y Universidad futura*, in *Index*, 4, 1973, 61.

⁹ Cfr. C. HUNEEUS, *Eppur si muove: Visiones alemanas sobre la política latinoamericana*, in *Latin America Research Review*, 19/1, 1984, 246.

¹⁰ Cfr. H.-A. STEGER, *Las universidades en el desarrollo social de la América Latina*, México, 1974, 53 ss.

LA SIGNIFICACIÓN DEL DERECHO ROMANO PARA LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA EN LOS SIGLOS XIX Y XX (BOGOTÁ, 1985)*

HANNS-ALBERT STEGER

SUMARIO: 1. La universidad latinoamericana de abogados del siglo XIX. – 2. Aristocracia metropolitana y criollos. – 3. El destino de la economía de la hacienda. – 4. Legitimación de la nueva clase dirigente por medio de las universidades. – 5. Abogados y caudillos. Liberales y serviles. – 6. Abogados y concepto romano del Estado. – 7. El monopolio de acción político-social de los abogados. – 8. Nordomanía y herodianismo en el siglo XX. – 9. La resistencia contra el ataque del pragmatismo norteamericano. – 10. Los nuevos ciudadanos del continente. – 11. La misión actual político-social del Derecho romano en las universidades latinoamericanas.

1. *La universidad latinoamericana de abogados del siglo XIX*

El estilo específico de la modernidad latinoamericana está determinado, en una medida considerable, por el hecho de que, a simple vista, los fundamentos más apreciables de las instituciones sociales importadas de la Europa hispánica – en especial en el ámbito del ordenamiento jurídico y de la educación – han sido latinoamericanizados. Por motivos que hay que buscar en el peculiar desarrollo étnico-social de la región andina a partir de la extinción de la colonia – a más tardar a partir de la rebelión de Tupac-Amaru en el altiplano boliviano (hacia 1782) –, afloró este desarrollo en dicha región con más intensidad y más claramente que en cualquiera otra parte. Se puede distinguir muy claramente este hecho – un caso excepcional – ya que está ligado de la forma más íntima con la obra de trascendencia excepcional del venezolano Andrés Bello, que al fin y al cabo desarrolló su obra en Santiago de Chile. La obra de Andrés Bello, como fundador de la Universidad de Chile (1842) y padre espiritual de la codificación jurídica que entró en vigor para la totalidad de la región andina, es el paso decisivo en el camino para la latinoamericanización de las instituciones europeas en la región andina, la cual se ve en la situación de convertirse en portavoz de las posiciones fundamentales latinoamericanas frente a la diversificación, cada vez más en auge, de los nacientes estados surgidos de la colonia.

Sin el conocimiento de estas connotaciones no se entenderá la significación ejemplar que se le atribuye, en casi toda Latinoamérica, al experimento peruano: un ejemplo exitoso establecería por largo tiempo perspectivas de desarrollo válidas al menos para las instituciones suramericanas. Sólo que esta vez no se trataría de la latinoamericanización de principios europeos de ordenamiento sino – desde una perspectiva de pensamien-

* [Texto publicado en P. CATALANO, H.-A. STEGER, G. LOBRANO, *América Latina y Derecho romano*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1985, 119 ss. (N.d.R.)].

to iusromanista – de la superación de los conceptos de progreso europeo-norteamericanos. En consecuencia debe resaltarse, por esto, la significación del Derecho romano para el análisis del papel político-social de la universidad latinoamericana de abogados en el siglo XIX y en los comienzos del XX.

2. *Aristocracia metropolitana y criollos*

La victoria de los movimientos de independencia en el primer tercio del siglo XIX condujo a variadas mutaciones limitativas en la estructura interna de la sociedad colonialista. Esta sociedad se caracterizaba, hasta entonces por el hecho de que la élite dirigente de mayor rango ejercía funciones proconsulares: se trataba de personas que no habían nacido en el propio país sino en España y que tras el cumplimiento de su función regresaban allá. Sólo en este caso estaba asegurada la conservación de la posición dirigente y de mando en el seno de la clase aristocrática española. En Latinoamérica solamente los pertenecientes a esta clase eran procónsules del rey. El que se decidía por la permanencia en la colonia, se decidía también con ello de facto a la separación de la élite de los Grandes, la cual era copartícipe ineludiblemente de la administración del reino en nombre del rey; cuando menos esta decisión era difícilmente revocable para su descendientes. Durante toda la época colonial de 166 virreyes, 558 capitanes generales, gobernadores y presidentes de provincia (o sea, en total 724 dignatarios estatales), sólo 18 fueron criollos. De 706 arzobispos y obispos, que de acuerdo con el sistema patronal eran nombrados por el rey, sólo 105 fueron criollos¹.

La aristocracia metropolitana y los criollos (como se denominaba a los españoles que se quedaban en la colonia) ejercían conjuntamente la función de gobierno en la colonia: la primera por encargo real, los segundos en razón de un potencial económico cuya influencia se debe buscar en la unidad económica fundamental de la época colonial: la hacienda². El vínculo a través del cual se comunicaban ambas élites eran las ciudades establecidas como centros de gobierno y administrativos. Éstas no eran de ninguna manera plataformas de acción de una industria manufacturera bajo control de una burguesía económicamente independiente, como era el caso frecuente en Europa (donde esta burguesía, por su parte, podía apoyarse a su vez en una clase artesanal profundamente enraizada en los gremios medievales), eran más bien sitios de concentración de un artesanado dirigido según necesidades externas, esto es hispánicas, cuya misión era la de mediación, concretamente, por una parte, entre las varias economías existentes unas al lado de las otras pero sin comunicación (por ejemplo, entre el *ayllus* indígena, la unidad de cultivo colectiva, y la sociedad urbana estructurada a la europea), y, por otra parte, entre este complejo colonial heterogéneo y la madre patria europea (expediciones marítimas desde Sevilla de la Gran Flota)³.

¹ D. MARQUAND, *Latin America. An interpretative History*, New York, 1962, 169.

² F. TANNENBAUM, *Lateinamerika*, Stuttgart, 1964 (original: *Ten keys to Latin America*, New York, 1960/62), véase el capítulo 5: *Die Hacienda*, 65 ss.; J. MEDINA ECHAVARRÍA, *Filosofía, Educación y Desarrollo*, México, 1967; ID., *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico*, Buenos Aires, 1964.

³ HUGUETTE Y CHAUNU, *Séville et l'Atlantique (1504-1650)*, 8 tomos, París, 1955.

CRÓNICA DE LA REUNIÓN DEL GTJ - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA. IX CONGRESO CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)

HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ*

[1. *A propósito de la reunión del GTJ-CEISAL en Bucarest*]

Los días 29, 30 y 31 de julio de 2019 tuvo lugar la reunión del *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia* en el marco del «IX Congreso de CEISAL-Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina» (ONG-UNESCO), que se celebró en Bucarest, Rumanía, y tuvo por sede la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos, institución joven pero de gran prestigio e influjo en la vida pública rumana.

CEISAL fue fundado oficialmente en el Castillo de Rheda en Westfalia a iniciativa del insigne sociólogo Hanns-Albert Steger, con la participación inicial de 24 instituciones de 8 países de Europa Occidental y Oriental; esta iniciativa buscaba establecer enlaces entre el Oeste y el Este de Europa, mediante la formación de un «espacio de libertad académica y de intercambio crítico entre las dos regiones para contribuir al desarrollo del latinoamericanismo europeo»¹. El reconocimiento de CEISAL por parte de la UNESCO ocurrió en 1984, y se le brindó el estatuto de organización no gubernamental cooperativa en 1997.

Por cuanto hace al *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia*, este espacio privilegiado de diálogo entre juristas europeos y latinoamericanos, fue formado en 1976 por iniciativa de Pierangelo Catalano, y desde 1979 se ha reunido en distintas sedes, abordando problemas capitales, coyunturales y de larga duración, como –por solo señalar algunos de manera ejemplificativa– integración regional (Caracas 1979 y Madrid 1980), paz (Milán 1988), deuda externa (Viena 1991, Madrid 1996 y São Paulo 2001). La trascendencia de dichas temáticas se transparenta en la vigencia con la que resuenan en las líneas de trabajo de esta reunión.

[2. *Inauguraciones del Congreso de CEISAL y de la Reunión del GTJ*]

La inauguración del IX Congreso, presidida por el director del mismo, Iordan Gheorghe Bărbulescu, celebrada el día 29 de julio, tuvo de relevancia el anuncio de que el presidente de CEISAL Jussi Pakkasvirta cumplía el período de tres años de su cargo, por lo que en la Asamblea general se elegiría a su sustituto (resultando electa María Clara Medina), y que la siguiente reunión de CEISAL habrá de celebrarse en Helsinki.

* [El profesor Horacio Heredia Vázquez ha pasado a la vida inmortal el 14 de febrero de 2020. El texto ha sido revisado por la Redacción que ha indicado entre corchetes las integraciones].

¹ Véase 'Historia', en <<https://rediceisal.hypotheses.org/sobre-ceisal/historia>>, consultado el 9 de enero de 2020.

Siguió, ya en el aula destinada a las discusiones, la inauguración de las sesiones del GTJ-CEISAL, a cargo de Pierangelo Catalano (Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche-Università di Roma 'La Sapienza') y de Riccardo Cardilli (director del Centro Studi Giuridici Latinoamericani de la Università di Roma 'Tor Vergata').

Las sesiones del *Grupo* se dividieron en tres jornadas y en distintas mesas temáticas.

[3. Medioambiente]

La mesa 'Medioambiente', que fue la inaugural, contó con las participaciones de Hécio Maciel França Madeira (*Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo*) con la ponencia «La protección del medioambiente en el derecho latinoamericano», misma que se articuló sobre los conceptos *consuetudo*, *neccitas*, *consensus*, y desarrolló la idea de la provisionalidad del derecho ambiental, debiendo subsumirse en un *ius gentium*; Andrea Trisciuglio (*Università di Torino*) trató «La protección del medioambiente: derecho romano y constituciones de América Latina», donde con referencia a Cuba, Bolivia y Ecuador, trató el tema del constitucionalismo en la región en materia de medio ambiente, refirió la tutela pública y privada en Roma, la doctrina católica en la materia, así como las convergencias; Virginia Abelenda [(Universidad de Buenos Aires)], cuya presentación «Fuentes romanas sobre protección de los bosques y el reciente Acuerdo de Ezcazú en América Latina», tomó base de la *actio de arboribus succisis* y de la *lex Aquilia* desde un proyecto desarrollado sobre la tutela de árboles y bosques en la UBA, para después tratar del referido acuerdo, «el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales», misma que suscitó una interesante discusión, y Alexander Volkov (Universidad Estatal de Economía de San Petersburgo), que expuso «Incitation légal de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables: l'expérience du Brésil», que presentó el interesante y provocador modelo de PROINFA y el modelo de licitación por subastas específicas para determinadas tecnologías en la provisión de energía del país sudamericano.

[4. Persona y ciudadanía]

La sesión vespertina, y segunda mesa temática, se ocupó de 'Persona y ciudadanía' y contó con las intervenciones de Carmen Meza Ingar (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima) que trató de la «Influencia del derecho romano en la declaración de derechos del concebido en el Perú», fundamentalmente señalando en la historia de la legislación peruana la pervivencia del principio *conceptus iam pro nato habetur*, sobre lo que se apuntó la oportunidad de la reflexión de Emilio Albertario; Carlos Soriano Cienfuegos (Universidad Panamericana, Ciudad de México) con su intervención «La tutela de la persona en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso de los derechos políticos», pues, la Convención, como se sabe, contempla un amplio catálogo de derechos, mientras que las sentencias de la Corte en la materia son limitadas, destacando el aspecto de las garantías judiciales indispensables no susceptibles

IL DIGESTO, PRINCIPIO GENEALOGICO DELLA NORMATIVITÀ GIURIDICA

LUISA AVITABILE

1. Nel ringraziare per questa iniziativa sulla continuazione della traduzione del *Digesto*, ad opera del gruppo di ricerca di Diritto romano della 'Sapienza', e nel portare il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche agli illustri relatori, sento di dovere riflettere sull'importanza del *Digesto* anche per la filosofia del diritto.

L'intera prospettiva giuridica può essere analizzata con l'ausilio di una serie di contributi epistemologici che impongono di non tralasciare gli aspetti più propriamente speculativi presenti nel *Digesto*.

In questo tentativo ermeneutico, la posizione prioritaria è assunta dall'attenzione rivolta alle sollecitazioni provenienti da alcuni passaggi, divenuti terreno comune, volto non ad una cognizione semplificata del funzionamento del diritto, ma ad una comprensione dei testi giuridici, secondo un'alchimia strutturale, dove il concetto di 'struttura' è ricondotto alla filosofia e alla storia del diritto, alle quali spetta il compito di chiarire l'impegno intellettuale, oltre che reale, della composizione rappresentativa del 'principio di causalità' incarnato dal *Digesto*, come origine genealogico-giuridica.

Seguendo le linee di questa architettura, il concetto di antropologia giuridica, individuato in alcuni passi del *Digesto*, diventa poligenetico poiché, secondo la sua intrinseca essenzialità, indica i limiti e le potenzialità del diritto, sino a confluire nei prodromi della civiltà giuridica, rinviando a quei principi essenziali quali *honeste vivere*, *alterum non laedere* e *suum cuique tribuere*.

Si può interpretare così l'importanza costitutiva della struttura giuridica come complemento del soggetto, con il quale costruisce un meccanismo atto alla disseminazione istituzionale dei contenuti qualitativi del diritto nella comunità giuridica. La struttura assume contorni policentrici, poiché attribuisce a se stessa una pluralità di orizzonti – la costruzione del discorso, l'istituzione della giuridicità, la causalità come momento di rappresentazione e non di sola inferenza logica, il potere della parola, la ritualità della prassi giuridica, la giuridicità come momento ermeneutico, la relazione tra 'giuridico' e 'normativo' – che presentano l'ansia di giustizia dell'umano attraverso l'interrogativo 'perché le leggi?'

Il *Digesto* riporta la questione della normatività ad un punto che funge da archetipo, attraverso un riferimento precipuo alla struttura simbolica che implica un'idea di costruzione fautrice di una ermeneutica giuridica, in linea con la progressiva delineazione del soggetto giuridico.

Pertanto, di fronte alla tradizione, il giurista si impegna a elaborarla criticamente ed ermeneuticamente per renderla autonoma, senza sottoporla ad una riaffermazione storicistica; in questo senso, ogni trasmissione necessita di una sistemazione originale e significativa, entrando così in contatto con un capitale giuridico idoneo a sintetizzare specularmente le difficoltà insite nella vastità dell'intero sistema romano-bizantino,

L'ARTE DELLA TRADUZIONE E IL *CORPUS IURIS CIVILIS*

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI

ABSTRACT: Solo a partire dal XVII secolo nei paesi dell'Europa continentale s'iniziò a impiegare le lingue nazionali negli studi di diritto romano. Un'utilizzazione che divenne esclusiva con l'affermarsi delle rivoluzioni nazionali a partire dalla fine del XVIII secolo. Allora si registrano anche i primi tentativi sistematici di tradurre, anzitutto in francese e poi anche in tedesco tutto il vasto materiale scritto in latino e raccolto nel *Corpus iuris* di Giustiniano. Questa tendenza troverà riscontro anche negli stati italiani prima del 1860, con la presenza di due traduzioni, una a cura di Foramiti e l'altra di un pratico napoletano, Vignali.

RESUMEN: Solamente a partir del siglo XVII en los países de Europa continental se iniciaron a utilizar las lenguas nacionales en los estudios de derecho romano. Un uso que pasó a ser exclusivo con el surgimiento de las revoluciones nacionales a partir de finales del siglo XVIII. En aquel tiempo se registraron también los primeros tentativos sistemáticos de traducir, primero al francés y después también al alemán, todo el vasto material escrito en latín y recogido en el *Corpus iuris* de Justiniano. Esta tendencia también se evidenciará en los estados italianos antes del 1860, con presencia de dos traducciones, una de Foramiti y la otra de un práctico napolitano, Vignali.

PAROLE CHIAVE: *Corpus iuris*; traduzioni; lingue nazionali; latino; Vignali.

PALABRAS CLAVE: *Corpus iuris*; traducciones; lenguas nacionales; latino; Vignali.

1. Ben sappiamo come molto tempo dopo che nei vari paesi europei le lingue volgari sorte dalla comune matrice latina o appartenenti al ceppo germanico avevano fatto il loro ingresso nella lingua letteraria, assumendo piena legittimazione nei vari contesti europei, il mondo delle università continuasse a comunicare essenzialmente con la lingua comune dei dotti: il latino¹. In particolare, come ben sappiamo, esso restò a lungo il *medium* comunemente usato negli studi di diritto e in tutte quelle scienze anti-quarie impegnate ad esplorare i vari aspetti della civiltà greca e romana². Troppo forte,

¹ E fu, debbo dire, un *medium* più neutrale dell'inglese che oggi ha assunto in forma generalizzata tale funzione in tutto l'universo scientifico – proprio perché metteva in condizione di reale parità i dotti di tutti i ceppi linguistici, di fatto essendo quasi sempre molto poco avvantaggiati quelli di matrice neolatina: si pensi al sommo Erasmo ed alla sua cerchia di corrispondenti europei. Mentre io credo che con l'inglese, associato all'enorme vantaggio ingenerato dalla facilitata circolazione delle ricerche e dei loro risultati offerto dall'inglese diventato veramente lingua propria di tanta parte delle scienze naturali, si sia imposto progressivamente un sostanziale squilibrio nella politica culturale e in termini di egemonia tra le varie aree del mondo occidentale, associato alla sostanziale irrilevanza delle lingue neolatine, *in primis* della vecchia lingua dell'Europa diplomatica, il francese.

² Sebbene sin dal tardo Cinquecento, nel progetto di una nuova strada 'scientifica' di conquista della natura che prese consistenza, si venne progressivamente espandendo anche l'uso delle varie lingue nazionali, dal francese all'italiano ed al tedesco sino all'olandese.

infatti, oltre alla deliberata volontà di autoisolamento delle ristrette cerchie accademiche, era il peso della tradizione di studi – e della lingua da essa utilizzata – che si riallacciava ai sommi livelli raggiunti nel corso del tardo Umanesimo giuridico e poi dei maestri del XVI secolo, perché potesse diffondersi agevolmente l'uso del volgare in questi settori del sapere³.

Malgrado l'interesse del tema, non è certo questa l'occasione per ripercorrere la storia della lenta emersione delle lingue nazionali, anche negli studi giuridici fiorenti nelle principali nazioni ed aree culturali europee, tra Sei e Settecento, favorita dalle nuove tendenze del pensiero giusnaturalista europeo, dalla Spagna e dai Paesi Bassi, alla Francia, sino al mondo tedesco ed alle sue università. Va tuttavia ricordata la crescente presenza, nel contesto francese, di opere redatte nella lingua nazionale accanto ai trattati ancora scritti in latino. Come non ricordare le *Lois civiles dans leur ordre naturel*, di Jean Domat, apparse nel 1695, o i *Traité*s sui vari grandi temi giuridici che scandiscono l'opera di Pothier, già pienamente collocata nel secolo successivo? È un fenomeno che prende consistenza, tra il XVII ed il XVIII secolo, nel mentre che veniva maturando quel processo di modernizzazione politica dei principali paesi europei, conclusosi nella stagione delle rivoluzioni e delle guerre napoleoniche.

E tuttavia non poche resistenze si debbono registrare anche in questo contesto, come vedremo più avanti, parlando della traduzione in francese del Digesto di Giustiniano, dissoltesi anch'esse con il brusco collasso della cultura che sorreggeva le costruzioni politico-istituzionali dell'*Ancien Régime*. Allora, come ben sappiamo, ma come non è inutile ricordare in questo discorso, tra la fine del XVIII ed i primi anni del XIX secolo, fu una nuova idea del diritto e dello stato che s'impose definitivamente, concludendo il lungo processo, maturato nel corso di più secoli nella cultura giuridica e politica europea. E fu un processo europeo, appunto, giacché al valore di rottura della Rivoluzione francese e dell'espansionismo napoleonico fece seguito la reazione delle culture nazionali e, in particolare la mobilitazione progressiva del mondo germanico contro l'imperialismo napoleonico, senza tuttavia dismetterne i valori liberali e i progetti di modernizzazione che esso portava avanti. La grande mobilitazione d'intelletti e di passioni suscitata dai proclami di libertà e di eguale dignità degli uomini da parte degli eserciti rivoluzionari non venne meno con l'eterogenesi del Primo Console nell'Imperatore, ma prese una strada autonoma, fondata sull'idea-forza dell'unità spirituale e storica di un popolo che si fa nazione e stato.

Ed è infatti proprio nel mondo germanico, all'ombra sì delle antiche corti aggredite dagli eserciti francesi, ma senza che si dissolvessero le coordinate liberali in esso allora così vive, che s'ebbe la massima esaltazione del valore fondante del comune patrimonio delle tradizioni anche giuridiche, della lingua e della cultura popolare (nel senso più ampio: si pensi ad Herder e Goethe, ma anche a Fichte ed ai fratelli Grimm) nella costruzione della propria identità statale. Da allora si definì la durevole identificazione

³ Ma anche come forma di separatezza di un sistema accademico chiuso, poco o per nulla interessato a diffondere i propri saperi al di là del mondo dei chierici e delle grandi strutture politico-istituzionali di cui era componente essenziale.

LA DIDATTICA DEL DIRITTO ROMANO NELL'UNIVERSITÀ DEL 'SAPER FARE'

IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME V.2
DELLA TRADUZIONE DEL DIGESTO

ANDREA DI PORTO

ABSTRACT: L'autore discute del metodo che oggi dovrebbe orientare la didattica del diritto romano nelle facoltà giuridiche. La formula coniata da Vittorio Scialoja nel 1881 – «lo studio delle fonti renderà i giovani capaci di far da sé» – racchiude il nucleo fondamentale del metodo che si dovrebbe adottare, oggi ancor più di ieri, nell'insegnamento del diritto romano. D'altra parte, anche sul piano della ricerca, solo un'indagine condotta direttamente sulle fonti può portare a nuove interpretazioni. La traduzione dei *Digesta* si comprende, dunque, nella prospettiva di un ritorno alle fonti nella didattica e nella ricerca romanistica, a fronte di un ritorno della questione dei non-latino-parlanti anche nel Paese 'culla' del diritto romano. La casistica del Digesto, inoltre, può svolgere un rilevante ruolo, didattico e formativo, anche nell'università del 'saper fare'. Lo studio dei casi dei giuristi romani educa a quello che Emilio Betti chiamò «l'occhio clinico del giurista: l'attitudine, cioè, a intuire i concetti nelle concrete situazioni di fatto e ad applicare a queste i principi giuridici che le governano».

RESUMEN: El autor discute el método que debe guiar la enseñanza del derecho romano en las facultades de derecho hoy en día. La fórmula acuñada por Vittorio Scialoja en 1881 – «el estudio de las fuentes hará que los jóvenes sean capaces de hacer por sí mismos» – encierra el núcleo fundamental del método que debe adoptarse, hoy más que ayer, en la enseñanza del Derecho romano. Por otro lado, incluso en términos de investigación, solo una investigación realizada directamente sobre las fuentes puede conducir a nuevas interpretaciones. La traducción del Digesto se entiende, por tanto, en la perspectiva de un retorno a las fuentes en la enseñanza y en la investigación romanistas, frente a un retorno de la cuestión de los no-latino-hablantes, también en el país 'cuna' del derecho romano. Además, la casística en el Digesto puede jugar un papel importante, tanto didáctico como formativo, incluso en la universidad del 'saber hacer'. El estudio de los casos de los juristas romanos educa a lo que Emilio Betti llamó «el ojo clínico del jurista: es decir, la aptitud para intuir los conceptos en situaciones concretas y aplicar a éstas los principios jurídicos que las rigen».

PAROLE CHIAVE: Ritorno alle fonti; non-latino-parlanti; clinica giuridica; Digesto; rendere i giovani capaci di far da sé.

PALABRAS CLAVE: Regreso a las fuentes; no-latino-hablantes; clínica jurídica; Digesto; hacer que los jóvenes sean capaces de hacer por sí mismos.

SOMMARIO: Lo studio delle fonti per rendere i giovani capaci di far da sé. – 2. Ritorno alle fonti anche nella ricerca romanistica. – 3. La questione dei non-latino-parlanti al tempo di Giustiniano: un problema strutturale del diritto romano. – 4. La questione dei non-latino-parlanti, oggi, nella 'culla' del diritto romano. – 5. Ritorno alle fonti e traduzione del Digesto. – 6. Su 'L'Università del saper fare' e 'L'altrove del diritto romano'. – 7. Casistica del Digesto e diritto giurisprudenziale nell'Università del saper fare (da sé).

Vorrei cogliere l'occasione della presentazione del nuovo volume della traduzione dei *Digesta* di Giustiniano – il secondo tomo del V, riguardante i libri da 33 a 36¹ – per discutere sul metodo che oggi dovrebbe orientare la didattica del diritto romano nelle facoltà giuridiche.

1. *Lo studio delle fonti per rendere i giovani capaci di far da sé*

Per una riflessione sul metodo di insegnamento del diritto romano – ma si potrebbe dire, più in generale, sul metodo di insegnamento del diritto – nelle facoltà giuridiche, mi sembra di grande attualità la posizione espressa da Vittorio Scialoja al principio degli anni Ottanta del secolo XIX, precisamente nel 1881.

Il 1881 è un anno importante per Scialoja.

È l'anno in cui, appena venticinquenne, vince il concorso e viene chiamato sulla cattedra di Diritto romano dell'Università di Siena.

Ma è anche l'anno della contestazione organizzata dagli studenti senesi contro i suoi metodi di insegnamento. Gli studenti contestano subito il giovane professore per il modello di insegnamento praticato, ritenuto troppo impegnativo perché fondato sull'approccio diretto alle fonti, a tutte le fonti, da quelle romane a quelle della tradizione, fino al codice, in un continuo esercizio di comparazione tra testi giuridici, antichi e moderni, e di verifica con le sistemazioni concettuali, nel segno di una profonda consapevolezza storica. La contestazione, dopo la sospensione del corso di Pandette deliberata dal Consiglio accademico dell'Università, rientra a seguito di un intervento dall'alto del Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli, che ordina la ripresa delle lezioni e la fine di ogni protesta.

Scialoja non arretra sul metodo didattico. Anzi, trae dall'accaduto l'occasione per un dibattito pubblico, scrivendo una lettera aperta a Filippo Serafini sul metodo d'insegnamento del diritto romano, che viene pubblicata sull'*Archivio Giuridico* del 1881².

In tale lettera, Scialoja afferma: «Ricordiamoci anzi tutto che il nostro insegnamento fa parte della facoltà giuridica ed è perciò diretto a formare dei giuristi. [...] Nel ragionare è assai vantaggioso tener due diversi sistemi: la deduzione dai principi astratti, e la *ricerca diretta sulle fonti*. [...] Il secondo è altrettanto e anche più necessario. Le fonti costituiscono la base di fatto sulla quale s'innalza il nostro edificio: i giovani debbono persuadersi che questo non è poggiato in aria, debbono constatare con la propria esperienza che i principi loro insegnati sono veri solo in quanto contengono una retta generalizzazione delle disposizioni del diritto, debbono vedere come dai bisogni sociali si sia venuto svolgendo in pratica il diritto positivo romano e come da questo si sia poi risalito alla teoria, e come la teoria e la pratica, che troppo spesso si rappresentano come nemiche, siano l'una all'altra necessarie. *Lo studio delle fonti renderà i giovani capaci di far da*

¹ S. SCHIPANI (direzione di), *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, V.2, 33-36 (a cura di A. PETRUCCI e A. SACCOCCIO), Torino, 2021.

² V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini*, in *AG*, 26, 1881, 486 ss.

TRADUZIONE E LEGATO *MORTIS CAUSA*

RICCARDO CARDILLI

ABSTRACT: La riscoperta della storicità del legato *mortis causa* nel diritto romano, quale categoria giuridica rappresentativa di una idea antitetica all'eredità, è una conquista della Scuola Storica e poi della scienza romanistica. Si propone un'interpretazione alternativa ad una ricostruzione evolucionistica del problema dei legati in diritto romano e una valorizzazione dei legati come fondamento romano dei diritti odierni.

RESUMEN: El redescubrimiento de la historicidad del legado *mortis causa* en el derecho romano, como categoría jurídica representativa de una idea antitética a la herencia, es una conquista de la Escuela Histórica y luego de la ciencia romanística. Se propone una interpretación que se plantea como alternativa a una reconstrucción evolutiva del problema de los legados en el derecho romano y una valoración de los legados como fundamento romano del derecho de hoy.

PAROLE CHIAVE: Traduzione, *Digesta Iustiniani*, legati *mortis causa*, Scuola Storica, scienza romanistica, fondamenti.

PALABRAS CLAVE: Traducción, *Digesta Iustiniani*, legados *mortis causa*, Escuela Histórica, ciencia romanística, fundamentos.

SOMMARIO: 1. Il contrappunto *verbum - sensus* nella traduzione in italiano dei *Digesta* di Giustiniano. – 2. Traduzione in italiano dei *Digesta* giustiniani: i legati e la loro importanza per i diritti odierni. – 3. 1825-1827: gli anni dello scontro. – 4. 1836-1882: la storia dei legati in diritto romano per la Scuola Storica. – 5. Il Novecento. – 6. La mia ipotesi interpretativa: la confluenza in Roma di *mores* differenziati e la difficile edificazione di un *ius* comune ai *cives* in materia di legati. – 7. Il rinnovato conflitto tra legato ed eredità nei diritti odierni.

1. *Il contrappunto verbum - sensus nella traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano*

Ringrazio Antonio Saccoccio per questo invito. Mi offre l'occasione di tornare su un tema, quello della traduzione, e su un progetto, quello della traduzione in italiano dei *Digesta* di Giustiniano, al quale ho partecipato per un decennio, fino ai primi diciannove libri, insieme al mio maestro Sandro Schipani e all'altro carissimo amico Aldo Petrucci.

Ciascuno di noi si è trovato di fronte al problema della traduzione in italiano dei testi in lingua latina. La traduzione delle fonti romane è, infatti, diventata uno strumento didattico essenziale, al fine di trasmettere conoscenze ai discenti e superare l'impedimento (a volte insormontabile) della lingua.

Come è noto, la traduzione è stata un tema centrale fin dalla codificazione giustiniana e dalla riforma degli studi ad essa collegata, dando impulso ad un passaggio terminologico (e quindi anche, inevitabilmente, concettuale) in lingua greca del contenuto espresso in latino nei Codici di Giustiniano (*Institutiones*, *Digesta*, *Codex*). Lavoro di tra-

duzione che è strettamente funzionale all'insegnamento nelle scuole di diritto dell'Impero Romano d'Oriente¹.

Si pose subito il problema di quale strada andasse seguita, se quella del calco linguistico con la creazione di neologismi nella lingua di arrivo, oppure se si dovesse realizzare in essa una resa di significato ricorrendo al patrimonio terminologico e concettuale esistente.

La prima strada è riscontrabile proprio in tema di legati, in quanto il termine latino *legatum* ha dimostrato una resistenza straordinaria nelle lingue di propagazione del sistema romano: ληγάτον, legato (it.), *legs* (fr.), *legado* (spagn.), *Legat* (ted.), *legacy* (ingl.).

La seconda strada è stata seguita per tradurre la fondamentale definizione di *ius* quale *ars boni et aequi* del giurista adrianeo Celso (Ulp. l. 1 *inst.* D. 1,1,1 pr.). Nella traduzione in italiano si è scelta la strada del calco: l'arte del buono e dell'equo. Nella *Summa* dell'Anonimo (che cancella anche l'attribuzione a Celso, ricordando solo Ulpiano) è tradotta così: ἔστι γὰρ νόμος τέχνη τοῦ καλοῦ καὶ ἴσου, optando per la resa del latino *ius* con il greco *nómos*, di *ars* con *téchne* e di *bonum et aequum* con *kalón kai íson*. Altre soluzioni erano possibili, ma si sceglie questa strada.

In uno degli *scholia antiqua*, di non facile attribuzione², il rapporto tra *ius* e *iustitia* del testo latino di Ulpiano (*ius a iustitia appellatum est*; D. 1,1,1 pr) è reso spiegando come al latino *iustitia* corrisponda la *dikaiosyne* greca, e che il *ius* (cioè il *nomos* in greco) deriva il proprio nome dalla *iustitia*³. L'*antecessor* autore della traduzione quindi, preferisce in greco la strada della spiegazione di senso del legame linguistico tra *ius* e *iustitia*, non seguendo quella più facile del rapporto tra *dikaion* e *dikaiosyne* che, quanto meno morfologicamente, sembrerebbe ai nostri occhi la più adeguata. Appunto, qui si annidano le complesse vicende di una traduzione.

Per l'*antecessor* era essenziale che agli uditori fosse chiara la centralità del *nomos* (quale nozione greca che rende la nozione latina di *ius*) e non del *dikaion* (a sua volta frequentemente utilizzato in greco per rendere il termine latino *ius*)⁴. Così in italiano, la traduzione rende *ius* con diritto e *iustitia* con giustizia. I tedeschi, a questo riguardo,

¹ Fondamentale al riguardo lo studio di H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antecessors*, Leiden, 1970.

² *Schol.* 2 ad Bas. 2,1,1 [= D.1,1,1] (BS.1, 13-20): Δικαιοσύνη δὲ ἐστὶν ἡ τοῦ ἴσου καὶ τοῦ κατ' ἄξιον ἐκάστῳ διανέμησις. Ὁ δὲ νόμος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ νέμω, τὸ μερίζω, πάντως ὀνόμασθαι, ὥστε παρωνομάσθαι ἀπὸ τοῦ ὀρισμοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ὀριζομένῳ ταυτὸν, ὁ νόμος ἀπ' αὐτῆς τῆς δικαιοσύνης ὀνόμασται. ἔστι γὰρ νόμος <τέχνη> τοῦ καλοῦ καὶ ἴσου μόνον οὐχὶ τοῦτο λέγων. Εἰ ἡ δικαιοσύνη τὸ ἴδιον διανέμει, ὁ δὲ νόμος τέχνη τοῦ νέμειν τὸ ἴσον καὶ διὰ τοῦτο νόμος ὁ νόμος, λοιπὸν <ἐκ> τοῦ ἴσου διανέμει καὶ δικαιοσύνη. Ῥωμαῖστὶ ἐστὶ *iusticia* μὲν ἡ δικαιοσύνη, καὶ [ἔστι] δὲ ὁ νόμος ἀπὸ τοῦ ἰουστινοῦ ἔχων τὸ ὄνομα. Una attenta lettura della fonte si ha in F. GORIA, *La definizione del diritto di Celso nelle fonti giuridiche greche dei secoli VI-IX e l'Anonimo sulla strategia*, in AA.VV., 'Aequitas'. *Giornate in memoria di P. Silli. Atti Trento 11-12 aprile 2002*, a cura di G. SANTUCCI, Padova, 2006, 275-306, il quale ipotizza con prudenza, in particolare a p. 282, una possibile paternità (quanto meno nella sostanza) dello scolio a Stefano o a Teofilo.

³ Vd. F. GORIA, *La definizione del diritto di Celso nelle fonti giuridiche greche dei secoli VI-IX cit.*, 275-306.

⁴ La precisazione è di F. GORIA, *La definizione del diritto di Celso nelle fonti giuridiche greche cit.*, 280-281.

TRADURRE I DIGESTI. CONCETTI E PAROLE DEL SISTEMA GIURIDICO

FRANCO VALLOCCHIA

1. «Una volta dunque ordinato l'insieme dei testi del diritto romano e avendolo redatto in tre volumi, cioè quello delle Istituzioni, dei Digesti o Pandette, delle costituzioni, ... con animo devoto abbiamo offerto a Dio onnipotente anche quest'opera diretta a essere sostegno per gli uomini, e abbiamo reso abbondanti grazie al sommo Dio, che ci ha concesso ... di proporre un diritto ottimo non solo per la nostra epoca, ma anche per quelle future, tanto imminenti quanto successive»¹.

Il brano è tratto dalla (traduzione della) Costituzione *Tanta*, che fu emanata dall'Imperatore Giustiniano il 16 dicembre dell'anno 529 per pubblicare le Pandette. In esso, Giustiniano palesava uno dei suoi obiettivi: superare i limiti temporali, e quindi generazionali, proiettando l'opera in ogni evo. Giustiniano, insomma, andando al di là di un antico concetto filosofico di eternità dell'uomo sapiente², propugnava l'eternità dello *ius Romanum*³.

Propaganda imperiale? Forse. Però, se circa ottocento anni dopo, nel pensiero e nell'opera di Dante Alighieri, l'Imperatore partecipava alla memoria sapienza umana e all'eterna sapienza divina, ciò era avvenuto proprio per la grazia celeste ispiratrice di quell'opera, da lui così fermamente voluta: «Cesare fui e son Iustiniàno, / che, per voler del primo amor ch'ì' sento, / d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano»⁴.

L'eternità, però, mal si concilia con le generazioni umane e con le loro forme espressive, rese (soprattutto) attraverso le parole, per di più in diverse lingue, le quali nulla hanno di eterno. E, infatti, lo stesso Giustiniano aveva previsto questo aspetto; quindi, perché la mutevolezza e la molteplicità delle lingue umane non costituissero un ostacolo, non aveva potuto negare la possibilità di tradurre l'opera: «...a meno che

¹ Const. *Tanta*, 12, nella traduzione curata da Schipani: *Omnis igitur Romani iuris dispositione composita et in tribus voluminibus, id est institutionum et digestorum sue pandectarum nec non constitutionum, ... omnipotenti deo et hanc operam ad hominum sustentationem piis obtulimus animis uberesque gratias maximae deitati reddimus, quae nobis praestitit ... non tantum nostro, sed etiam omni aevo tam instanti quam posteriori leges optimas ponere.*

² Per il concetto (filosofico) di scioglimento dai limiti temporali, espresso con le parole 'omne aevum', si confronti il pensiero di Seneca (*de brevitate vitae* 14, 1): *Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt; nec enim suam tantum aetatem bene tuerunt: omne aevum suo adiciunt.*

³ Peraltro, Giustiniano stesso, pochi anni dopo, qualificò l'*imperium* e la *res publica* come svincolati dai limiti temporali (rispettivamente in Nov. 6 ep. e Nov. 47 praef.).

⁴ Sono le parole con le quali Giustiniano si presenta a Dante, nel secondo Cielo del Paradiso della Divina Commedia (*Pd*, VI, 10-12). È possibile ravvisare l'ispirazione di cotale parole in alcuni passaggi della Const. *Deo auctore* (particolarmente 1 e 7), con la quale Giustiniano aveva dato avvio all'opera di raccolta dei testi giurisprudenziali nel Digesto, e della Const. *Haec quae necessario* (in particolare 2), con la quale l'Imperatore aveva predisposto la compilazione del primo *Codex*.

voglia soltanto tradurli in lingua greca, mantenendo lo stesso ordine e la stessa successione in cui anche le parole latine sono collocate»⁵.

Peraltro, il permesso di tradurre non era cosa da poco, considerata la grande severità con cui l'Imperatore aveva promesso gravi pene a chi avesse osato minacciare l'esclusività e l'integrità dell'opera con commenti e finanche traduzioni inappropriate: «...che nessuno, né di coloro che al momento sono esperti di diritto né di quelli che lo saranno in seguito, ardisca annettere dei commentari a questi testi produttivi di diritto ... Se dunque taluni oseranno operare in tal modo, essi siano assoggettati ad imputazione di falso, ed i loro libri poi siano in ogni caso distrutti»⁶.

2. La traduzione, dunque, come mezzo per ovviare alle mutevolezze umane e per diffondere la conoscenza dell'opera giustiniana.

È nelle nostre cose umane che il tempo porti con sé lo sviluppo delle lingue, le quali si articolano in vario modo e aumentano nella loro quantità, tanto da rendere a un certo momento perfino inattuale la lingua originariamente utilizzata per trasmettere concetti; e dall'inattualità alla non conoscenza, spesso, il passo è assai breve. Essendo il latino la lingua dell'opera giustiniana, va così che il livello sempre più ridotto della sua conoscenza ha recato con sé la non conoscenza (o, a voler essere meno pessimisti, la scarsa conoscenza) dell'opera di Giustiniano. Ed ecco, allora, tornare d'attualità quell'antico permesso imperiale di farne traduzione.

Quando Sandro Schipani, nel 2005, diede alla pubblicazione il primo volume della traduzione in lingua italiana dei libri 1-4 del Digesto, erano passati centoquarantannove anni dall'inizio e centoquarantatre anni dalla fine della pubblicazione della traduzione curata da Giovanni Vignali. Aveva scritto Vignali che i volumi tradotti del *Corpus Iuris Civilis* «servono come di manuale pel magistrato e per l'uomo del foro». Scriveva, invece, Schipani: «mettere nuovamente i Digesti nelle mani dei giuristi non specialisti di Diritto romano, siano essi studiosi, siano operatori del diritto: avvocati, magistrati, notai, etc; o, come studenti, si preparino ad esserlo».

Dalla pratica nel foro, obiettivo di Vignali, al generale perseguimento della conoscenza, obiettivo di Schipani. Che diversità! Del resto, tra le due traduzioni si erano succeduti, tra l'altro, due guerre di indipendenza per l'unità d'Italia, un Regno, una Repubblica, due guerre mondiali e, per quel che specialmente ci riguarda, due codici civili (postunitari).

Che la traduzione del Digesto sia funzionale allo studio del Diritto romano, non c'è bisogno di evidenziarlo; è *in re ipsa*. Che, poi, essa sia ancora funzionale alla 'pratica nel foro', lo dimostreranno i fatti stessi. A tal proposito, sarebbe molto interessante verificare l'uso del Diritto romano da parte della giurisprudenza, attraverso un'analisi cronologicamente organizzata delle sentenze; e sarebbe altrettanto interessante verifica-

⁵ Const. *Tanta*, 21, nella traduzione curata da Schipani: *...nisi tantum si velit eas (leges) in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt.*

⁶ Const. *Tanta*, 21, nella traduzione curata da Schipani: *ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere ... Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corruptentur.*

‘TRADURRE I DIGESTI’: UNA SPIGOLATURA CIVILISTICA IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI *MORTIS CAUSA* (E DI LEGATO DI SUPPELLETTILI)

VALERIO PESCATORE

ABSTRACT: L’A. propone un percorso ricostruttivo, attraverso alcuni passi del Digesto di Alfeno Varo, Giuliano, Ulpiano e Celso, in materia di legati testamentari; affrontando in particolare i temi legati alle peculiarità dell’interpretazione degli atti *mortis causa*, tra ricerca della reale intenzione del testatore e limiti imposti dal rispetto del testo della disposizione, sullo sfondo del rapporto tra lingua e diritto.

ABSTRACT: El A. propone un camino reconstructivo, a través de algunos pasajes de los Digestos de Alfeno Varo, Juliano, Ulpiano y Celso, sobre el tema de los legados testamentarios; abordando en particular las cuestiones relativas a las peculiaridades de la interpretación de los actos *mortis causa*, entre la búsqueda de la verdadera intención del testador y los límites impuestos por el cumplimiento del texto de la disposición, en el contexto de la relación entre lengua y derecho.

PAROLE-CHIAVE: Attualità dello studio dei Digesti; interpretazione del testamento; principio di conservazione; intenzione e linguaggio del testatore; rispetto del testo.

PALABRAS-CLAVE: Actualidad del estudio de los Digestos; interpretación del testamento; principio de conservación; intención y lenguaje del testador; respeto del texto.

SOMMARIO: 1. Attrattiva attuale di un progetto ambizioso. – 2. Autoresponsabilità per il contenuto della disposizione testamentaria e principio di conservazione in Alfeno Varo e in Giuliano. – 3. L’abitudine linguistica del testatore in Ulpiano. – 4. Il legato di suppellettili in Celso. – 5. Il legato di suppellettili in Emilio Betti. – 6. Il legato di suppellettili in Luigi Mengoni. – 7. La traduzione dei Digesti al tempo della ‘cancellazione della storia’.

1. *Attrattiva attuale di un progetto ambizioso.*

Un’idea romanticamente ambiziosa, e il gusto raffinato di un progetto scientifico a lungo termine: questo ho pensato la prima volta che l’amicizia di Antonio Saccoccio mi fece conoscere, sono ormai poco meno di venti anni, l’idea di una nuova traduzione integrale dei Digesti. Un progetto in quel momento già avviato, che, a differenza di molte pubblicazioni, d’occasione o dal contenuto effimero, mi apparve subito destinato a rimanere, nella sua unicità: anche per il modo in cui ricerca storica e peculiari caratteristiche dell’attività ermeneutica vi si intrecciano¹.

¹ Riprendendo E. BETTI, *Teoria generale dell’interpretazione* (1955), nuova edizione a cura di G. CRIFÒ, II, Milano, 1990, 660 s., G. BENEDETTI, *L’elogio dell’interpretazione traduce nell’orizzonte del diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2010, 417 s.; in *Scritti in onore di Alessandro Pace*, I, Napoli, 2012, 27 s.; e in *Id.*, *Oggettività esistenziale dell’interpretazione. Studi su ermeneutica e diritto*, Torino, 2014, 193 s., segnala

In occasione della pubblicazione di un altro volume della raccolta², mi interrogo di nuovo³ sulle ragioni per le quali una simile ricerca, certo attenta e rigorosa, ma pure così distante dalla frenesia economica e sociale del terzo millennio, sia in grado di esercitare un fascino che, al di là della cerchia specialistica dei romanisti, è avvertito dallo studioso del diritto positivo, e anche dall'operatore professionale, che abbia a che fare con il giuridico.

Tra le risposte a un simile interrogativo, credo che un elemento in particolare colpisca il lettore del nostro tempo: l'essere i Digesti la dimostrazione, o almeno il tentativo di rappresentare un sistema giuridico di cui sia predicabile – come ha scritto Sandro Schipani nella 'Premessa' al primo volume – «una accresciuta unitarietà e coerenza interna»⁴.

La sensazione, che forse prova chi oggi guardi, sullo scaffale, i sei tomi fin qui pubblicati della nuova traduzione dei Digesti, è che essi costituiscono e custodiscono un sapere che, per quanto stratificato, ha un che di 'concluso', di 'definito', racchiudibile nella sua oggettività.

E sono persuaso che ciò, nel confronto con la scivolosa incertezza, sotto tanti profili, della attuale realtà giuridica, abbia un che di attrattivo e al contempo tranquillizzante.

2. Autoresponsabilità per il contenuto della disposizione testamentaria e principio di conservazione in Alfenio Varo e in Giuliano.

Il lettore curioso, del resto, ha più modi di avvicinarsi a questa traduzione.

Che decida di seguire un ordine filologico e sistematico; o che, per converso, si abbandoni alla più casuale spigolatura, questi testi sono sempre in grado di restituire spunti di interesse.

E appunto spigolando nel tomo II del volume V, ha attirato la mia attenzione un passo di Alfenio Varo sulle «Disposizioni [nei legati] considerate come non scritte»:

«*Quae in testamento scripta essent neque intellegerentur quid significarent, ea perinde sunt ac si scripta non essent: reliqua autem per se ipsa valent*»⁵.

che «l'interprete non può ritenere esaurito il suo compito con la comprensione del testo da tradurre: deve *volgere* il senso così rinvenuto in una *dimensione diversa* e cioè nella diversa lingua in cui intende tradurre. L'interpretazione traducete non si può limitare dunque ad una contemplazione estatica o, comunque, ad un'operazione nettamente ricognitiva, deve "trasportare" nell'altra lingua, secondo i modi sintattici, i ritmi e la coerenza intrinseca di questa, il *sensu* riconosciuto nel testo da tradurre». Così, «per la traduzione di un testo giuridico è *necessario* [...] l'intervento di un *giurista*. Che sappia intendere esattamente il senso tecnico in cui volge il discorso, e ne conosca altresì la profondità concettuale, nella specifica cornice di civiltà. Insomma, si tratta di fondere esperienze *linguistiche* e *giuridiche*, che, irrevocabilmente condannate alla *complementarietà*, si integrino in un processo circolare». [I corsivi sono dell'a.]

² Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e Traduzione*, V.2 (33-36), direzione di S. SCHIPANI, a cura di A. PETRUCCI e A. SACCOCCIO, Torino, 2021.

³ Cfr. V. PESCATORE, *Ignoranza, inesperienza e oneri di avvedutezza tra diritto romano e diritto europeo dei contratti*, in questa rivista, 2014, 223 ss.

⁴ S. SCHIPANI, *Premessa*, in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e Traduzione*, I (1-4), a cura di S. SCHIPANI, Milano, 2005, VII.

⁵ D. 34,8,2 (*Alfenus Varus libro quinto digestorum*), in Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Testo e Traduzione*, V.2 (33-36), cit., 162: «Le cose che siano state scritte nel testamento, ma non si capisca cosa significano, si considerano come se non fossero state scritte; le altre, invece, valgono di per sé».

TRADUCIAMOLO, IL DIGESTO: ESSO CI SERVE OGGI PIÙ CHE MAI

MARCO ROSSETTI

ABSTRACT: Una moderna traduzione del Digesto può incuriosire l'erudito, suggerire casistiche stimolanti per il pratico, fornire preziose informazioni allo storico. Ma nessuna di queste funzioni, per quanto importanti, esprime la vera, grande, insostituibile utilità di traduzioni aggiornate e scientificamente rigorose dei *Digesta*: ovvero lo stimolo a pensare l'ordinamento come un 'sistema' conchiuso, unitario e pervaso da principi universali.

RESUMEN: Una traducción moderna del Digesto puede intrigar al erudito, sugerir estudios de casos estimulantes para la práctica, brindar información valiosa al historiador. Pero ninguna de estas funciones, por importante que sean, expresa la verdadera, gran, insustituible utilidad de las traducciones actualizadas y científicamente rigurosas de los *Digesta*: es decir, el estímulo para pensar el ordenamiento como un 'sistema' cerrado, unitario, permeado de principios universales.

PAROLE CHIAVE: Digesto; traduzione; universalità del diritto.

PALABRAS CLAVE: Digesto; traducción; universalidad del derecho.

1. Desidero ringraziare, innanzitutto, gli organizzatori di questo incontro per l'onore che mi hanno fatto, chiedendomi di spendere alcune parole di commento a questo bel volume fresco di stampa, contenente la traduzione dei libri da 33 a 36 del Digesto, curato dai professori Aldo Petrucci e Antonio Saccoccio, sotto la direzione del professore Sandro Schipani.

Confido che lor signori non si attendano da me una disquisizione dogmatica, accademica, o di merito, sulla disciplina dei legati contenuta nelle Pandette (quella, per l'appunto, di cui ai libri 33-36): non ne avrei le competenze tecniche e tanto meno la capacità oratoria. Di mestiere, infatti, faccio il giudice, e dunque sono per necessità un pratico (ed anzi costretto, talora, ad essere addirittura un 'praticone'), che purtroppo può destinare – ahimé – poco tempo all'approfondimento della storia del diritto.

E tuttavia nel tempo che mi è stato concesso vorrei spendere due parole sul perché abbiamo bisogno, a mio sommo avviso, non solo di questa, ma ancora e sempre di tante traduzioni del Digesto: sempre più nuove, più aggiornate, più esaustive.

2. Credo, infatti, che una traduzione del Digesto sia oggi, più che in passato, al tempo stesso interessante, utile e necessaria.

Sia interessante per l'erudito, sia utile per il pratico, sia fondamentale per il giurista. Proverò a spiegare brevemente queste tre affermazioni.

Qualcuno potrebbe pensare: una traduzione del Digesto, in definitiva, a che serve? Può servire solo a soddisfare il *voyeurismo* intellettuale rappresentato dal gusto dell'antichistica, dell'erudizione, dell'*aition*.

Ed in effetti non c'è dubbio che (ri)leggere i quattro libri del Digesto sui legati si prova un certo piacere intellettuale nello scoprire casistiche invero singolari: ad esempio, nell'apprendere a quali condizioni debba considerarsi 'vecchio' il vino, allorquando il testatore abbia disposto un legato di 'vino vecchio'; oppure come vada disciplinato un legato di sgombri in salamoia (lo apprendiamo da D. 33,9,3,3); o ancora veniamo a sapere che all'adultero non era consentito disporre per testamento alcun legato alla donna con la quale aveva commesso adulterio, persino nel caso in cui l'avesse successivamente sposata (lo leggiamo in D. 34,9,13). In questo caso, peraltro, i beni oggetto dell'eventuale legato disposto in violazione del suddetto divieto non andavano agli eredi, ma li confiscava lo Stato (il che dimostra, se mi è consentita una chiosa, come in ogni epoca l'Agenzia delle Entrate abbia sempre trovato il modo di infilarsi dove ha trovato opportunità!).

3. Va da sé che, accanto a quella che potremmo definire l'aneddotica casistica, i quattro libri sui legati contengono anche previsioni di una straordinaria attualità.

Nel fr. 24 del Libro 34, Titolo 5, ad esempio, leggiamo un precetto che oggi campeggia tal quale nell'art. 1366 c.c.: ovvero quello secondo cui, quando un testamento contenga una disposizione ambigua, questa si deve interpretare 'in maniera benigna', vale a dire secondo ciò che si ritenga il testatore abbia pensato. Una previsione, a ben vedere, la quale non è che una versione *ante litteram* dei criteri di interpretazione secondo buona fede del contratto e dei negozi unilaterali.

Ora, dicevo, qualcuno potrebbe pensare: una traduzione del Digesto ha il solo scopo di solleticare l'intellettualismo del lettore. Bene, risponderei, questo scopo potrebbe averlo, ma non è il solo, né il più importante.

Qualcun altro potrebbe pensare: macché interesse archivistico, una traduzione moderna del Digesto ci serve perché lì dentro ci troviamo tanta casistica: ed infatti i romani avevano questa straordinaria capacità di raccogliere la casistica e poi di ordinarla per trarne dei principi generali. (Noi, invece, forse pecciamo del peccato opposto: ci piace tanto baloccarci con i principi generali, così elevati e così astratti che per guardare ad essi finiamo per perdere di vista la realtà).

Una casistica così vasta che non di rado torna acconcia anche ai giuristi di oggi: a sfogliare i repertori di giurisprudenza, infatti, ci accorgiamo che non di rado giudici di merito e giudici di legittimità hanno attinto a piene mani dai testi antichi (dal *Corpus Iuris* in generale, e non solo del Digesto ma anche dal Codice di Giustiniano) al fine di 'trarre ispirazione' per risolvere casi concreti, o trovare un argomento a conforto della soluzione prescelta.

Faccio un esempio.

La Cass. civ., sez. VI-3, ord. 28.5.2020 n. 9997 fu chiamata a decidere una vicenda tanto singolare quanto spiacevole allo stesso tempo: una ragazza rimase ustionata perché il cameriere di una pizzeria, urtato da alcuni avventori scalmanati, lasciò cadere una pizza appena sfornata – e quindi bollente – sul braccio della cliente.

Il giudice di merito, chiamato a stabilire se vi fosse responsabilità del gestore del ristorante, concluse per l'affermativa, limitandosi a formulare una regola così riassumibile: il fatto è avvenuto nel tuo locale, e tu ne rispondi.

DAL LATINO DEL DIRITTO ROMANO A UN DIRITTO, DUE LINGUE; UN DIRITTO, MOLTE LINGUE

SANDRO SCHIPANI

ABSTRACT: Il diritto romano è strutturalmente legato al latino. Con la codificazione di Giustiniano e dei suoi giuristi si include nel processo di codificazione la traduzione in greco: il diritto romano diventa tanto proprio dei giuristi grecofoni che vogliono formularlo nella propria lingua: ‘un diritto, due lingue’. La creatività del diffuso lavoro di traduzioni anche in altre lingue che ne segue, accompagnato da rielaborazioni, si affianca alla continuità di un apparato e si inserisce nell’articolata logica dei rapporti gravitanti intorno a Costantinopoli (‘un diritto, molte lingue’). Con la presa di Costantinopoli da parte ottomana, Mosca viene a costituire la Terza Roma; essa, secoli dopo, cerca il reincontro con la tradizione latina sviluppatasi da Bologna. I codici in Italia, nel secondo millennio, sviluppano, nell’assenza della continuità di un apparato, una esperienza di non traduzione e di creatività che si fonda sullo studio scientifico di essi e di continue ‘riletture’ che li adeguano al mutare della società e li accrescono. L’esperienza iberica produce le *Siete Partidas* e un bilinguismo che si espande nel *Mundus Novus* e costituisce la base dei codici dell’Indipendenza dell’America Latina. In Europa, nuove riletture dei codici giustiniani preparano i codici dei due ultimi secoli, nella pluralità delle lingue dei diversi Paesi e si generalizza il principio: ‘un diritto, molte lingue’, al quale si accompagnano traduzioni dei codici giustiniani stessi per rendere partecipi nel modo più pieno e largo possibile gli operatori del diritto in quello straordinario accrescimento e trasformazione del diritto romano comune. Anche Paesi di diritto islamico si avvicinano a questa codificazione forse in parte anche sulla base di diversi anteriori contatti e traduzioni con il sistema del diritto romano e della attenzione ai codici giustiniani. Più chiaramente, i paesi dell’Estremo Oriente, in particolare Giappone e Cina, accompagnano la codificazione con la riflessione su tali codici che traducono, il momento di sintesi dell’età della formazione del sistema del diritto romano.

RESUMEN: El derecho romano está estructuralmente ligado al latino. Con la codificación de Justiniano y de sus juristas se incluye en el proceso de codificación la traducción al griego: el derecho romano se vuelve tan propio de los juristas de habla griega que quieren formularlo en su propia lengua: ‘un derecho, dos lenguas’. La creatividad del difundido trabajo de traducción también a otras lenguas que sigue de ahí, acompañado de reelaboraciones, se añade a la continuidad de un aparato y se inserta en la lógica articulada de las relaciones que gravitan en torno a Constantinopla (‘un derecho, muchas lenguas’). Con la toma de Constantinopla por parte de los otomanos, Moscú pasó a constituir la Tercera Roma; ésta, siglos después, busca un recuento con la tradición latina desarrollada desde Bolonia. Los códigos en Italia, en el segundo milenio, desarrollan, a falta de la continuidad de un aparato, una experiencia de no traducción y de creatividad que se basa en el estudio científico de los mismos y continuas ‘relecturas’ que los adecuan a la mutación de la sociedad y los aumentan. La experiencia ibérica produce las *Siete Partidas* y un bilingüismo que se expande en el *Mundus Novus* y constituye la base de los códigos de la Independencia de América Latina. En Europa, nuevas reinterpretaciones de los códigos justinianos preparan los códigos de los dos últimos siglos, en la pluralidad de las lenguas de los distintos Países, y se generaliza el principio: ‘un derecho, muchas lenguas’, al que se acompañan traducciones de los mismos códigos justinianos para hacer partícipes en el modo más pleno y amplio posible

a los operadores del derecho en ese extraordinario crecimiento y transformación del derecho romano común. Incluso Países de derecho islámico se acercan a esta codificación quizás también en parte sobre la base de varios anteriores contactos y traducciones con el sistema de derecho romano y de la atención a los códigos justinianos. Más claramente, los países del Lejano Oriente, en particular Japón y China, acompañan la codificación con la reflexión sobre estos códigos que traducen, como el momento de síntesis de la época de formación del sistema de derecho romano.

PAROLE CHIAVE: Latino e diritto romano; Codici di Giustiniano e dei suoi giuristi; ‘un diritto, due lingue’; ‘un diritto, molte lingue’.

PALABRAS CLAVE: Latino y derecho romano; Códigos de Justiniano e de sus juristas; ‘un derecho, dos lenguas’; ‘un derecho, muchas lenguas’.

SOMMARIO: Premessa. – 1. Codificazione e traduzione a Costantinopoli, Seconda Roma. – 2. Il latino e il diritto romano. – 3. Verso l’uso del greco anche al livello dell’insegnamento del diritto. – 4. Impero e autonomie: gradazioni del *suis legibus uti* e tendenza a un comune diritto uniforme. – 5. Codificazione e tutela di diritti comuni a tutti. – 6. Un diritto comune nella propria lingua. – 7. La continuità di un apparato a cui si guarda con diverse modalità e un diritto tradotto e riformulato in proto-slavo, in bulgaro, in serbo, in rumeno, in siriano, in armeno, in georgiano, in *ge’ez*: un diritto, molte lingue. – 8. Mosca Terza Roma; l’Eurasia; verso un reincontro della tradizione greco-slava con la tradizione latina di Bologna e verso una nuova codificazione; difficoltà e vie della ricerca di una propria traduzione-rilettura-sintesi. – 9. Roma; Bologna e le Università: la continuità del latino e di una scienza fonte di diritto che glossa i codici; riformula testi paralleli; rielabora il diritto comune; sottolinea la dimensione del tempo nel sistema. – 10. Le *Siete Partidas* e il bilinguismo che si espande nel *Mundus Novus*, nei codici dell’Indipendenza, risultato della trasfusione del diritto romano e di una rilettura propria di esso: specificità del sottosistema latinoamericano del diritto romano. – 11. Un diritto comune in tedesco, in francese, in italiano ecc. che matura nella rilettura in latino dei codici giustiniani e nella traduzione per coinvolgere tutti e produrre su tale base i nuovi codici nelle proprie lingue, e poi seguire ad accrescerli; generalizzarsi di: un diritto, molte lingue. – 12. Il sistema del diritto romano e il diritto islamico: traduzioni di convivenze. Codificazioni autonome, di resistenza, di riletture e di dialoghi. – 13. L’Estremo Oriente fra resistenza e riletture mediate o dirette delle fonti e delle loro traduzioni: le vie del Giappone e della Cina. – 14. Le traduzioni più recenti. – Postilla.

Premessa

Ringrazio la Facoltà e il suo Preside, il Dipartimento e la Direttrice, i colleghi e gli studenti presenti anche da remoto; in modo particolare, il collega Saccoccio che ha preso l’iniziativa di oggi e che, insieme al collega Petrucci, ha curato questo volume della cui realizzazione e delle cui – ahimé! – inevitabili carenze anche io, che ho, come loro, letto e riletto, sono corresponsabile¹.

La discussione di questo nostro lavoro qui, in questa mia Facoltà, in questo mio Dipartimento della ‘Sapienza’ Università di Roma, mi fa molto piacere. I volumi precedenti erano, peraltro, già stati accolti non solo nella biblioteca del Dipartimento, ma anche nel sito di essa, e mi permetto di auspicare che anche della seconda parte di que-

¹ Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. *Digesti o Pandette dell’Imperatore Giustiniano. Testo e traduzione*, direzione di S. SCHIPANI, a cura di A. PETRUCCI, A. SACCOCCIO, V.2, 33-36, Torino, 2021.

TRADURRE I DIGESTI

PRESENTAZIONE DEL VOLUME

IUSTINIANI AUGUSTI DIGESTA SEU PANDECTAE.
TESTO E TRADUZIONE, V/2 (33-36) DIR. DI S. SCHIPANI,
A CURA DI A. PETRUCCI – A. SACCOCCIO, TORINO, 2021

‘SAPIENZA’ UNIVERSITÀ DI ROMA, 15 NOVEMBRE 2021
ORE 15,30 – AULA CALASSO

Il 15 novembre 2021 alle ore 15,30 l’Aula Calasso del Dipartimento di Giurisprudenza della ‘Sapienza’ Università di Roma ha ospitato la presentazione del volume *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e Traduzione, V/2 (33-36)*. Il progetto, coordinato e diretto dal Prof. Sandro Schipani (‘Sapienza’ Università di Roma), ha dato alla luce nel 2021 il sesto volume dell’opera di traduzione dei *Digesta* di Giustianiano. Una traduzione che da tutti i relatori intervenuti in questo pomeriggio – eminenti accademici e pratici del diritto – è stata definita un’opera meritoria e fondamentale per la fruizione delle fonti da cui è necessario partire (quale *principium*) per comprendere gli istituti giuridici. Il Prof. Schipani, citando Tullio Gregory, ha detto che «è la traduzione che prolunga nel tempo e nello spazio la vitalità di un testo, assicura e rinnova una tradizione», ed è questo il senso profondo dell’opera che il gruppo di lavoro, composto, tra gli altri, dal Prof. Antonio Saccoccio (‘Sapienza’ Università di Roma) e dal Prof. Aldo Petrucci (Università di Pisa), curatori del volume presentato, porta avanti oramai da circa un ventennio.

Il pomeriggio è stato introdotto dai sentiti saluti del Preside della Facoltà di Giurisprudenza della ‘Sapienza’ Università di Roma, il Prof. Oliviero Diliberto, che ha mostrato grande soddisfazione per l’opera presentata. Diliberto ha definito la traduzione uno strumento importantissimo non solo per i romanisti, i quali potranno usufruire di un ulteriore aiuto nella ricerca, ma soprattutto per gli operatori del diritto che sempre di più trovano complesso approcciarsi a fonti latine. Dopo un appassionato saluto della Prof.ssa Luisa Avitabile, Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche della ‘Sapienza’, che ha ritenuto meritoria non solo la traduzione del Digesto, ma anche l’organizzazione del convegno, è stata aperta la prima sessione pomeridiana presieduta dal Prof. Natalino Irti (‘Sapienza’ Università di Roma, accademico dei Lincei). Il Professor Irti ha aperto i lavori ponendo l’accento sui problemi dovuti alla traducibilità dei testi giuridici, manifestati, prima di lui, anche dai Maestri della disciplina romanistica, quali il Bonfante, nel tradurre il *Römisches Staatsrecht* di Mommsen, e l’Arangio-Ruiz nel tradurre i *Prinzipien des römischen Rechts* di Schulz. Dopo questa prima notazione, però, Irti ha puntato l’attenzione su due considerazioni: la prima riguardante l’universalità del diritto romano, la seconda in merito al destino del diritto romano nell’università di giurisprudenza.

La prima preoccupazione sollevata dal Prof. Irti muove dall'articolo di apertura del XLI volume della rivista *Roma e America* in cui il Prof. Antonio Saccoccio¹ descrive la continua crescita e necessaria universalità del diritto romano quale conseguenza dell'accrescimento del Sistema sul quale gli ordinamenti si poggiano. Su tale indicazione, Irti invita la platea a interrogarsi sul significato profondo della vocazione universale del diritto romano, chiedendo se, invece, non possa essere solo un diritto storicamente definito e circoscritto. Il relatore avverte che si ha l'impressione che il diritto romano sia configurato come un diritto naturale ma che, a suo parere, debba invece essere ritenuto di per sé un diritto appartenente al passato, al pari di altre esperienze giuridiche. Il fatto che i giuristi romani furono in grado con ineguagliabile rigore² di enunciare degli schemi logici che ancora oggi possono essere utilizzati, non giustifica in modo sufficiente la tendenza a universalizzare il diritto romano.

La seconda considerazione ha riguardato il destino del diritto romano nel sistema universitario. Il Professor Irti ha così richiamato alcune sue precedenti riflessioni sulla formazione del giurista contemporaneo³, ritenendo compito delle Facoltà di Giurisprudenza non più veicolare un sapere teorico, ma fornire competenze tecniche, al fine di rendere capaci gli studenti di produrre prestazioni vendibili sul mercato. In un tale clima, ha mostrato di essere, altresì, perplesso per la posizione del diritto romano nelle Facoltà di Giurisprudenza, ritenendola assai problematica e incerta. Irti, con viva preoccupazione, si chiede quale possa essere il destino del diritto romano, disciplina coltivata oramai da un'élite e patrimonio di un'aristocrazia intellettuale, che non trova più spazio nell'università del «saper fare».

Il primo intervento della sessione pomeridiana è stato affidato al Prof. Capogrossi Colognesi ('Sapienza' Università di Roma, accademico dei Lincei) che ha colto il tono di preoccupazione del primo relatore e ha risposto alle provocazioni e alle perplessità da quest'ultimo sollevate. Egli, infatti, sostiene che in pericolo non ci sia solo la storia e la tradizione di una *élite* scientifica e accademica che si è consolidata nel corso di generazioni, ma è l'idea stessa di Diritto ad assumere una precaria posizione in questo periodo storico. Capogrossi Colognesi avverte la platea che il «saper fare» che si sostituisce alla costruzione di categorie mentali corrisponde a un cambiamento epocale delle relazioni sociali di cui il diritto è, da un lato, fattore regolativo e, dall'altro, termometro. Secondo lo studioso ciò conduce alla perdita del carattere fondamentale del diritto, che è quello di porsi come funzione arbitraria della società. Il diritto, precisa Capogrossi, è un meccanismo di uguaglianza che si esplica nel processo in cui le parti vengono equiparate e la

¹ A. SACCOCCIO, *Roma e America per la Cina*, in questa rivista 41/2020, 9 e s.

² Il Prof. Irti avverte che la traduzione del Digesto fornisce esempi incredibili di questo rigore logico, come testimoniato da D.34.5.21.pr.: *Ubi est verborum ambiguitas, valer quod actum est*. Con una breve esegesi del passo, il relatore constata che i Romani non indagavano le ragioni soggettive, cioè l'animo del dichiarante, ma guardavano al comportamento oggettivamente considerato. Da tale frammento si evince il metodo casistico che ha caratterizzato la scienza giuridica a Roma.

³ Il contributo del Prof. Irti è pubblicato in *La formazione del giurista. Atti del Convegno (Roma, 2 luglio 2004)*, Roma, 2005.

LE NOUVEAU CODE CIVIL BELGE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU

RESUMÉ: Malgré diverses tentatives de recodification de son droit civil, la Belgique n'était jamais parvenue à adopter un Code civil propre, différent du Code imposé par l'occupant français en 1804. Mais pour la première fois, les choses semblent avoir changé et le processus de recodification du droit civil belge est cette fois réellement commencé. Dans ces quelques pages, nous avons voulu donner un rapide panorama de l'histoire de l'application du droit civil en Belgique depuis le 18^{ème} siècle, avant de dire quelques mots de la méthodologie utilisée et de faire le point sur l'état d'avancement de la recodification.

ABSTRACT: Nonostante vari tentativi di ricalibrare il proprio diritto civile, il Belgio non era mai riuscito ad adottare un codice civile proprio, diverso da quello imposto dall'occupante francese nel 1804. Per la prima volta le cose sembrano ora cambiare indirizzo e il processo di ricodificazione del diritto civile belga è effettivamente iniziato. In queste poche pagine abbiamo voluto fornire una breve panoramica della storia dell'applicazione del diritto civile in Belgio, a partire dal XVIII secolo, prima di spiegare la metodologia utilizzata e fare il punto sullo stato di avanzamento dell'opera di ricodificazione.

MOT CLÉ: Code civil belge; Histoire juridique de la Belgique; méthodologie de codification comparative; droit des biens; droit de la preuve.

PAROLE CHIAVE: Codice civile belga; Storia giuridica del Belgio; metodologia comparativa di codificazione; diritto dei beni; diritto delle prove.

SOMMARIO: 1. Historique de la codification du point de vue de la Belgique; A. 1804; B. 1815; C. 1830; D. François Laurent; E. Koen Geens. – 2. Le nouveau Code civil belge: méthodologie et état d'avancement ; A. La mise en place des groupes de travail; B. Le plan du nouveau Code civil belge; C. La place du droit comparé dans la nouvelle codification ; D. Etat d'avancement de la recodification. – 3. Le nouveau droit de la preuve (Livre 8). – 4. Le nouveau droit de des biens (Livre 3). – 5. Conclusions.

Le Code civil belge est initialement le Code civil des Français. Après plus de deux siècles d'application, le législateur belge s'est finalement organisé pour réformer son Code civil. Ce processus est cependant encore loin d'être achevé. Dans les quelques pages qui suivent, nous proposons de retracer l'histoire de la codification du droit civil en Belgique (1.), avant de présenter la réforme en cours (2.), ainsi que les deux premiers livres du nouveau Code civil déjà entrés en vigueur : Le livre 8 consacré au droit de la preuve (3.) et le livre 3 consacré au droit des biens (4.).

1. Historique de la codification du point de vue de la Belgique

A. 1804

Si la Belgique existe formellement en tant qu'État depuis 1830, son Code civil est plus ancien et correspond initialement au Code civil des Français de 1804, aussi appelé Code Napoléon. Afin d'expliquer comment cette situation a pu survenir, il est utile de rappeler en quelques mots la situation géopolitique et juridique des territoires belges au XVIII^e siècle.

À cette époque, la plus grande partie de ces territoires étaient déjà réunis sous la bannière des Habsbourg autrichiens sous le nom de Pays-Bas autrichiens. Ces territoires n'étaient cependant pas réunis en une seule entité ; ils étaient en effet coupés en deux par la Principauté de Liège, l'autre état 'pré-belge', auxquels il convient d'ajouter aussi la petite Principauté de Stavelot.

Sur le plan juridique, la disparité des droits appliqués dans les différentes parties des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège est encore plus grande. Philippe Godding compte plus de 600 systèmes juridiques régionaux et locaux¹. Cette grande diversité juridique repose largement sur le droit coutumier. En ce sens, cela permet d'ailleurs de considérer que le droit des territoires belges se situe dans le prolongement des pays de droit coutumier, caractérisant le Nord de la France, par opposition aux pays de droit écrit. L'importance donnée au droit romain dans les droits locaux est variable dans les Pays-Bas d'Autriche et la Principauté de Liège. Le *ius commune* est cependant habituellement subsidiaire par rapport au droit coutumier.

L'unification tant territoriale que juridique de ce qui deviendra la Belgique, est la conséquence de l'annexion des territoires belges par la France en 1795². Cette annexion modifia profondément les frontières internes de la Belgique, en faisant table rase des frontières historiques pour les remplacer par une subdivision en départements français. Le principe de la table rase s'appliqua également sur le plan du droit, puisque les différents droits belges furent complètement abolis par ce que l'on a appelé le Code Merlin et remplacés par le droit français³. En conséquence, lorsque le Code civil des Français entra en vigueur en 1804, il s'est appliqué également sur les territoires belges, puisque les Belges étaient des citoyens français à ce moment.

¹ PH. GODDING, *De l'ancien droit Belgique' au Code civil de 1804: une rupture?*, in A. WIJFFELS (ed.), *Le Code civil entre ius commune et droit privé européen*, Bruylant, Brussels, 2005, 587.

² La Convention nationale française décrète, le 9 vendémiaire de l'an IV (1^{er} octobre 1795), la réunion de la Belgique et du pays de Liège à la France. V. FR. STEVENS, *L'introduction de la législation révolutionnaire en Belgique*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale*, PUF, Paris, 1988, II, 486.

³ Le Code Merlin est un recueil contenant environ 438 lois françaises, rendues applicables dans les nouveaux départements. V. J. GILISSEN, *Codifications et projets de codification en Belgique au XIX^e siècle (1814-1914)*, in *BTNG-RBHC 14*, 1983, 208; FR. STEVENS, *L'introduction de la législation révolutionnaire en Belgique*, in *La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale*, PUF, Paris, 1988, II, 491 ; PH. GODDING, *De l'ancien droit Belgique' cit.*, 591-603.

PRINCIPIO ROMANO DELLA REVOCABILITÀ TESTAMENTARIA E NUOVO CODICE CIVILE DELLA RPC*

ROBERTA MARINI

ABSTRACT: Il principio romano della revocabilità testamentaria è accolto e disciplinato nel nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese (art. 1142). Il dato assume, agli occhi dello studioso di diritto romano, una particolare rilevanza non solo in quanto testimonianza attiva dell'incontro – avvenuto oramai più di un secolo fa – tra le categorie romanistiche di diritto privato e diritto cinese, ma anche per la particolare declinazione che le stesse categorie assumono all'interno di tale diritto.

RESUMEN: El principio romano de la revocación testamentaria es aceptado y regulado en el nuevo Código Civil de la República Popular China (art. 1142). A los ojos del estudioso del derecho romano, los datos adquieren especial relevancia, no sólo como testimonio activo del encuentro – que ya se produjo hace más de un siglo – entre las categorías romanistas de derecho privado y de derecho chino, sino también por la particular declinación que las mismas categorías asumen dentro de ese derecho.

PAROLE CHIAVE: Revoca; testamento; *voluntas testantis*; *ruptio testamenti*; Codice Civile cinese.

PALABRAS CLAVE: Revocación; testamento; *voluntas testantis*; *ruptio testamenti*; Código Civil chino.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio romano della revocabilità testamentaria. – 3. La revocabilità del testamento nel nuovo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese. – 4. Alcune riflessioni conclusive.

1. Premessa

In un contributo di qualche tempo fa¹, precedente all'entrata in vigore il 1 gennaio del 2021 del nuovo *Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese* (RPC)², mi ero occu-

* Si pubblica qui in una versione rivista per la stampa il testo della relazione tenuta nel 'V Seminario Internazionale Chang'an e Roma: Incontro delle due Culture. Via della seta e Solidarietà Euroasiatica', 2-3 dicembre 2021, organizzato dall'Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e dall'Università di Scienze politiche e giurisprudenza del nord-ovest (Xi'an).

¹ Cfr. R. MARINI, *Osservazioni sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie: diritto romano e diritto cinese*, in, *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, vol. II. *Esperienze straniere*, a cura di E. ARROYO AMAYUELAS, CH. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, QING LU, J.M. RAINER, Napoli, 2019, 831 ss.

² Approvato nella sua versione definitiva dal Congresso Nazionale del Popolo il 28 maggio 2020.

pata del tema della revoca delle disposizioni testamentarie nel diritto successorio cinese nel solco del dialogo con la tradizione civilistica fondata sul diritto romano³.

All'epoca le mie riflessioni riguardavano esclusivamente la *Legge sulle Successioni* del 1985 e, sebbene alcune notizie circa il regime che sarebbe poi potuto confluire nel Codice erano già trapelate⁴, interessante mi sembra ora concludere il discorso già iniziato verificando l'impianto che, circa il tema specifico della revoca del testamento, è contenuto nella nuova codificazione civile cinese.

2. *Il principio romano della revocabilità testamentaria*

A. *Due 'modelli' a confronto*

Nel diritto civile attuale, caratteristica comune del testamento, così come delle singole disposizioni testamentarie, è l'assoluta e irrinunciabile revocabilità⁵.

Tale caratteristica, d'altronde, risulta essere non solo strettamente connessa alla stessa natura di atto di ultima volontà del testamento, ma anche la diretta proiezione del protagonismo accordato alla autonomia privata nelle esperienze giuridiche contemporanee⁶.

In diritto romano, similmente, caratteristica del *testamentum* era pure la sua revocabilità, poiché come Ulpiano ci ricorda *'ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum'* (D. 34,4,4 Ulp. 33 ad Sab.)⁷.

³ Sull'incontro tra sistema giuridico romanistico e diritto cinese si veda quanto lucidamente rilevato ora in R. CARDILLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica alla luce del nuovo Codice della Rpc*, in *Mondo Cinese*, n. 167, anno XLVII n.1, 2019, 26 ss. Sulla scelta cinese della forma Codice rileva come «Codificare il diritto civile è di per sé un contributo al comune diritto romano» S. SCHIPANI, *Vie dei Codici civili e Codice civile cinese*, in questa rivista, 41/2020, 192. Sul complesso percorso della codificazione cinese si veda quanto osservato in O. DILIBERTO, *La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, Bologna, 2012, 53 ss.; in relazione al diritto cinese più antico si rimanda alle considerazioni svolte in S. PORCELLI, *Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema*, in *BIDR*, 110, 2016, 254 ss.; in questa rivista, 41/2020 si vedano anche i contributi di FEI ANLING, *Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese*, 133 ss.; M. TIMOTEO, *Il nuovo Codice civile cinese: prime riflessioni*, 233 ss.; S. PORCELLI, *Il Codice civile della Repubblica Popolare Cinese frutto del dialogo tra Cina e diritto romano*, 265 ss. Mi piace qui ricordare anche l'importante ruolo che la rivista *'Roma e America. Diritto romano comune'* ha svolto e svolge all'interno del dialogo tra diritto romano e diritto cinese, per il quale rimando a quanto osservato ora in questa stessa rivista 41/2020 da A. SACCOCCIO, *Roma e America per la Cina*, 9 ss., in particolare 10 ss.

⁴ Grazie ai diversi *Progetti* dello stesso, per una sintesi del processo di elaborazione del Codice si veda quanto rilevato in FEI ANLING, *Elaborazione e caratteristiche del Codice civile cinese cit.*, 136 ss.

⁵ Una perfetta rappresentazione di tale modello è cristallizzata nel codice civile italiano del 1942, per cui si veda l'art. 679: «Revocabilità del testamento. – Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto». Su tale aspetto mi sia permesso di rinviare a quanto osservavo in R. MARINI, *Osservazioni sul problema della revoca delle disposizioni testamentarie cit.*, 831 s.

⁶ Fondamentale sul punto N. LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970, in particolare 50 ss.

⁷ *Quod si iterum in amicitiam redierunt et paenituit testatorem prioris offensae, legatum vel fideicommissum relictum redintegratur: ambulatoria enim est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*. Intorno alla fonte si è agglomerata una copiosa riflessione bibliografica della quale in tale sede non è possibile dare conto e per la quale si rimanda per un primo riferimento a P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, II, *Parte speciale, Successione ab intestato, Successione testamentaria*, Milano, 1963², 481; S. SERANGELI, *Sulla revoca del*

DIACRONIA ‘GIURISPRUDENZIALE’: NOTE A MARGINE DI UNA RECENTE INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI SEPOLCRO GENTILIZIO ED EREDITARIO

ALESSANDRO CASSARINO

ABSTRACT: Il presente contributo affronta il tema dello *ius sepulchri*, inteso come diritto alla sepoltura in un determinato luogo, in chiave diacronica con il moderno diritto civile, per poi sottolineare la distinzione, risalente già al Diritto romano, tra sepolcri familiari ed ereditari. Ci si è chiesti, in particolare, alla luce di una recente sentenza delle Corti di Cassazione italiana (Sez. VI, 22 marzo 2021, n. 8020) come la giurisprudenza attuale consideri la sepoltura e su quali regole questa si muova al fine di tutelare coloro che ritengano di aver giusto titolo alla deposizione del proprio corpo o degli appartenenti ad una certa cerchia familiare.

RESUMEN: El presente artículo trata el tema del *ius sepulchri*, entendido como derecho a la sepultura en un determinado lugar, en una perspectiva diacrónica con el derecho civil moderno, para subrayar la diferencia, que ya se remonta al derecho romano, entre sepulcros familiares y hereditarios. En particular, a la luz de una reciente sentencia de la Corte de Casación italiana (Sala VI, 22 de marzo de 2021, n. 8020), se hace la pregunta de cómo la jurisprudencia actual considera la sepultura y según cuáles reglas podrían tutelarse quienes reputen tener un justo título para la deposición de su cuerpo o de los que pertenecen a los miembros de una cierta familia.

PAROLE CHIAVE: *Ius sepulchri*; *Familiaria sepulchra*; *Hereditaria sepulchra*; Diritto romano.

PALABRAS CLAVE: *Ius sepulchri*; *Familiaria sepulchra*; *Hereditaria sepulchra*; Derecho romano.

SOMMARIO: Premessa. – 1. Qualche riserva interpretativa sulla trasformazione del sepolcro gentilizio in ereditario secondo la ricostruzione della Corte. – 2. Le ragioni che inducono alla diacronia del tema. – 3. Uno sguardo introduttivo della materia. – 4. Qualche riflessione sulla natura della sepoltura. – 5. Considerazioni sulla tipologia di sepolcri. – 5.1. Appigli interpretativi nelle costituzioni imperiali. – 6. I sepolcri ereditari. – Conclusioni.

Premessa

L'argomento, di cui ci occuperemo nelle pagine che seguono, riguarda il cd. *ius sepulchri*, e cioè il diritto attribuibile a qualcuno di essere seppellito in un determinato luogo.

Il nostro intento non è certo, in questa sede, di volgere lo sguardo al solo mondo del Diritto romano, percorrendo una via battuta, anche di recente, dalla dottrina romanistica¹, ma di osservare il fenomeno in chiave diacronica, operando un richiamo alle moderne discipline giuridiche.

¹ Il tema della sepoltura trova nel Diritto privato romano ampio spazio di trattazione, essendo legato argomentativamente alle *res extra commercium*. Basti qui riflettere sulle parole di Gaio nelle Istituzioni (2,6) o su quelle delle Istituzioni di Giustiniano (2,1,9), incentrate sul ‘quando’ un fondo possa definirsi religio-

Durante la ricognizione delle fonti romane, in particolare site all'interno della Compilazione di Giustiniano, ci si è chiesti, nella prospettiva di un dialogo con il cd. diritto positivo, specialmente quello privatistico, come oggi lo *ius sepulchri* venga inteso e su quali regole, scritte e non, si muovano sia la dottrina giuspositivistica che l'organo giudicante, soprattutto quello nomofilattico, al fine di indicarne i confini.

A livello normativo è noto come il tema della sepoltura e il trattamento del cadavere investa, nel nostro ordinamento, aspetti sia di carattere pubblicistico e privatistico, sia di carattere amministrativo, come non mancano di rilevare i moderni²: del resto, sullo stesso piano si pone anche il Diritto romano e così non poteva che essere, considerate le influenze che la cessazione delle funzioni vitali di un corpo può avere nei suoi aspetti patologici, quali la putrefazione³, nonché in quelli fisiologici, quali la regolamentazione giuridica che questa comporta⁴.

so, dunque non cedibile a terzi, o, ancora, sul Digesto e sul Codice dove, nel primo, troviamo dei titoli *ad hoc* nel libro 11, Titoli 7 e 8 (*De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat* e *De mortuo inferendo et sepulchro aedificando*) e, in campo sanzionatorio, nel libro 47, titolo 12 (*De sepulchro violato*), solo per dare un assaggio delle principali collocazioni sistematiche, mentre nel secondo, nel libro 3, Titolo 44, e nel libro 9, Titolo 19, entrambi speculari tematicamente alle rubriche appena richiamate. Non minore appare l'interesse della moderna dottrina, sia nella manualistica (cfr. L. SOLIDORO, *Forme di appartenenza dei beni: diritti reali e possesso*, in A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino, 2017², 242 ss.; F. LAMBERTI-P. LAMBRINI, *La proprietà e le altre forme di appartenenza*, in P. GIUNTI-F. LAMBERTI-P. LAMBRINI-L. MAGANZANI-C. MASI DORIA-I. PIRO, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino, 2021, 312 ss.); A. PETRUCCI, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 2022², 177 ss., che nelle pagine spese in sede di trattazione delle categorie di *res*, siano queste *in commercio* o *extra commercium*, o, ancora, più propriamente dei sepolcri. Si vedano, ad esempio, di recente le ricostruzioni di A. MILAZZO, *La configurazione e l'evoluzione della distinzione tra res in commercio e res extra commercium*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, 373 ss., ed ivi la bibliografia precedente; e, sul tema del sepolcro, A. PALMA, s.v. *Sepolcro e sepoltura (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 42, Milano, 1990, 1 ss.; S. LAZZARINI, *Sepulcra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova, 1991, 3 ss.; O. SACCHI, *Il passaggio dal sepolcro gentilizio al sepolcro familiare e la successiva distinzione tra sepolcri familiari e sepolcri ereditari*, in *Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. FRANCIOSI, III, Napoli, 1995, 171 ss.; I. CESAROTTO, *Cadavere e sepoltura*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, I, a cura di L. GAROFALO, Pisa, 2015, 277; M. PADOVAN, *Il sepolcro come bene di interesse comune*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, a cura di L. GAROFALO, Napoli, 2016, 121 ss.; e, da ultimi, L. D'AMATI, *Sepolcro e reliquiae hominis*, in *LR Legal Roots*, 9, 2020, 147 ss.; EAD., *Dis manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, *passim*, EAD., *La sepoltura non è per tutti*, in *'Liber amicorum et amicorum'. Festschrift für / Scritti in onore di Leo Peppé*, herausgegeben von/a cura di E. HÖBENREICH, M. RAINER e G. RIZZELLI, Bari, 2021, 123 ss., con ulteriore bibliografia; e AA.VV., *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R.M. BÉRARD, Rome, 2021, *passim*. Mi sia consentito, inoltre, rinviare al mio A. CASSARINO, *Diritto di famiglia e pandemia: riflessione sulle spoglie del deceduto*, in *Pandemia e diritto delle persone / Pandemia y derecho de las personas*, a cura di R. MARINI, Milano, 2021, 237 ss. e nt. 5.

² M. PETRONE, s.v. *Sepolcro e sepoltura (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, 42, Milano, 1990, 24 ss. Per una più ampia panoramica sul tema cfr. la raccolta di saggi in AA.VV., *Trattato di Biodiritto*, II, a cura di S. CANESTRI, F. GILDA, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ e P. ZATTI, Milano, 2011, *passim*.

³ Si pensi al racconto di Svetonio in *Nero* 48, dove si narra dell'impennata del cavallo dell'Imperatore per l'odore nauseabondo di un cadavere lasciato ad imputridirsi in mezzo alla strada (*Equo autem ex odore abiecti in via cadaveris consternato...*).

⁴ I riferimenti fisiologici dei quali qui si fa cenno sono, solo per citarne alcuni, l'ambito successorio, dunque gli aspetti di natura patrimoniale, e l'ambito religioso, quale il culto dei *Manes*: cfr., ancora, L. D'A-

LA 'ROTAZIONE' DELLA COSA PIGNORATA NELLE TESTIMONIANZE DEL DIGESTO. A MARGINE DI CASS. 12733 DEL 13.5.2021

RENATO PERANI

ABSTRACT: Nonostante il pegno rotativo, di recente confermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12733 del 2021) come variante dell'istituto pignoratorio, prenda a modello la 'floating charge' anglosassone, sono attestate già nel Digesto fattispecie in cui il pegno è costituito su cose che, durante la vigenza del vincolo, erano andate mutando. I giuristi romani risolvevano tali casi confermando la permanenza in vita del pegno e la fissazione dell'oggetto in maniera definitiva soltanto nel momento dell'esecutività della garanzia. Si coglie dunque già nell'esperienza giuridica romana l'idea di un allontanamento dalla specificità della *res* nel pegno a favore del valore economico in essa racchiuso.

RESUMEN: No obstante la prenda rotativa, recientemente confirmada por la Corte de Casación (ordenanza n. 12733 del 2021) como una variante del instituto de la prenda, tome como modelo la 'floatingcharge' anglosajona, en el Digesto se encuentran regulados casos en los que la prenda era constituida sobre cosas que, durante la vigencia del vínculo, habían ido mudando. Los juristas romanos resolvían estos casos confirmando la permanencia en vida de la prenda y la fijación de la cosa de forma definitiva sólo en el momento de la posible ejecución de la garantía. Se capta entonces ya desde la experiencia romana la idea de una separación de la determinación de la *res* en la prenda a favor del valor económico en esa contenida.

PAROLE CHIAVE: Ordinanza Cassazione; *pignus*; pegno rotativo; oggetto del pegno; valore economico della *res*.

PALABRAS CLAVE: Ordenanza Casación; *pignus*; prenda rotativa; objeto de la prenda; valor económico de la *res*.

SOMMARIO: 1. La pronuncia della Cass. civile, sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12733. – A. I fatti di causa. – B. Le ragioni della decisione. – 2. La figura del pegno rotativo nel diritto civile italiano. – A. Le forme 'anomale' del pegno. – B. Il pegno rotativo nella prassi bancaria. – 3. Le testimonianze dell'esperienza giuridica romana. – A. Le sorti del pegno al mutare della *res*. – B. L'individuazione dell'oggetto della garanzia. – C. Il caso della *taberna* pignorata e delle *merces, quae in ea erant*. – D. La prevalenza del valore economico della garanzia rispetto al valore in sé della cosa. – 4. Riflessioni conclusive.

1. La pronuncia della Cass. civile, sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12733

«Il che si è tradotto, in buona sostanza, nel far transitare la normativa di tutela della *par condicio* dall'aver essa ad oggetto la *res* gravata da pegno nella sua propria consistenza fisica, secondo lo schema storicamente sotteso alla norma dell'art. 2787 cod.

civ.¹, al diverso profilo invece rappresentato dal valore economico della cosa originariamente posta in garanzia»². Con queste parole la Suprema Corte ha di recente interpretato la norma che riconosce un diritto di prelazione al creditore pignoratorio sulla cosa a lui impegnata: prelazione nel pagamento che era giustificata dal fatto di aver ricevuto materialmente la *res* e di averla conservata nel possesso per tutto il tempo. La previsione della “sufficiente indicazione della cosa” – di cui all’art. 2787, comma 3, cod. civ. – viene dunque interpretata nel senso di “sufficiente indicazione del valore economico della cosa”, ammettendo una garanzia pignoratoria con annesso patto di sostituibilità dell’oggetto senza effetti novativi, ovverosia una garanzia pignoratoria con patto di rotatività³.

¹ Art. 2787 cod. civ. (*Prelazione del creditore pignoratorio*): «1. Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. 2. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. 3. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. 4. Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.»

² Cassazione civile, 13 maggio 2021, n. 12733, § 10.

³ La prima menzione di pegno rotativo nella dottrina italiana risulta essere quella di E. GABRIELLI, *Il pegno «anomalo»*, Padova, 1990, 182 nt. 139. Da allora la letteratura civilistica, che qui possiamo sommariamente richiamare, è tornata spesso sul tema, affrontando i diversi profili dell’istituto: E. GABRIELLI, *Garanzia «rotativa», vincoli su titoli di Stato e disciplina del pegno*, in *Riv. dir. civ.*, 2, Padova, 1992; E. GABRIELLI, *v. Pegno*, in *DDP sez. civ.*, 13, Torino, 1995, 340-342; V. BORZI, *Brevi note sull’ammissibilità del pegno bancario rotativo*, in *Riv. dir. comm.*, 2, Padova, 1996, 155; A.M. AZZARO, *Il pegno rotativo arriva in Cassazione: ovvero come la dottrina diventa giurisprudenza*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 1998, n. 2, 491 ss.; E. GABRIELLI, *Sulle garanzie rotative*, Napoli, 1998; E. PAGNONI, *Brevi note in tema di pegno rotativo di titoli*, in *Mondo bancario*, 6, Roma, 1998, 41-43; P. PISCITELLO, *Le garanzie bancarie flottanti*, Torino, 1999, 100 ss.; M. RESCIGNO, *Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore delle imprese, con particolare riguardo alla rotatività del suo oggetto*, in *Banca Borsa e Titoli di Credito*, Milano, 1999, n. 1, 583-607; C. SCARONI, *Le garanzie rotative*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, fasc. 6, pt. 2, Padova, 1999, 409 ss.; G.B. BARILLÀ, *Pegno rotativo e discipline anomale di pegno*, in *Studium iuris*, 3, Pisa, 2002, 371 ss.; A.M. CAROZZI, *Conferme e precisazioni sulla struttura del pegno rotativo*, in *Giust. civ.*, 1, Milano, 2000, 1461-1466; G. STELLA, *Il “pegno non possessorio” alla luce delle disposizioni del Decreto Legge n. 59/2016*, in *Le garanzie reali, personali e atipiche nell’erogazione e nella gestione del credito*, Milano, 2018, 5-14. È noto che l’ordinamento italiano abbia recepito il concetto di ‘floating rights’ (diritti flottanti) dall’esperienza giuridica anglosassone (G. TERRANOVA, *Dai floating rights all’usufrutto rotativo*, in *Rivista di Diritto Bancario*, fasc. 3, sez. 1, Trento, 2020, 469-472): i sistemi di common law, infatti, riconoscono da tempo l’opportunità che una garanzia mobiliare si possa costituire su valori economici anziché su cose specifiche (R. FRANCO, *Pegno ‘non-possessorio’ e ‘rotativo’ tra attività d’impresa e settore agricolo: costituzione ed effetti*, in *Jus Civile*, fasc. 2, Messina, 2021, 358 nt. 76), offrendo in tal modo continuità nell’attività di impresa e una grande propulsione alla circolazione della ricchezza (G. TERRANOVA, *Dai floating rights cit.*, 470). Tra le ‘conventional securities’ in grado di costituire diritti reali, si annoverano il ‘pledge’ (istituto simile al pegno della tradizione continentale), il ‘mortgage’ (una sorta di vendita con patto di riscatto, con cui il debitore trasferisce la proprietà sulla cosa pur mantenendone il possesso per tutta la durata della garanzia) e infine la ‘charge’, nella duplice versione ‘fixed’ e ‘floating’ (M.J. ROBBIE - C.P. GILL, *Fixed and Floating Charges: A New Look at the Banker’s Position*, in *Journal of Business Law*, 25, London, 1981, 95). La ‘floating charge’ (garanzia flottante) individua un insieme di beni che vengono considerati in maniera unitaria – come una bottega, un magazzino, un’azienda nel suo complesso – e il cui possesso rimane in capo al debitore sino a che non intervenga un evento (qual è l’inadempiamento) che cristallizzi la garanzia, interrompendone la rotatività e tramutandola così in una ‘fixed charge’ (E. GALANTI, *L’azienda come garanzia: la floating charge inglese*, in *Il fallimento e le altre procedure*

O PERFIL DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO NAS DUAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI: ENTRE PERGUNTAS E RESPOSTAS

FELIPE BRAGA NETTO

RESUMO: A contribuição enfoca as profundas evoluções que afetaram o direito civil brasileiro, especialmente nos últimos vinte anos. A superação do dogma oitocentista da centralidade e integralidade da disciplina oferecida pelos códigos e a extrema fragmentação das fontes de produção do direito exigem a adoção de um novo método de trabalho, baseado na identificação e aplicação de princípios, que aqueles sancionadas pela Constituição estão assumindo um impacto cada vez maior. A abordagem tradicionalmente ‘patrimonialista’ do sistema de direito civil está agora fortemente reduzida, em favor de sua marcada ‘descapitalização’ e ‘repersonalização’. Exemplos significativos dessa mudança de perspectiva podem ser encontrados na crescente importância reconhecida à noção de boa-fé objetiva, nas tendências à objetivação da troca contratual e, sobretudo, no âmbito da responsabilidade aquiliana, setor em que a princípio da solidariedade social justifica a utilização de novos modelos de imputação de responsabilidade.

ABSTRACT: Il contributo si sofferma sulle profonde evoluzioni che hanno interessato il diritto civile brasiliano, specie nell'ultimo ventennio. Il superamento del dogma ottocentesco della centralità e della completezza della disciplina offerta dai codici e l'estrema frammentazione delle fonti di produzione del diritto impongono l'adozione di un nuovo metodo di lavoro, basato sull'individuazione e sull'applicazione di principi, tra i quali assumono sempre maggiore incidenza quelli sanciti dalla Costituzione. L'impostazione tradizionalmente ‘patrimonialistica’ del sistema civilistico risulta ormai fortemente ridimensionata, in favore di una sua marcata ‘depatrimonializzazione’ e ‘ripersonalizzazione’. Esempi significativi di questo mutamento di prospettiva possono essere rinvenuti nel crescente rilievo riconosciuto alla nozione di buona fede oggettiva, nelle tendenze all'oggettivazione dello scambio contrattuale, e, soprattutto, nell'ambito della responsabilità aquiliana, settore nel quale il principio di solidarietà sociale giustifica l'impiego di nuovi modelli di imputazione della responsabilità.

PALAVRAS-CHAVE: Direito civil brasileiro; Código de Clóvis Beviláqua (1916); Código civil de 2002; princípio da solidariedade social; responsabilidade civil.

PAROLE CHIAVE: Diritto civile brasiliano; Codice di Clóvis Beviláqua (1916); Código civil del 2002; principio di solidarietà sociale; responsabilità civile.

SUMÁRIO: 1. Contextualizando o direito civil brasileiro: rede de conexões conceituais e históricas. – 2. O direito civil brasileiro contemporâneo: um edifício em construção. – 3. Ilícitos civis: em busca de novos modelos de compreensão. – 3.A. O ilícito civil no direito privado brasileiro. – 3.A.1. Uma constatação: a ausência de aprofundamento teórico. – 3.A.2. Um olhar crítico para a concepção da eficácia única. – 4. A responsabilidade civil no Brasil e seu espectro funcional: buscando novas camadas de sentido. – 5. Conclusões: mudando a direção do olhar.

1. *Contextualizando o direito civil brasileiro: rede de conexões conceituais e históricas*

O direito civil participa da vida e da cultura dos povos – e em boa medida as reflete. É uma expressão cultural poderosa, forjada ao longo de muitos séculos, alternando períodos de maior empirismo com períodos de grandes construções conceituais. Trata-se de construção não só normativa, mas sobretudo histórico-cultural, sendo obra coletiva dos séculos. Nasceu da sabedoria empírica dos romanos¹ e ao correr dos séculos ganhou em abstração e conceitualismo – atingindo um refinamento admirável com os pandectistas (estes, em notável trabalho analítico, construíram um modelo que por muito tempo pareceu definitivo).

Há um aspecto que pode desde já ser mencionado: o direito civil, tradicionalmente, ao longo de sua rica caminhada – na qual muito se lê da própria história humana –, sempre foi apresentado como o direito por excelência, aquele ramo que provia os demais com os conceitos essenciais, com as noções e categorias que, embora forjadas há perdido tempo, permaneciam, com notável vigor, através dos séculos. Essa autossuficiência do direito civil o deixou, durante muito tempo, como que isolado das demais áreas jurídicas. Havia uma implícita *petitio principii*: nenhum outro ramo do direito seria capaz de fornecer as pautas do direito civil. Mais: não importava, sequer, a constituição política adotada, porquanto o direito civil bastava-se, prescindindo de achegas de outros ramos jurídicos².

Foi no século XIX que tal crença atingiu o paroxismo. Sob a égide da Escola da Exegese, o direito civil foi identificado com os códigos civis – ou com o *Code* de Napoleão, mais propriamente – e difundiu-se o dogma, até hoje repetido, que direito civil é o Código Civil, afastando-se, como impossível, qualquer forma de aproximação do direito civil com outros ramos do saber jurídico, e, *a fortiori*, qualquer interdisciplinariedade externa. Ao direito de então importava sobretudo a forma. Era importante estar codificado, constar, de alguma maneira, nos repositórios legais existentes, cujos ápices foram indubitavelmente os códigos. Havia um endeusamento da atividade legislativa, considerada sacra e perfeita, em claro detrimento da atividade hermenêutica.

A ideia de codificação, destarte, tão cara aos séculos XVIII e XIX, foi fundamental nesse processo. Os códigos civis representavam a concretização dos ideais de estabilidade

¹ Sabemos que Europa e América Latina partilham um quadro jurídico-cultural comum, cujas raízes remetem ao direito romano (A. SACCOCCIO, *Prefazione*, em *Europa e América Latina. Due Continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano*, a cura di ID. e S. CACACE, I, Torino-Valencia, 2020, 6. Ver ainda o excelente artigo de S. SCHIPANI, *Sistema del diritto romano. Sistema latinoamericano. Interpretazione sistematica in senso pieno. Giuristi, cittadini, uomini*, in *Europa e América Latina*, I cit. 21 ss. As influências são, até hoje, sensíveis e fortes: «A base do direito da chamada civilização ocidental cristã é o direito romano, donde nos vieram as noções fundamentais, o método e os principais institutos, principalmente em matéria de obrigações». Adiante, complementa: «O legado do direito romano, até hoje presente na cultura do mundo ocidental, traduz-se em alguns institutos de direito civil, como a teoria da personalidade, a capacidade de direito, a teoria dos bens e os direitos reais, a teoria da posse, a teoria geral das obrigações e dos contratos e a sucessão» (F. AMARAL, *Direito Civil, Introdução*, Rio de Janeiro, 2003, 109 ss.). Aliás, é preciso não esquecer – em favor do caráter sempre renovador e dinâmico da interpretação jurídica – que o próprio direito romano teve suas grandes características firmadas no período da *interpretatio*, mercê de substanciais trabalhos hermenêuticos perspectivados embora a partir da praxis (H.F. JOLOWICZ, *Historical Introduction to the study of Roman Law*, Cambridge, 1952, 87).

² P.L.N. LÔBO, *Constitucionalização do Direito Civil*, em *Direitos e Deveres*, 3, Maceió, 1998, 92.

ROMANIA E DIRITTO ROMANO: A PROPOSITO DELLA LIBERTÀ

CESARE ALZATI

SOMMARIO: 1. Dalla Romania. – 2. La vita e l'opera di Fiorentino. – 3. Il problema della interpolazione di *D.* 1,5,4 pr. – 4. Il carattere giuridico della definizione di *libertas*. – 5. I limiti della *libertas* (*vis* e *ius*). – 6. A proposito dello spazio culturale romeno.

1. *Dalla Romania*

È nota la continuità degli studi di diritto romano in Romania, anche nell'epoca del comunismo¹. Nel 1970 il romanista Constantin St. Tomulescu così iniziava il suo 'rapporto', nel primo volume della rivista *Index*: «Le droit romain a été enseigné, en notre pays, sans interruption, comme discipline indépendante et avec un caractère obligatoire»².

In questa continuità si colloca il volume di Petruț-George Bran *Libertatea potrivit lui Florentinus* [*La libertà secondo Fiorentino*]. Apparso nell'anno 2020 a Bucarest, tra le pubblicazioni dell'Editura Universul Juridic, è un volume meritevole di particolare attenzione. L'autore, avviatosi agli studi giuridici nell'Università «Alexandru Ioan Cuza» di Iași, ha proseguito la sua formazione presso la 'Sapienza', Università di Roma dove, dopo aver frequentato il Corso di Alta formazione in Diritto romano, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto civil-romanistico.

Il volume è dedicato a un tema di straordinario rilievo nella storia del diritto (e, di riflesso, nella storia istituzionale): la definizione di 'libertà' e la determinazione teoretica dei limiti, che alla 'libertà' inevitabilmente si legano. L'autore ha affrontato tale questione, partendo dal diritto romano 'classico' e segnatamente dalle pregnanti affermazioni enunciate al riguardo dal giurista Fiorentino nelle sue *Institutiones*, affermazioni non a caso riprese dagli estensori delle *Institutiones* giustinianee (1,3,1) e dei *Digesta* (1,5,4 pr.).

Il volume offre un solido contributo per una riflessione, criticamente fondata e storicamente consapevole, su un aspetto fondamentale nella vita istituzionale delle nostre società: la libertà, nella sua definizione concettuale e nella sua forma giuridica. La ricchezza della documentazione storiografica utilizzata rende quest'opera di grande interesse anche in un orizzonte storico culturale che travalica l'ambito delle ricerche sul diritto romano. Tutto questo è conforme alla tradizione degli studi in Romania.

¹ Vedi la rubrica *Romania e Diritto romano. Le iniziative del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto romano»*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 35/2007, Jovene Editore, Napoli, 77 ss. Cfr. P. CATALANO, *Romania e Diritto romano. Le iniziative del Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto romano*, in *L'Eredità di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia dello spazio romeno*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Bucarest 6-7 giugno 2007, a cura di A. CASTALDINI, Istituto Italiano di Cultura, Bucarest, 2008, 215-219.

² Vedi *Index. Quaderni camerti di studi romanistici* 1, 1970, Jovene Editore, Napoli, 69.

IL NASCITURO TRA DIRITTO ROMANO E DIRITTO TURCO

PAOLO FERRETTI

ABSTRACT: L'autore, prendendo spunto dalla recente monografia di Başak Derinel sul nascituro tra diritto romano e diritto turco, ripercorre gli aspetti fondamentali – terminologia, sistematica, principi – della tematica, evidenziando le ragioni addotte da una parte sempre più consistente della dottrina romanistica a sostegno dell'esistenza, fisica e giuridica, del concepito

RESUMEN: El autor, siguiendo el ejemplo de la reciente monografía de Başak Derinel sobre el nasciturus entre el derecho romano y el derecho turco, rastrea los aspectos fundamentales - terminología, sistemática, principios - del tema, destacando las razones dadas por una parte cada vez más consistente de la doctrina romanista en apoyo de la existencia física y jurídica del concebido.

PAROLE CHIAVE: Nascituro, concepimento, nascita, diritto romano, diritto turco, Derinel.

PALABRAS CLAVE: Nasciturus; concebido; nacimiento; derecho romano; derecho turco; Derinel.

SOMMARIO: 1. Il dibattito sul nascituro e la dottrina romanistica italiana. – 2. Termini e concetti. – 3. Sistematica. – 4. Principi e norme. – 5. Il Codice civile della Repubblica di Turchia.

1. *Il dibattito sul nascituro e la dottrina romanistica italiana*

L'acceso dibattito¹ sul nascituro nel diritto romano si è da poco arricchito di un ulteriore contributo. Si tratta dell'interessante lavoro monografico di Başak Derinel² la quale, dialogando con la letteratura di riferimento, approfondisce gli aspetti fondamentali – terminologia, sistematica, principi – della tematica, riuscendo ad intrecciarli in maniera significativa e a tracciare, attraverso una scrittura piana e molto chiara, un originale confronto con la disciplina del Codice civile della Repubblica di Turchia.

Innanzitutto, va detto che l'autrice si inserisce in quell'indirizzo di studi³ che, opponendosi all'interpretazione attorno a cui si è registrato nel secolo scorso un largo consenso⁴, vede nel concepito un'individualità diversa dalla madre, nel cui corpo è accolto.

¹ Per la ricchissima bibliografia di riferimento, rinvio al mio P. FERRETTI, *In rerum natura esse / in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2008. Per il periodo successivo, si veda, per tutti, P.L. CARUCCI, *Sulla tutela del concepimento e della gioventù dalle origini al principato. Principi e politiche*, in *TSDP*, 11, 2018, 1 ss.

² B. DERINEL, *Lo stato giuridico del bambino concepito nel diritto romano e nel diritto turco*, Napoli, 2020, VIII-135.

³ Questo indirizzo interpretativo, che ha origini molto antiche, è da me ricostruito in P. FERRETTI, *In rerum natura esse cit.*, 13 ss.

⁴ Cfr., tra gli altri, G. LA PIRA, *Di fronte all'aborto*, in *L'osservatore Romano*, 19-20 marzo 1976, ora in *Id.*, *Il sentiero di Isaia*, Firenze, 1978, 661 ss.; W. WALDSTEIN, *Das Menschenrecht zum Leben*, Berlin, 1982;

In particolare, la studiosa mostra di seguire quella parte sempre più consistente della dottrina romanistica italiana⁵ che, pur con differenti sfumature e accenti, sostiene che il nascituro fosse ritenuto un essere vivente. Fin dal 1976 Giorgio La Pira⁶ scrive che «*Qui in utero sunt... intelliguntur in rerum natura esse*» (D. 9,5,26) (i concepiti sono da considerare come già esistenti, già nati); «*nasciturus pro iam nato habetur*» (D. 1,5,7) (il nascituro è da considerare già nato). Questo principio – che la giurisprudenza romana creativa del tempo augusteo introdusse solo nel sistema dello *ius civile*, operando davvero un mutamento qualitativo nelle strutture del pensiero sociale e giuridico non solo romano ma altresì dell'intera civiltà umana – diviene, col cristianesimo, una delle basi universali costitutive dell'edificio dei diritti inviolabili dell'uomo: il diritto alla vita”.

Il concetto viene ripreso e approfondito negli anni successivi da diversi studiosi, tra cui Pierangelo Catalano⁷ il quale, respingendo l'ipotesi avanzata da Emilio Albertario⁸, ribadisce la parità del concepito e del nato quale principio di carattere generale (...), che «non è conseguenza di una finzione, cioè di una costruzione imperativa, bensì della constatazione di una realtà da parte dell'interprete».

Nella stessa linea di pensiero seguono poi diversi lavori⁹, che si segnalano per fare maggiore luce su alcuni aspetti della dibattuta tematica, come ad esempio quello della differenza concettuale dei costrutti *in rerum natura esse* e *in rebus humanis esse*: il primo appare utilizzato dai giuristi laddove essi si propongono di sottolineare l'esistenza fisica e allo stesso tempo giuridica del concepito, mentre il secondo è impiegato per indicare

P. CATALANO, *Osservazioni sulla "persona" dei nascituri alla luce del diritto romano (da Giuliano a Teixeira de Freitas)*, in *Rassegna di diritto civile*, 1988, ora in Id., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino, 1990, 195 ss.; G. FONTANA, *Qui in utero sunt. Concetti antichi e condizione giuridica del nascituro nella codificazione di Giustiniano*, Torino, 1994; P. CATALANO, *Il nascituro tra diritto romano e diritti statali*, in *Culture giuridiche e diritti del nascituro*, a cura di A. TARANTINO, Milano, 1997, 87 ss.; W. WALDSTEIN, *Zur Stellung des nasciturus im römischen Recht*, in A bonis bona discere. *Festgabe für János Zlinszky*, Miskolc, 1998, 48 ss.; M. LUBRANO, *Persona e homo nell'opera di Gaio. Elementi concettuali del sistema giuridico romano*, Torino, 2002; M.P. BACCARI, *Concepto: l'antico diritto per il nuovo millennio*, Torino, 2004; H.M.F. MADEIRA, *O nascituro no direito romano. Conceito, Terminologia e Princípios*, São Paulo, 2005; P. CATALANO, *Il concetto "soggetto di diritto" secondo il sistema giuridico romano, in Procreazione assistita: problemi e prospettive*, Atti del Convegno, Roma 31 gennaio 2005, Fasano, 2005 (cito dalla versione concessami dall'autore); E. BIANCHI, *Astrazioni e finzioni in tema di «personae». Il concetto. Attualità e concretezza del pensiero lapiriano*, in *Index*, 34, 2006, 111 ss.; S. TAFARO, *Centralità dell'uomo (persona)*, in *Studi G. Nicosia*, VIII, Milano, 2007, 119 ss.; P. FERRETTI, *In rerum natura esse* cit.; M.P. BACCARI, *Successioni e persone concepite (da Gaio a Giorgio La Pira)*, in *Studi R. Martini*, I, Milano, 2008, 125 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur' (fondamenti arcaici e classici)*, Milano, 2009; C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa, 2009; P. FERRETTI, *s.v. Nascituro (Parte giuridica - Diritto romano)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, IX, sotto la direzione di E. SGRECCIA e A. TARANTINO, Napoli, 2015, 90 ss.; R. CARDILLI, *Fondamento romano dei diritti odierni*, Torino, 2021, 204 ss., in particolare 209.

⁵ Rimandiamo agli autori citati alla nota precedente.

⁶ G. LA PIRA, *Di fronte all'aborto* cit., 661 ss.

⁷ P. CATALANO, *Osservazioni sulla "persona" dei nascituri* cit., 202 s.

⁸ E. ALBERTARIO, *Conceptus pro iam nato habetur (Linee di una ricerca storico-domatica)*, in *BIDR*, 33, 1923, riprodotto, in versione riveduta e integrata da una *Postilla* [Id., *Conceptus pro iam nato habetur (Postilla)*, in *AG*, 99, 1928, 151 ss.], in Id., *Studi di diritto romano*, I, Milano, 1933, 1 ss.

⁹ Cfr., in particolare, P. FERRETTI, *In rerum natura esse* cit., 1 ss.; E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio* cit., 1 ss.; C. TERRENI, *Me puero venter erat solarium* cit., 1 ss.

IL PRINCIPIO VERDE NEL CODICE CIVILE CINESE: STATUIZIONE, FONDAMENTO TEORICO, CARENZE E UTILIZZO NELLA PRATICA GIUDIZIARIA

XU GUODONG*

ABSTRACT: La statuizione del principio verde nella Parte generale del *Codice civile* cinese, ispirata dal mio *Progetto di codice civile verde* e da un libro della Professoressa Lü Zhongmei sottolinea l'importanza della tutela dell'ambiente per il diritto cinese ed è altresì andata ad ispirare l'elaborazione di alcune norme specifiche dettate nella 'parte speciale' del *Codice*. Si tratta di un importante passo avanti che si colloca nel solco di una tendenza che si va diffondendo anche in altri Paesi. Sarebbero tuttavia necessari interventi ulteriori da parte del legislatore al fine di rendere la normativa più orientata al geocentrismo piuttosto che non all'antropocentrismo, così come sarebbe necessario approfondire gli studi per migliorare l'utilizzo del principio verde da parte dei tribunali.

RESUMEN: La declaración del principio verde en la Parte General del *Código Civil* chino, inspirada en mi *Proyecto de Código Civil Verde* y un libro del profesor Lü Zhongmei, subraya la importancia de la protección ambiental para el derecho chino y también ha inspirado la elaboración de algunas reglas específicas incorporadas en la 'parte especial' del *Código*. Esto constituye un importante avance que obedece a una tendencia que viene extendiéndose a otros países. Sin embargo, serían necesarias más intervenciones del legislador, con miras a que la legislación se oriente más hacia el geocentrismo en vez de hacia el antropocentrismo, así como una profundización de los estudios para mejorar el uso del principio verde por parte de los tribunales.

PAROLE CHIAVE: Codice civile cinese; Progetto di Codice civile verde; principio verde

PALABRAS CLAVE: Código civil chino; Proyecto de Código civil verde; principio verde.

SOMMARIO: 1. La statuizione del principio verde nel Codice civile cinese. – 2. Le origini dell'idea del principio verde. – 3. La differenza tra il principio verde come previsto nel Progetto di Codice civile verde e come previsto nella Parte generale. – 4. L'impiego del principio verde nei tribunali cinesi. – 5. Conclusioni

1. *La statuizione del principio verde nel Codice civile cinese*

La Parte generale del diritto civile della Repubblica Popolare Cinese (d'ora in avanti Parte generale), promulgata nel 2017 come primo passo verso la promulgazione dell'intero Codice civile, recava all'art. 9 una statuizione del principio verde, prevedendo che nello svolgimento delle attività di natura civilistica, i soggetti di diritto civile devono contribuire al risparmio delle risorse e alla protezione dell'ambiente ecologico.

* Traduzione dal cinese di Stefano Porcelli dell'Università degli Studi di Brescia.

Comunemente si ritiene che questo articolo derivi dal Progetto di Codice civile verde (del 2004) da me elaborato, ove l'art. 9 del Libro preliminare prevedeva che nello svolgimento di attività di natura civilistica le parti devono osservare il principio del risparmio delle risorse, protezione dell'ambiente, rispetto dei diritti degli altri animali¹. Tuttavia, la Professoressa Lü Zhongmei, Presidentessa della Associazione cinese di ricerca sul diritto dell'ambiente e delle risorse, ritiene che l'idea del principio verde abbia origine dalla sua tesi di dottorato (del 1999) intitolata *La via della comunicazione e del coordinamento: protezione civilistica del diritto all'ambiente dei cittadini*. Nel 2014, dopo che in Cina sono stati avviati per la quinta volta i lavori di elaborazione del Codice civile, la Professoressa Lü ha in più occasioni fatto appello a che il 'principio' verde fosse previsto nella parte generale del Codice, appello che alla fine è stato accolto².

Non importa se sia stato io o Lü Zhongmei, oppure se siamo stati entrambi gli 'inventori' del principio verde, ciò che importa è che, sebbene la bozza di Parte generale ad uso interno della Commissione del 28 agosto 2015 non avesse contemplato la previsione del principio verde, il Progetto di Parte generale nella sua prima bozza (giugno 2016) e nella sua seconda bozza (ottobre 2016) prevedeva all'art. 7 che nello svolgimento delle attività di natura civilistica, i soggetti di diritto civile devono contribuire al risparmio delle risorse e alla protezione dell'ecologia e dell'ambiente, promuovere lo sviluppo armonioso di persona e natura. Tuttavia, nelle discussioni in atto, non sono mancati coloro che si sono opposti alla statuizione del principio verde nel Codice ritenendo che esso non possa essere applicato al diritto di famiglia, ovvero che non fosse necessario statuirlo in modo indipendente in quanto già compreso nei contenuti del principio del rispetto dell'ordine pubblico e buon costume³. Vi erano poi ancora delle persone che ritenevano che questo principio fosse, di fatto, una limitazione all'esercizio dei diritti e dunque, risentendo dell'influenza di questo tipo di opinioni, la terza bozza del *Progetto di Parte generale* (dicembre 2016), ha spostato le disposizioni precedentemente richiamate dedicate al principio verde nel capitolo dedicato diritti soggettivi. L'art. 133 disponeva che i soggetti di diritto civile nell'esercizio dei diritti di natura civilistica devono risparmiare le risorse, proteggere l'ambiente ecologico, innalzare l'eccellente cultura cinese, praticare i valori fondamentali del socialismo. Questo articolo ha sostituito l'espressione 'i soggetti di diritto civile nello svolgimento di attività di natura civilistica' presente nell'art. 7 della prima e della seconda bozza con l'espressione 'i soggetti di diritto civile nell'esercizio dei diritti di natura civilistica' restringendo notevolmente il campo di applicazione delle clausole verdi. Ad esempio, ad un'interpretazione letterale, con questa nuova formulazione i soggetti di diritto civile nell'adempimento dei doveri di natura civilistica potenzialmente non avrebbero dovuto necessariamente rispettare quanto imposto dal principio verde. Una simile soluzione ovviamente mancava di ragionevolezza e, grazie allo sforzo di Zhang Suhua e altri studiosi, la quarta bozza del

¹ Si veda XU GUODONG (a cura di), *Lüse Minfadian Cao'an*, Beijing, 2004, 4.

² Si veda LÜ ZHONGMEI, *Chuxin bu gai (zaiban zixu)*, reperibile in https://mp.weixin.qq.com/s/CIiL_Dbq-H6whvzWyR2m9g (ultimo accesso, dicembre 2021).

³ Si veda ZHANG SUHUA, *Minfa Zongze Cao'an san shengao de jinbu yu buzhu*, in *Dongfang faxue*, n. 2 del 2017, 57.

ZHUN HETONG (QUASI-CONTRATTI) E OBLIGATIONES QUASI EX CONTRACTU NEL CODICE CIVILE CINESE

FEI ANLING* – STEFANO PORCELLI**

ABSTRACT: Il Codice civile della Repubblica popolare cinese, per la prima volta nella legislazione cinese, impiega il termine *zhun hetong* (准合同) ‘quasi-contratto’. L’interpretazione delle norme del Codice in materia di quasi-contratti deve tenere in considerazione il significato letterale delle espressioni impiegate, il loro rapporto con le altre norme ed istituti, lo scopo del legislatore; nel contempo però, l’orizzonte interpretativo deve essere esteso alla dimensione storica, dimensione che offre un imprescindibile sostegno per una miglior comprensione ed applicazione degli istituti coinvolti.

RESUMEN: El Código civil de la República popular de China, por primera vez en la legislación china, adopta el uso del término *zhun hetong* (准合同) «casicontrato». La interpretación de las normas del Código en materia de casicontratos debe tener en consideración el significado literal de las expresiones empleadas, su relación con las otras normas e institutos, el objetivo del legislador; al mismo tiempo, pero, el horizonte interpretativo debe ser extendido a la dimensión histórica, dimensión que ofrece un imprescindible sostenimiento para una mejor comprensión y aplicación de los institutos involucrados.

PAROLE CHIAVE: Codice civile della Repubblica popolare cinese; Diritto romano; Obbligazioni; *Obligationes quasi ex contractu*; Quasi-contratti.

PALABRAS CLAVE: Código civil de la República popular de China, Derecho romano; Obligaciones; *Obligationes quasi ex contractu*; casicontratos.

SOMMARIO: I. *Zhun hetong* nel Codice civile cinese. – 1. Quasi-contratti e *zhun hetong*: spunti offerti da una questione terminologica. – 2. L’articolo 118 del Codice civile cinese: le fonti delle obbligazioni. – 3. I quasi-contratti nel Libro sui contratti del Codice civile cinese. – II. I Quasi-contratti nelle legislazioni moderne. – III. Alla ricerca delle origini dei quasi-contratti. – 1. Dalla bipartizione alla quadripartizione delle fonti delle obbligazioni. – 2. Dalle *obligationes quasi ex contractu* ai *quasi-contrats*. – IV. Interpretazione sistematica delle norme sui quasi-contratti del Codice civile cinese. – V. Conclusioni.

* Autrice dei paragrafi: I.2-3; II; IV; Conclusioni.

** Autore dei paragrafi: I.1; III; Conclusioni.

I. Zhun hetong nel Codice civile cinese

1. Quasi-contratti e zhun hetong: spunti offerti da una questione terminologica

«Nell'elencare le fonti delle obbligazioni il nuovo codice (art. 1173) non considera la figura dei quasi-contratti e quella dei quasi-delitti, che non hanno mai potuto giustificarsi né dal lato tradizionale, essendo ignote al diritto romano classico, né dal lato sostanziale, essendo prive di un contenuto determinato. I cosiddetti quasi-contratti e i cosiddetti quasi-delitti non sono istituti giuridici simili ai contratti e ai delitti: sono fatti di varia natura dai quali la legge fa scaturire obbligazioni, e che, appunto per la loro diversità, non sono suscettibili di classificazione». Questo è il modo in cui nella Relazione al Re predisposta per il Codice civile italiano del 1942 si apre la sezione su le obbligazioni in generale, disposizioni preliminari¹ e queste sono le ragioni addotte per spiegare la scelta di non far ricorso alla figura dei quasi-contratti (e a quella dei quasi-delitti).

Una strada diversa è stata presa, invece, con il recente Codice civile della Repubblica popolare cinese (RPC) dove si è fatto impiego del termine *zhun hetong* (准合同) 'quasi-contratto' per la prima volta in un testo legislativo in vigore in Cina. Nella Relazione al Progetto di Codice civile della Repubblica popolare cinese, il legislatore cinese spiega che la gestione di affari altrui e l'arricchimento ingiustificato, come i contratti, sebbene rispetto a questi rechino comunque delle differenze, appartengono alla materia delle obbligazioni; sottolineando, altresì, come il terzo titolo (capitoli 28 e 29) del Libro sui contratti, riguardante i 'quasi-contratti', sarebbe andato a prevedere separatamente delle norme sulla gestione di affari altrui e sull'arricchimento ingiustificato².

Da quest'ultima Relazione si possono dunque cogliere alcuni punti essenziali: i quasi-contratti includono la gestione di affari altrui e l'arricchimento ingiustificato; i quasi-contratti appartengono all'ambito delle obbligazioni; vi sono delle differenze tra i quasi-contratti e i contratti; dal punto di vista della sistematica della legislazione, i quasi-contratti vengono inseriti nel Libro sui contratti; rispetto ai quasi-contratti il legislatore non sembra abbia di suo svolto delle interpretazioni approfondite lasciando tale compito alla scienza giuridica.

Per assolvere a tale compito si rende necessario, in primo luogo, contestualizzare questi quasi-contratti all'interno del Codice civile cinese.

2. L'articolo 118 del Codice civile cinese: le fonti delle obbligazioni

Sulla scia di quanto accaduto in passato, quando, come segnalato, il termine tecnico *zhun hetong* non era mai apparso nella legislazione cinese, ancora nella Legge sulla Parte generale del diritto civile della RPC, promulgata ed entrata in vigore nel 2017, il termine non era utilizzato, e non ci si aspettava neanche più di tanto che ciò potesse accadere in futuro: il disegno riguardante le obbligazioni e la relativa sistematica elabo-

¹ Si veda la *Relazione ministeriale al Codice civile*, Roma, 1943, § 556.

² Si veda il testo della *Relazione*: WANG CHEN, *Guanyu «Zhonghua Renmin Gongheguo Minfadian (Cao'an)» de shuoming – 2020 nian 5 yue 22 ri zai Di Shisan Jie Quanguo Renmin Daibiao Dahui di san ci huiyi*, in *Zhongguo Renda*, n. 12 del 2020, 18.

L'ESSENZA DELLA CULTURA GIURIDICA CINESE TRADIZIONALE*

FANG XIAO

ABSTRACT: In Cina, la moderna riforma del diritto, iniziata sullo sfondo delle politiche imperiali di modernizzazione, conosciute anche come New Deal della tarda dinastia Qing, sconvolse il sistema giuridico tradizionale cinese e spianò la via per un rapporto di scambio e integrazione con l'Occidente, e, in particolare, con la tradizione romanistica, propria della maggior parte dei paesi occidentali. La terminologia, gli istituti, i concetti giuridici provenienti dall'Occidente hanno avuto un profondo impatto sulla Cina moderna ed è indubbio che la cultura giuridica occidentale abbia ricoperto un ruolo fondamentale per il mondo giuridico cinese, partendo, specialmente, dalla suddivisione del diritto in distinte aree – penale, civile, processuale, amministrativo –, sino ai più recenti sviluppi. Il filosofo francese Montesquieu sosteneva che la legge dovrebbe essere formulata in stretta correlazione con le caratteristiche del popolo per cui è stabilita in un modo tale che sia una straordinaria coincidenza che le leggi di una nazione possano essere adatte anche per un'altra. È necessario che esse si rapportino con la natura e il principio del governo istituito, con le condizioni naturali del paese, con il modo di vivere del popolo, con il grado di libertà che è tollerata dal sistema politico; occorre che le leggi siano compatibili con la religione degli abitanti, con le loro inclinazioni, la loro ricchezza, il loro numero, le loro attività commerciali, i loro costumi, le loro maniere; di tutti questi aspetti insieme si compone lo spirito della legge. In Cina lo spirito della legge affonda le sue radici nella cultura giuridica cinese tradizionale. L'eccezionale cultura giuridica tradizionale è un patrimonio di saggezza e risorse locali che è necessario esplorare adeguatamente per la costruzione dello stato di diritto nella Cina contemporanea. Il presente articolo analizzerà l'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale, concentrandosi sulle sue caratteristiche fondamentali, sull'ideologia guida e sui principali istituti.

RESUMEN: En China, la reforma moderna del derecho, que se inició en el marco de las políticas imperiales de modernización, también conocidas como New Deal de finales de la dinastía Qing, trastocó el sistema jurídico tradicional chino y preparó el camino para una relación de intercambio e integración con Occidente y, en particular, con la tradición románica, propia de la mayoría de los países occidentales. La terminología, las instituciones y los conceptos jurídicos occidentales han tenido un profundo impacto en la China moderna y es indudable que la cultura jurídica occidental ha desempeñado un papel fundamental en el mundo jurídico chino, especialmente en la subdivisión del derecho en distintas áreas – penal, civil, procesal y administrativa – hasta los desarrollos más recientes. El filósofo francés Montesquieu sostenía que la ley debe formularse en estrecha correlación con las características del pueblo para el que se establece, de manera que es una extraordinaria coincidencia que las leyes de una nación puedan ser también adecuadas para otra. Es necesario que se relacionen con la naturaleza y el principio del gobierno establecido, con las condiciones naturales del país, con el modo de vida del pueblo, con el grado de libertad que tolera el sistema político; es necesario que las leyes sean compatibles con la religión

* La traduzione dal cinese all'inglese è di Song Lijian; la traduzione dall'inglese all'italiano, con il supporto diretto del testo cinese, è di Giulia Aurora Radice.

de los habitantes, con sus inclinaciones, su riqueza, su número, sus actividades comerciales, sus costumbres, sus modales; de todos estos aspectos en conjunto se compone el espíritu de la ley. En China, el espíritu del derecho está arraigado en la cultura jurídica tradicional china. La singular cultura jurídica tradicional es una riqueza de sabiduría y recursos locales que debe explorarse adecuadamente para la construcción del Estado de Derecho en la China contemporánea. Este artículo analizará la esencia de la cultura jurídica tradicional china, centrándose en sus características fundamentales, su ideología rectora y sus principales instituciones.

PAROLE CHIAVE: cultura giuridica cinese tradizionale, diritto cinese antico, storia del diritto, diritto civile cinese antico, confucianesimo, diritto penale cinese antico, apparato amministrativo cinese antico, sistema giudiziario cinese antico.

PALABRAS CLAVE: cultura jurídica china tradicional, derecho chino antiguo, historia del derecho, derecho civil chino antiguo, confucionismo, derecho penal chino antiguo, aparato administrativo chino antiguo, sistema judicial chino antiguo.

SOMMARIO: I. Parte prima: Gli elementi fondamentali del diritto cinese tradizionale. – 1. L'evoluzione del concetto di diritto. – 2. I cambiamenti delle forme del diritto. – 3. La struttura del codice dinastico. – 4. L'assetto del contenuto sostanziale del diritto. – II. Parte seconda: L'ideologia guida del diritto cinese tradizionale. – 1. L'attenzione umanistica. – 2. L'unione tra Cielo e uomo. – 3. L'integrazione tra riti e legge. – 4. L'integrazione tra diritto statale e diritto popolare. – 5. L'integrazione tra diritto positivo e precedenti decisioni giudiziarie. – III. Parte terza: Le principali articolazioni del diritto cinese tradizionale. – 1. Il diritto penale. – A. La riduzione della pena per bambini, anziani, invalidi e incapaci di intendere e di volere. – B. La copertura reciproca tra parenti dei crimini commessi (*qin qin xiang yin*, 亲亲相隐). – C. L'autodenuncia per la riduzione della pena. – D. La distinzione tra criminale principale (*shou fan*, 首犯) e criminale accessorio (*cong fan*, 从犯) nel concorso di persone nel reato. – E. L'istituto del *bao gu* (保辜). – 2. Il diritto civile. – A. La prelazione dei parenti e dei vicini di casa (*qin lin youxian*, 亲邻优先). – B. L'istituto del *dian quan* (典权). – C. La disciplina dell'appropriazione di cose smarrite. – 3. La struttura amministrativa. – A. La selezione dei funzionari. – B. Il sistema di valutazione delle prestazioni dei funzionari. – C. Il sistema di supervisione. – 4. L'apparato giudiziario. – A. Il *Chunqiu jue yu* (春秋决狱). – B. Il *qing zhong xiang ming* (轻重相明). – C. Il *yi xiang bi chou* (移乡避仇). – IV. Parte quarta: Il significato moderno dell'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale.

I. *Parte prima: Gli elementi fondamentali del diritto cinese tradizionale*

1. *L'evoluzione del concetto di diritto*

Nell'antica Cina il concetto di diritto si identificava con *xing* (刑), pena, punizione. Come racconta lo *Zuo Zhuan* (左傳), la dinastia Xia versava in una caotica situazione politica e stabilì le punizioni di Yu (*Yu xing*, 禹刑) e lo stesso fecero la dinastia Shang con le punizioni di Tang (*Tang xing*, 汤刑) e la dinastia Zhou con le punizioni di Jiu (*Jiu xing*, 九刑). Il concetto di *xing* (刑) emerse nel corso dei momenti di guerra reciproca tra le alleanze delle prime comunità tribali cinesi, e rifletteva le caratteristiche proprie della combinazione tra stato di guerra e sanzioni punitive (*Bing xing heyi*, 兵刑合一). Lo scopo della pena (*xing*) era quello di punire i prigionieri, i disertori e coloro che ave-

DOCUMENTI

TERCERA CARTA-RELACIÓN DE HERNÁN CORTÉS AL EMPERADOR CARLOS V. COYOACÁN, 15 DE MAYO DE 1522*

Extracto de la «Tercera carta-relación de Hernan Cortés»¹.

La guerra a la ciudad Tenochtitlán (Tenuxtitan), como refiere Hernán Cortés al Emperador, no fue sencilla, pues antes ya había sido expulsado de dicha metrópoli. De hecho, el mismo líder militar cuenta, en otra relación: «muy venturoso y excelentísimo Príncipe, dije á V.M. cómo al tiempo que me desbarataron y echaron de la ciudad de Tenuxtitan»², y expresa también sus intentos para hacerse amigo de sus habitantes para evitar la batalla. El 27 de marzo del año 1521 (miércoles Santo), Cortés refiere haber hecho comparecer a los principales de Tenochtitlán: «hice traer ante mí á aquellos principales de Tenuxtitan que los de Chalco habían prendido, y díjeles si querian algunos dellos ir á la ciudad y hablar de mi parte á los señores della, y rogalles que no curasen de tener mas guerra conmigo, y que se diesen por vasallos de V.M., como antes lo habían sido, porque yo no les quería destruir, sino ser su amigo»³.

El sábado Santo, Cortés relata que los indígenas de Chalco (Calco) y otros amigos aliados le informaron que los de México (Méjico) venían a atacarlos, pidiéndole ayuda, a lo que él respondió que dentro de cuatro a cinco días les enviaría ayuda, reiterándose esta petición el tercer día de pascua. Días antes (jueves), Cortés manifiesta que ciertos mensajeros de Tazápan⁴, Mascalcingo y Nautan llegaron a decirle que querían ser vasallos de la Corona.

En el segundo día de Pascua, Cortés informa haber conformado en la ciudad de Texcoco (Tesáico⁵), tres escuadras militares, con reales establecidos en torno a Tenochtitlán. Por cada pelotón nombró un capitán a quien asignó caballos, ballesteros, escopetas, peones de espada y rodela, y hombres de guerra (indígenas aliados que Cortés llama ‘amigos’). El primer grupo lo asignó a Pedro de Alvarado, con más de veinticinco mil hombres de guerra de Tlaxcala (Tascaltecal), con sede en Tacuba; el segundo grupo, se lo asignó a Critóbal de Olid, alguacil mayor, con más de veinte mil hombres de gue-

* [Nota del Direttore: in occasione dei 500 anni dalla presa di Città del Messico, pubblichiamo qui un resoconto ragionato di quei tragici eventi, estratto dagli scritti di Cortés e curato dalla dott. Aracely Larios Méndez].

¹ *Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador. Cuyoacan á 15 de mayo de 1522*, en *Cartas y Relaciones de Hernan Cortés al Emperador Carlos V*, coledidas e ilustradas por Don Pascual de Gayangos, Paris, 1866, 176-257.

² *Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador* cit., 176.

³ *Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador* cit., 191.

⁴ «Puede ser Tizápan, Mexicalzingo y Naucalpan; mas es muy dudoso» *Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador* cit., 192, nt. 2.

⁵ Tezcuco. *Tercera carta-relacion de Hernan Cortés al Emperador* cit., 173, nt. 1.

rra indígenas, con sede en Coyoacán (Cuyoacan); y el último, estuvo a cargo de Gonzalo de Sandoval, con más de treinta mil hombres de Huexocingo (Guajucingo), Cholula (Chururtecal) y Chalco, a quien no se asignó lugar preciso para instalar su real, pues seguiría la entrada de Cortés con los bergantines.

Cortés indica después que el 5 de abril del año 1521 salió de Texcoco para Tenochtitlán con treinta caballos, trescientos peones y más de veinte mil hombres de Texcoco. Destaca también que otros pueblos indígenas que estaban en conflicto con Tenochtitlán, llegaban a su real para unirse a ellos en la guerra contra dicha ciudad.

El caudillo relata que mientras el alguacil mayor fue a Matalcingo, los de la ciudad de Tenochtitlán decidieron salir de noche para atacar el real de Pedro de Alvarado (Albarado), por lo que armó a su gente y fue a ayudar Alvarado en la ofensiva, decidiendo ese día entrar a atacar a la ciudad.

Cortés narra entonces que en el encuentro bélico entre españoles y la ciudad de Tenochtitlán, la aportación de pólvora y ballestas fue fundamental para ellos, pues tenían extrema necesidad de éstas. No había tierras que no estuviesen bajo su control, manifiesta Cortés poniendo en resalto la determinación de los habitantes de la ciudad de Tenochtitlán de no rendirse a costa de sus propias vidas, y la lástima que sentía por tener que destruir dicha ciudad que ponderó como la cosa más bella del mundo. Así mismo cuenta que, aunque sus enemigos no tenían lugar alguno para escapar, o alguien quien los pudiese socorrer, ni tenían maíz, carne, fruta, agua u otras cosas para comer, mostraban más valentía y menos debilidad de lo que se esperaba.

Habían pasado más de cuarenta y cinco días desde que él y sus hombres estaban cercando la ciudad de Tenochtitlán, pero aun así sus habitantes no se rendían, cuenta Cortés, por lo que decidió tomar medidas de seguridad y seguir hostigando aun más a sus enemigos, derrocando casas, dejando desolación y convirtiendo las partes acuáticas de la ciudad en tierra firme para garantizar su irrupción.

Pasados tres o cuatro días del último enfrentamiento entre los españoles (con sus aliados indígenas) y los habitantes de la ciudad de Tenochtitlán, los de la ciudad, dice Cortés, bien pensaron que los españoles se preparaban para atacarlos, así que también ellos parecían estar preparándose para su defensa. Mientras tanto, Cortés con sus amigos acordaron atacarlos por mar y tierra al día siguiente.

Los ciudadanos de Tenochtitlán pedían paz, así que Cortés accedió y pidió hablar con el señor de la ciudad; esperó una hora, pero ellos les iniciaron a tirar flechas, varas y piedras, entonces él decidió combatir y destruir la albarrada, saliendo victorioso. De ese día en adelante Cortés refiere que taparon el canal del agua que salía de la plaza de la ciudad y que nunca más fue abierta por sus habitantes. Como ese día se logró llegar a la ciudad con más de ciento cincuenta mil hombres, la guerra tuvo un gran avance, evoca Cortés.

«Con ocasión de haberse celebrado en Sassari, en el mes de marzo de 1973, el Seminario sobre 'Instituciones Revolucionarias en la Roma Antigua', los profesores de Norte, Centro y Sudamérica asistentes, acordaron la creación de un Comité Latinoamericano para la Difusión del Derecho Romano; como integrantes de este Comité hubieron de ser elegidos los profesores Alvarado, de Venezuela, Guzmán, de Chile, Lapieza, de Argentina, Ledesma, de México y Meira, de Brasil, quienes, posteriormente, designaron Secretario Ejecutivo del Comité al prof. Alvarado».

ALEJANDRO GUZMÁN BRITO (*in Index. Quaderni camerti di studi romanistici, 6/1976, 203*)



ALEJANDRO GUZMÁN BRITO (Santiago de Chile, 21 marzo 1945 – Valparaíso, 13 agosto 2021) 'rappresentante permanente' del *Comité Latinoamericano para la Difusión del Derecho Romano* dopo Angel Enrique Lapieza Elli (Buenos Aires, 22 agosto 1922 - 2 marzo 1984). Egli ha promosso il *XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano* a Sassari, nel 2018.

ALEJANDRO GUZMÁN, (NO) CODIFICADOR (1945-2021)

GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA

SUMARIO: 1. Alejandro Ángel Guzmán Brito. – 2. Importancia del Derecho romano en la formación de un jurista. – 3. *Aequitas*, *ratio scripta* e *ius romanum*. – 4. Los principios (generales) de Derecho. – 5. Teoría de la fijación. – 6. Qué significa verdaderamente descodificación. – 7. El Código Civil chileno y Andrés Bello. – 8. Codificación civil iberoamericana. – 9. Oposición a la dictación de un nuevo Código Civil. – 10. Para un eterno descanso, un eterno agradecimiento.

1. *Alejandro Ángel Guzmán Brito*

Tristemente, el SARS-CoV-2 ha cobrado miles de vidas en el mundo, sin distinguir edad, sexo, estirpe o condición. Para algunos, dicho virus ha sido la causa directa de muerte. Para otros, ha coadyuvado al fatal final. Este ha sido el caso del catedrático de Derecho Romano, Alejandro Ángel Guzmán Brito.

El Maestro, como el mismo hiciera público, desde hace varios años padecía de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), la cual le dificultaba la respiración. La mayor parte de su producción científica tuvo por compañero al tabaco, especialmente en esas largas jornadas nocturnas de trabajo. Traicioneramente, un día le dio la espalda y le hizo enfermar gravemente. El 13 de agosto de 2021, producto de complicaciones generadas por haber contraído Covid-19, falleció a los 76 años. Quería vivir y producir más aún. Dios, sin embargo, lo llamó al descanso eterno.

El más grande jurista nacido en Chile, el romanista más importante que ha tenido América y uno de los humanistas e historiadores jurídicos más influyentes en las últimas cinco décadas, se ha ido. Todos por cierto apelativos respecto de los cuales tengo la convicción en su justicia y mérito, confirmados objetivamente a través de los homenajes recibidos en vida, tanto en Chile¹ como en el mundo².

En quienes fuimos sus discípulos (experiencia personal a la cual me referiré más adelante), la huella dejada en nuestras existencias hará imposible su olvido, mantenién-

¹ Para conocer mayores detalles de la vida y obra de Guzmán, recomendamos dirigirse al sitio <https://www.youtube.com/watch?v=JkeT1IQz7SY&t=6s> y ver el homenaje efectuado el día 15 de julio de 2021 (exactamente un mes antes de fallecer) por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el marco del XXI encuentro del Ciclo Juristas: la doctrina como fuente del Derecho, en que interviene al final del encuentro el propio homenajeado.

² P. CARVAJAL RAMÍREZ, M. MIGLIETTA, (coords.), *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Alejandro Guzmán Brito*, Vols. 1-2, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011 (vol. 3, 2014; vol. 4, 2018); P. CARVAJAL RAMÍREZ, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, (eds.), *Atti della giornata di studio in onore di Alejandro Guzmán Brito*, Padova, Cedam, 2013.

dose sus enseñanzas vivas en mentes y almas de cada uno de los que tuvimos el privilegio de cruzar el propio camino con el de Guzmán.

Para la academia, el impresionante legado cultural, intelectual y jurídico que ha dejado a través de sus numerosas publicaciones (se le cuentan 25 libros y más de 250 artículos y capítulos de libro), habla hoy y hablará en el futuro por sí solo, invitando a profesores, investigadores y humanistas nacionales y extranjeros a recordar eternamente al Maestro.

De ahí que, el mejor homenaje que le podríamos ofrecer es leer, releer, recordar y destacar, al menos en parte, ese inmenso bagaje histórico, filosófico y jurídico que en cada momento de su vida fue entregando mediante su admirable pluma. A continuación, ofrezco al lector un botón de muestra, para Guzmán y de Guzmán.

2. *Importancia del Derecho romano en la formación de un jurista*

Referirse a Guzmán, significa hablar de Derecho romano. Terminada su formación universitaria en Chile³, viajó a Pamplona a fin de seguir sus estudios de doctorado en la Universidad de Navarra. En ésta, no pudo tener mejor maestro, como lo fue el eximio romanista Álvaro d'Ors, de quien no sólo fue un doctorando más al que dirigía, sino que, adicionalmente, fue su ayudante y, desde aquella época, un preciado amigo. Huelga decir que el trabajo de Guzmán fue brillante, a tal punto de que el 'espesor' de su tesis doctoral le permitió editar dos libros a partir de ella: *Caución tutelar en derecho romano*⁴ y *Dos estudios en torno a la tutela romana*⁵.

Lo expresado, constituyó los cimientos de lo que sería una brillante y extraordinaria carrera como académico, particularmente dedicada al Derecho romano. Por una parte, los trabajos referidos a esta disciplina fueron cuantiosos y muy variados, otorgándole fama y reconocimiento mundial como romanista. Por otra, su paso por Pamplona marcó el inicio de toda una vida docente dedicada en gran medida a la cátedra de Derecho romano, transmitiendo el *ars boni et aequi* creado por los jurisconsultos romanos a miles de alumnos en Chile y también en el extranjero.

Esta faceta de profesor de Derecho romano merece a mi juicio ser exaltada, pues realizó permanentes y relevantes esfuerzos dirigidos precisamente a la debida enseñanza y cultivo de dicha ciencia. En este sentido, su existencia es más bien catalogable de un verdadero apostolado, al que se dedicó en cuerpo y alma, pues le tocó vivir una época en la cual ciertas tendencias ideológicas pusieron en duda el valor de los estudios iusrománicos, dejando incluso de impartirse en las facultades de Derecho.

Frente al fenómeno, Guzmán fue en Chile un dique insuperable, que con audacia contuvo las corrientes que menospreciaban al Derecho romano, destacando siempre las consecuencias que la eliminación de esta disciplina producía, como había ocurrido en

³ Diplomado en 1966 en Ciencias políticas y administrativas por la Universidad de Chile y en 1970 licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Católica de Valparaíso).

⁴ Navarra, EUNSA, 1974.

⁵ Navarra, EUNSA, 1976.

RICORDO DI ALEJANDRO GUZMÁN BRITO

SANDRO SCHIPANI

1. Alejandro Guzmán Brito non era solo un collega, ma un amico: ricordo la sua casa di Viña del Mar, la ricca biblioteca, il gatto ubbidiente, la passeggiata sulle alte dune, il respiro dell'Oceano Pacifico.

Guzmán Brito era venuto a Sassari (Sardegna - Italia) nel gennaio 1978 al primo convegno che organizzai su: 'Diritto romano, codificazione e unità del sistema giuridico latinoamericano' e aveva presentato una relazione su: '*El pensamiento codificador de Bello entre las polemicas chilenas en torno a la fijación del derecho civil*'¹. In esso, egli proseguiva la riflessione avviata nella monografia: *La fijación del derecho. Contribución al estudio de su concepto y de sus clases y condiciones*², con cui, secondo la sua adesione alla elaborazione del diritto ordinandolo *generatim* (D. 1,2,2,41), proponeva una categoria storico-dogmatica: la '*fijación del derecho*' appunto. L'elaborazione di una tale nuova categoria non nega la possibile rilevanza della distinzione fra 'consolidazioni' e 'codificazioni'³, ma, nel suo nucleo essenziale, fa emergere la profonda unità che esiste fra le une e le altre, e anche eventualmente oltre le opere che non siano così state designate (si pensi, per tutte, alla Glossa). Una profonda unità che deriva dalla riunione di una pluralità o di una totalità di testi normativi con un ordine che vada oltre quello cronologico di un eventuale archivio, o quello alfabetico – sulla base ad es. della prima parola –: infatti, l'operazione di dare un ordine in certa misura 'unifica' e incide sulla lettura dei testi riuniti, anche se con modalità assai diverse secondo la specie di unità che si produce: un codice, una compilazione, un *corpus* ecc. Peraltro, già il giurista romano Pomponio (D. 1,2,2,3), a proposito delle leggi regie, ricorda che l'ordine cronologico è un *sine ordine* e che il giurista che le riunisca *in unum* compie una operazione di tale rilevanza da meritare che quelle stesse leggi assumano il suo nome: *ius civile Papirianum* pur se egli *nihil de suo adiecit*. Con questa categoria, Guzmán Brito attingeva quindi agli strati più profondi del diritto romano e proponeva uno strumento concettuale di lavoro e di costruzione del sistema per una fase di esso in forte trasformazione e caratterizzata, nel continente, da vivaci controversie fra quanti volevano realizzare prima di tutto una 'consolidazione'

¹ St. Sassaesi, V, 1977-1978 (ma 1981 = *Diritto romano, codificazione e unità del sistema giuridico latinoamericano*, a cura di S. SCHIPANI), 139 ss.

² Valparaíso, 1977; cfr. anche il posteriore articolo: ID., *Para la historia de la fijación del derecho civil en Chile durante la República*. 1. *La época de la fijación del derecho civil sus divisiones in Historia* (Santiago de Chile), 14, 1978, 315 ss.

³ Cfr. M. VIORA, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino, 1967, titolo nel quale consolidazioni costituisce «il nome specifico delle compilazioni di leggi, ovvero di consuetudini» (vedi anche ID., s.v. *Consolidazioni*, in *Enciclopedia Italiana*, Istituto Treccani, Roma, 1931. Introducendo una distinzione che avrà grande risonanza nella storiografia giuridica ed è stata oggetto di discussione: (cfr. U. PETRONIO, *Una categoria storiografica da rivedere*, in *Quaderni fiorentini*, 12, 1984, 705 ss.).

e quanti concepivano il codice come occasione e strumento di ‘riforma’, controversie rispetto alle quali egli annota che Andrés Bello «*unifica ambos procesos*»⁴.

La relazione sassarese precedeva di poco altresì l’ulteriore contributo: ‘*Mos italicus e mos gallicus*’⁵, nel quale rivisita ed espone, direi quasi che prende in mano i due grandi percorsi del diritto romano in Europa e delle riletture di esso che da quelli ulteriormente derivano attingendo poi spesso ad entrambi.

Erano studi che aprivano i suoi orizzonti sulla codificazione in America Latina con lo sguardo centrato sul diritto romano nella sua complessità e con una viva tensione ad una articolata elaborazione sistematica.

2. La produzione scientifica di Alejandro è stata assai vasta⁶; la conosco solo in parte, e quello che conosco è sempre motivo di riflessione. Ad altri, l’onere di illustrarla. Con lui, sugli sviluppi della tematica di quella prima relazione, ho avuto un ricco dialogo, con coincidenze e divergenze, suggerimenti diretti o indiretti per ulteriore studio.

Ho scelto di compiere solo un breve saluto-ricordo con una sintetica riflessione sul suo contributo: ‘*Mos Latinoamericanus iura legendi*’, tema a cui lo avevo, per così dire, provocato proponendoglielo per la relazione introduttiva del ‘*IX Congreso Latinoamericano de Derecho romano*’, Jalapa, 1994. Con la sua accettazione Guzmán Brito lo fece suo.

Alle spalle di questo contributo, stava ormai una serie di quasi venti anni di quei congressi della romanistica del continente che riunivano i colleghi latinoamericani per incontrarsi fra loro e con un piccolo drappello di romanisti italiani coinvolti dal ‘Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano’ presieduto da Pierangelo Catalano. Era una serie di congressi che non costituivano certo momenti di turismo accademico, ma, intensi, facevano crescere nella reciproca conoscenza scientifica, strutturandola⁷. In tale lavoro, Guzmán Brito svolgeva un ruolo consistente.

Inoltre, nel periodo intercorso dal ricordato inizio della nostra collaborazione, egli aveva pubblicato altri contributi importanti (cito solo i libri): *El Primer Proyecto de Códici-*

⁴ *St. Sassaresi*, cit.

⁵ *Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, 2, 1978, 11 ss.

⁶ Elenco delle pubblicazioni fino al 2010 in *Estudios en Homenaje del Profesor Alejandro Guzmán Brito*, 1, XIV ss.

⁷ Cfr. *I Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Buenos Aires, 1976 (breve notizia in S. SCHIPANI, *Congresso a Buenos Aires*, in *Labeo*, 22, 1976, 433 ss. e in *Index*, 6, 1976 ma 1983, 146 ss.); *II Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Jalapa, 1978 (breve notizia: ID., *Il secondo Congresso Latinoamericano di Diritto Romano*, in *Labeo*, 26, 1980, 448 ss., e in *URA*, 29, 1978/1981, 331; atti: *Memoria del II Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, in *Externado. Revista de la Universidad Externado de Colombia*, 2, 1985, Bogotà); *III Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, Bicentenario del nacimiento de Don Andrés Bello (1781-1981)*, Bogotà, 1981 (breve notizia di ID., in *Index*, 14, 1986, 354 ss.); *IV Congreso Latinoamericano de Derecho Romano. Centenario de la muerte de Augusto Teixeira de Freitas (1883-1983)*, Brasília, 1983 (breve notizia in ID., *Index*, 14, 1986, 366 ss.); *V Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Lima, 1985 (breve notizia in ID., *Index*, 14, 1986, 370 ss.); *VI Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Mérida, 1987 (breve notizia in ID., *Index*, 18, 1990, 520); *VII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano*, Rio de Janeiro, 1990 (breve notizia in ID., *Index*, 19, 1991, 660 ss.; atti: *Direito Romano, Civil e Comparado*, in *Revista brasileira de Direito comparado*, 10, 1991; 12, 1992; 13, 1992); *VIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano* (breve notizia in ID., *Index*, 24, 1996, 493 ss.).